

CONVENZIONE DI GESTIONE

**per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona
e la Società Padania Acque S.p.A. affidataria della gestione del Servizio
Idrico Integrato**

Regolamento di Utenza
allegato d.

aggiornamento anno 2022

INDICE

SEZIONE I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

Articolo 2 - Presentazione del Gestore

Articolo 3 - Competenze del Gestore e perimetro del servizio

Articolo 4 - Ambito di efficacia del Regolamento

Articolo 5 - Diritto applicabile

Articolo 6 - Risoluzione extragiudiziale delle controversie e foro competente

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali

Articolo 8 - Uso razionale e corretto dell'acqua

Articolo 9 - Piani urbanistici attuativi: opere di urbanizzazione-realizzazione delle reti e/o impianti di distribuzione idrica e fognaria

Articolo 10 - Corrispettivo del servizio idrico integrato

SEZIONE II - SERVIZIO ACQUEDOTTO

TITOLO I: OGGETTO E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 11 - Oggetto

Articolo 12 - Tipologie di utenza (o "Tipologie d'uso")

Articolo 13 - Bocche antincendio

Articolo 14 - Diritto alla fornitura

Articolo 15 - Modalità di fornitura e punto di consegna

Articolo 16 - Qualità e destinazione dell'acqua

Articolo 17 - Divieto di subfornitura

Articolo 18 - Pressione e portata

Articolo 19 - Interruzione, sospensione o diminuzione della fornitura ed interventi sulle reti

Articolo 20 - Modifiche alle condizioni di fornitura e facoltà di recesso

Articolo 21 - Misure e controlli

TITOLO II: NORME TECNICHE PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO

Articolo 22 - Obbligatorietà dell'allacciamento alla rete acquedottistica

Articolo 22 bis -Modalità di realizzazione dell'allacciamento alla rete di distribuzione

Articolo 23 - Contatori e sistemi antiriflusso

Articolo 24 - Proprietà e manutenzione del contatore

Articolo 25 - Impianti e reti interni

Articolo 26 - Richiesta di allacciamento

Articolo 27 - Approvvigionamento idrico autonomo ed obbligo di installazione del contatore e della valvola antiriflusso

TITOLO III: NOTE TECNICHE SU APPARECCHIATURE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

Giunto dielettrico

Valvole di intercettazione di monte e di valle.

Sistemi antiriflusso (valvole di non ritorno)

TITOLO IV: CONTRATTO, RESPONSABILITA' E DIVIETI

Articolo 28 - Sottoscrizione del contratto e modalità di trasmissione delle istanze contrattuali

Articolo 29 - Deposito cauzionale

Articolo 30 - Durata e recesso

Articolo 31 - Modifiche contrattuali

Articolo 32 - Subentro, riattivazione e voltura

Articolo 33 - Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto

Articolo 34 - Perdite occulte

Articolo 35 - Prelievi abusivi

Articolo 36 - Raccolta delle misure di utenza ed autolettura

Articolo 37 - Consumi e verifica del misuratore

Articolo 38 - Responsabilità e divieti

SEZIONE III - SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE

TITOLO I: ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA

Articolo 39 - Oggetto

Articolo 40 - Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla rete fognaria

Articolo 41 - Modalità di allacciamento alle reti fognarie pubbliche

Articolo 42 - Ulteriori indicazioni per gli allacciamenti

Articolo 43 - Cameretta di ispezione e pozzetti di campionamento

Articolo 44 - Vasche Imhoff e fosse biologiche

Articolo 45 - Divieti di scarico (immissione di reflui)

Articolo 46 - Autorizzazione allo scarico

Articolo 47 - Realizzazione delle reti di fognatura interne alla proprietà privata

Articolo 48 - Condotte fognarie in uso a più utenti

TITOLO II: AMMISSIBILITA' DEGLI SCARICHI NELLA RETE FOGNARIA

Articolo 49 - Acque reflue domestiche

Articolo 50 - Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche

Articolo 51 - Acque reflue industriali

Articolo 52 - Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne soggette ad autorizzazione

Articolo 53 - Acque di pioggia non soggette a regolamentazione

Articolo 54 - Scarichi di sostanze pericolose

Articolo 55 - Acque prelevate per scopi geotermici (pompe di calore)

Articolo 56 - Acque di falda emunte per operazioni di disinquinamento o drenaggio della falda

Articolo 57 - Acque di raffreddamento indiretto

Articolo 58 - Regime autorizzatorio degli scarichi di cui agli artt. 55, 56 e 57

Articolo 59 - Quadro di sintesi: immissione in pubblica fognatura degli scarichi di cui agli artt. 55, 56 e 57

Articolo 60 - Acque di scarico contenenti inquinanti non previsti nelle tabelle dei limiti di accettabilità

Articolo 61 - Scarichi di strutture ospedaliere, case di cura e di assistenza e case di riposo

Articolo 62 - Scarichi di distributori carburanti e autolavaggi

Articolo 63 - Scarichi da attività di ristorazione

Articolo 64 - Scarichi di sostanze radioattive

Articolo 65 - Definizione dei valori limite di accettabilità per le acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

Articolo 66 - Messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento

Articolo 67 - Riduzione delle portate meteoriche immesse in rete fognaria

Articolo 68 - Sopralluoghi, accertamenti e controlli

SEZIONE IV - TARIFFE E FATTURAZIONE

Articolo 69 - Corrispettivo del servizio, tariffe e corrispettivi accessori

Articolo 70 - Fatturazioni e rettifiche di fatturazione

Articolo 71 - Pagamento e interessi di mora

Articolo 72 - Informazioni e reclami

Articolo 73 - Fallimento

Articolo 74 - Sanzioni

ELENCO ALLEGATI

Allegato A: Criteri per la determinazione del volume di acqua meteorica assoggettabile a tariffazione

Allegato B: Link utili

SEZIONE I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- **Acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- **Acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- **Acque reflue assimilate alle domestiche:** acque reflue provenienti da installazioni commerciali o produttive che, per legge oppure per particolari requisiti qualitativi e quantitativi, seguono la disciplina e il regime autorizzatorio delle acque reflue domestiche;
- **Acque meteoriche di dilavamento:** la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
- **Acque di prima pioggia:** acque corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm, uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;
- **Acque di seconda pioggia:** la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia;
- **Acque pluviali:** le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli edifici e delle installazioni;
- **Acque di lavaggio:** acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio di superfici scolanti;
- **Acquedotto:** l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
- **Allacciamento idrico:** condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;
- **Allacciamento fognario:** condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura alla pubblica fognatura;
- **Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito):** territorio, corrispondente ai confini amministrativi della Provincia di Cremona, secondo quanto stabilito dall'articolo 47, comma 1 della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147 del 152/2006, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico la Provincia di Cremona per il tramite dell'Ufficio d'Ambito, a cui la Regione ha attribuito le funzioni già esercitate dall'Autorità d'Ambito;
- **Articolazione tariffaria:** l'insieme delle destinazioni d'uso e dei corrispettivi fissi e variabili applicati alle diverse categorie di utenza;

- **Attivazione della fornitura:** avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);
- **Autolettura:** modalità di rilevazione da parte dell'Utente finale, con conseguente comunicazione al Gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- **Autorità:** l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
- **Bolletta o documento di fatturazione:** documento che il Gestore del SII trasmette periodicamente all'Utente al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai servizi da lui forniti direttamente o indirettamente;
- **Bolletta di conguaglio:** bolletta che fattura consumi sulla base di letture rilevate;
- **Bolletta mista:** bolletta che fattura sia consumi effettivi sia consumi stimati, calcolati fino alla data di emissione della bolletta;
- **Carico idraulico / Carico massimo:** entrambe le diciture si riferiscono alla pressione dell'acqua fornita, misurata al punto di consegna ed espressa in metri di colonna d'acqua;
- **Carta dei Servizi:** documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del SII;
- **Cessazione:** disattivazione del punto di consegna o punto di scarico, a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'Utente finale, con sigillatura o rimozione del misuratore;
- **Conciliatore:** la persona fisica preposta ad aiutare le Parti nel ricercare l'accordo per la risoluzione di una controversia, anche per mezzo della formulazione di una proposta non vincolante;
- **Conciliazione:** la composizione tra le Parti di una controversia a seguito dello svolgimento delle procedure di cui al presente provvedimento;
- **Consumi effettivi (o consumi rilevati):** consumi attribuiti sulla base di due letture rilevate/autoletture;
- **Consumi stimati:** consumi attribuiti sulla base di stime di consumo, calcolate fino alla data di emissione della bolletta;
- **Consumi fatturati:** consumi complessivamente contabilizzati nella bolletta;
- **Contratto di fornitura (o contratto di somministrazione) del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono:** atto stipulato fra l'Utente finale e il Gestore del servizio;
- **Convenzione di Gestione:** atto contrattuale, approvato dall'Ente di governo dell'Ambito, adottato in conformità alla normativa in vigore, che regola i rapporti tra l'Ente affidante e il Gestore del SII;
- **Deposito cauzionale:** somma di denaro che l'Utente versa al Gestore a titolo di garanzia e che deve essere restituita dopo la cessazione del contratto di somministrazione nel rispetto delle condizioni contrattuali in vigore;

- **Depurazione:** l'insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;
- **Deflusso:** passaggio di acqua attraverso una tubazione e suoi accessori o apparecchiature;
- **Derivazione:** prelevamento di parte dell'acqua da una condotta all'altra;
- **Disattivazione della fornitura:** interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale;
- **Domiciliazione bancaria o postale:** pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale o su carta di credito (SEPA);
- **Ente di governo dell'ambito (EGATO):** la struttura individuata dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche, ai sensi di quanto previsto all'articolo 147, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- **Fognatura:** insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
- **Gestore:** soggetto che gestisce il SII, ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;
- **Giunto dielettrico:** apparecchiatura installata a monte del contatore allo scopo di proteggere le tubazioni da fenomeni corrosivi dovuti alla presenza di correnti vaganti;
- **Impianto interno:** impianto di distribuzione/convogliamento posto a valle del punto di consegna;
- **Impianto di depurazione:** ogni struttura tecnologica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante delle acque reflue ad essa convogliate dai collettori fognari;
- **Lettura (lettura "rilevata"):** la rilevazione effettiva da parte del Gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- **Limitatore di portata:** apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri;
- **Limitazione della fornitura:** riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti;
- **Livello di pressione:** misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere;
- **Misura di utenza:** insieme delle attività di misura funzionali alla gestione efficiente dei misuratori, con particolare riferimento agli strumenti conformi alle normative e prescrizioni vigenti, installati presso gli utenti finali e alla produzione di dati utilizzabili (validati) ai fini della fatturazione;
- **Misuratore acqua fornita ("contatore"):** dispositivo generalmente posto al punto di consegna dell'Utente finale, atto alla misura dei volumi consegnati;

- **Misuratore reflu scaricato:** dispositivo posto sulla linea di scarico dell'Utente finale, atto alla misura dei volumi scaricati;
- **Misuratore non funzionante:** il misuratore è ritenuto "non funzionante", fra l'altro, quando il totalizzatore numerico del misuratore medesimo risulti illeggibile;
- **Misure:** sono i valori di volume rilevati da un misuratore tramite lettura da parte di un operatore presente fisicamente sul posto, oppure tramite lettura da remoto (telelettura) o raccolti da parte dell'Utente finale e successivamente comunicati al Gestore del SII (autolettura);
- **Morosità dell'Utente finale (o morosità):** è l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli importi dovuti dall'Utente finale al Gestore, in base al relativo contratto di fornitura;
- **Perdite occulte:** sono le perdite idriche occorse a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell'utente; si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all'utente per il controllo dei beni di proprietà;
- **Piano d'Ambito:** il documento di pianificazione, redatto ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. n. 152/2006, contenente la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, il programma degli interventi infrastrutturali necessari, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario;
- **Portata:** misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo;
- **Potabilizzazione:** insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata idonea al consumo umano - comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse - e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita;
- **Presa:** organo o punto di derivazione di allacciamento dalla condotta principale. Nel caso di condotta principale posta in suolo pubblico la denominazione tipica è quella di "presa stradale";
- **Programma degli interventi (Pdi):** a norma dell'art. 149, comma 3, del D.lgs. 152/2006, è il documento, approvato dall'Ente di governo dell'Ambito, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il Pdi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
- **Punto di consegna dell'acquedotto:** punto in cui la condotta di allacciamento idrico (rete pubblica) si collega all'impianto o agli impianti dell'Utente finale, corrispondente alla rete idrica (con eventuali annessi manufatti) ricadente in proprietà privata. Sul punto di consegna è generalmente installato il misuratore dei volumi ("contatore");
- **Punto di scarico della fognatura:** è il punto di allaccio della tubazione di fognatura privata alla tubazione di pubblica fognatura;
- **Quantitativo essenziale di acqua (QMV):** quantitativo minimo vitale, fissato dal D.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;

- **Reclamo scritto:** ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale l'Utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, con la proposta contrattuale a cui l'Utente finale ha aderito, con il contratto di fornitura, con il regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra Gestore e Utente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione;
- **Regolamento di Utenza:** il documento in cui sono descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta;
- **Riattivazione:** ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna, che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa per morosità;
- **Richiesta scritta di informazioni:** ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII, non collegabile ad un disservizio percepito;
- **Richiesta scritta di rettifica di fatturazione:** ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un Utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;
- **Ricostruzione del dato di misura:** l'attività di determinazione dei consumi a partire dall'ultimo dato di misura disponibile, basata sull'applicazione di opportuni algoritmi numerici, nel caso di misuratore illeggibile o non più funzionante;
- **Scarico:** qualsiasi immissione di acque reflue, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo o in rete fognaria, effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega - senza soluzione di continuità - il ciclo di produzione delle acque reflue con il corpo recettore o con la rete fognaria. Sono esclusi i rilasci di acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché nelle aree non individuate ai fini di bonifica ambientale, delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni di carattere temporaneo, realizzati allo scopo di deprimere la falda, per il tempo strettamente necessario a realizzare le opere sottostanti al livello della falda;
- **Servizio Conciliazione ("Servizio"):** Organismo istituito dall'Autorità con deliberazione 21 giugno 2012, n. 260/2012/E/com, gestito in avvalimento da Acquirente Unico S.p.A., ai sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e della legge 4 agosto 2017, n. 124, iscritto nell'Elenco;
- **Servizio idrico integrato (SII):** l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione in materia stabilita dall'Autorità;
- **Sospensione della fornitura:** interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal Gestore;

- **Sportello:** un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal Gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;
- **Stima del dato di misura:** l'attività di stima della misura e dei consumi a un certo momento temporale a partire da dati di misura antecedenti, basata sull'applicazione di opportuni algoritmi numerici;
- **Subentro:** richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;
- **Superficie scolante:** l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta, alle quali si applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche;
- **Tentativo di conciliazione:** lo svolgimento, presso il Servizio Conciliazione, di almeno un incontro fra le Parti alla presenza del Conciliatore, per la composizione della controversia;
- **Tipologia di utenza (o "tipologia d'uso"):** tipologia contrattuale, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore;
- **Utenza condominiale:** utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;
- **Utente finale:** persona fisica o giuridica che ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
- **Validazione delle misure:** l'attività di verifica della qualità del dato proveniente dalla raccolta della misura o dall'autolettura del misuratore, finalizzata a valutare l'ammissibilità all'uso formale del medesimo dato, con presa di responsabilità da parte del Gestore;
- **Valvole di non ritorno o Sistemi antiriflusso:** strumentazioni installate a valle del contatore, aventi la funzione di evitare il ritorno nella tubazione del Gestore dell'acqua già fornita o eventualmente prodotta da fonti di approvvigionamento private;
- **Valvole di intercettazione di monte e di valle:** componenti meccanici che consentono l'intercettazione o la regolazione del flusso d'acqua;
- **Vasca Imhoff:** manufatto predisposto per la depurazione delle acque reflue domestiche e/o assimilabili; è costituita da un vano di sedimentazione e da un vano di digestione dei fanghi, deve essere dotata di un tubo d'estrazione fanghi e di una soletta di copertura atta a permettere una corretta ispezione all'interno della vasca stessa; deve essere realizzata a perfetta tenuta e dimensionata secondo la normativa vigente;
- **Verifica del misuratore ("contatore"):** controllo volto a verificare l'idoneità tecnica dello strumento rispetto alla misurazione del volume d'acqua erogato;
- **Voltura:** richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

Articolo 2 - Presentazione del Gestore

1. Padania Acque S.p.A. (di seguito, per brevità, "Gestore") è il Soggetto affidatario del Servizio Idrico Integrato (per brevità, "SII") nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cremona. La Società

eroga il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione a circa 150.000 utenze in 113 comuni, garantendo la tutela e la salvaguardia delle risorse idriche, del territorio e dell'ambiente.

2. Il Gestore indica i principi fondamentali e gli strumenti della propria azione, nonché i mezzi di tutela a disposizione dell'Utenza nella Carta dei Servizi, per il tramite della quale il soggetto fruitore del servizio è posto nelle condizioni di valutare la qualità della prestazione erogata.

Articolo 3 - Competenze del Gestore e perimetro del servizio

1. Il Gestore ha i compiti e le attribuzioni indicati nella "Convenzione di Gestione" sottoscritta con l'Ufficio d'Ambito, nonché le competenze attribuitegli dal D.lgs. n. 152/2006 e da norme tecniche e regolamentari applicative e/o integrative del medesimo, operando nel rispetto di quanto contemplato nel Piano d'Ambito, nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, nonché dei provvedimenti dell'Autorità competente (ARERA).
2. Il servizio affidato al Gestore, mediante specifica Convenzione, è costituito dalle attività relative al servizio di "Acquedotto", "Fognatura" e "Depurazione", di cui all'art. 1 (Definizioni) del presente Regolamento, nonché dalle seguenti specifiche attività: con riferimento alla cd. "fognatura bianca", compete al Gestore la sola gestione e manutenzione delle reti dedicate alle attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano di quelle tratte di fognatura bianca realizzate dallo stesso Gestore, così come previste in Piano d'Ambito, oltreché della fognatura bianca rientrante nel proprio patrimonio; pulizia delle caditoie stradali sulle reti bianche e miste esistenti e gestione dei sistemi di allontanamento delle acque di pioggia dai sottopassi stradali espressamente di propria competenza, così come da Convenzione vigente.
3. Il perimetro delle attività affidate al Gestore potrà subire modifiche a fronte di specifica revisione della predetta Convenzione di Gestione, con le modalità ivi previste.
4. Nell'ambito della regolamentazione convenzionale di cui sopra è riconosciuto al Gestore, pur mantenendo la responsabilità nella gestione del Servizio nei confronti dell'Ufficio d'Ambito, degli Enti e delle Autorità competenti, il diritto di appaltare specifiche attività a società controllate, ai sensi e dagli effetti dell'art. 218 del Codice dei Contratti, a condizione che da tale articolazione non derivino svantaggi per l'utenza nella erogazione del servizio; in tale ipotesi, il contratto di fornitura dovrà contenere, oltre al logo del Gestore, il logo della società operativa, gli estremi del contratto di mandato e l'indicazione che quest'ultima opera in nome proprio ma per conto del Gestore.

Articolo 4 - Ambito di efficacia del Regolamento

1. Le condizioni generali di fornitura del SII ed i rapporti fra Gestore ed Utente sono disciplinati dalla Convenzione di Gestione, dal presente Regolamento, dalla Carta dei Servizi, dal contratto di fornitura, nonché dalla normativa vigente in materia.
2. Il presente Regolamento ha validità nel territorio in cui il Gestore fornisce il servizio ed è obbligatorio per tutti gli utenti del Servizio Idrico Integrato. Le disposizioni ivi contenute, abrogative delle regolamentazioni precedentemente vigenti, si applicano a qualunque fattispecie concreta (evento, azione od omissione) si possa verificare durante la vigenza dello stesso. Pertanto, le suddette prescrizioni

trovano applicazione anche per i contratti di fornitura e per gli impianti e le opere strumentali all'erogazione del SII esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Il Regolamento è da ritenersi parte integrante di ogni contratto di fornitura del servizio idrico, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'Utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o allorché ne faccia espressa richiesta; il Regolamento è, comunque, consultabile e reperibile tramite il sito internet del Gestore, il sito internet dell'Ufficio d'Ambito e gli sportelli aziendali.
4. Eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento, determinate da cogenti prescrizioni normative, regolamentari o da provvedimenti delle Autorità competenti, si intendono implicitamente recepite ed obbligatorie dalla data di entrata in vigore ivi indicata, ancorché non espressamente e tempestivamente recepite dal presente Regolamento, fermo restando l'obbligo, da parte del Gestore, di darne agli utenti adeguata comunicazione, mediante lettera o avviso in bolletta, qualora attinenti alle condizioni di fornitura, le quali - a fronte delle intervenute modifiche - sono da considerarsi automaticamente recepite nei singoli contratti di somministrazione. Parimenti, si intendono implicitamente abrogate le clausole del Regolamento che risultino incompatibili con le prescrizioni di cui sopra.
5. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona ed acquisito il parere favorevole dalla Conferenza dei Comuni, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona; il contenuto del medesimo è da ritenersi sostitutivo ed abrogativo dei Regolamenti attualmente in vigore disciplinanti la medesima materia.
6. Le eventuali variazioni al presente Regolamento, anche su proposta del Gestore, dovranno essere approvate dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona o comunicate al medesimo, qualora le stesse rientrino nella fattispecie di cui al comma 4.
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni specificatamente previste dalla vigente normativa penale, civile e ambientale, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali".
8. L'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24.11.1981, n. 689 con le modalità e nelle forme previste dalla medesima Legge.

Articolo 5 - Diritto applicabile

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le vigenti norme di legge, settoriali e generali.

Articolo 6 - Risoluzione extragiudiziale delle controversie e Foro competente

1. In caso di dissenso in merito all'esecuzione, interpretazione del contratto di somministrazione o per qualunque controversia inerente ad esso o al servizio erogato (SII), i contraenti potranno esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto. L'Utente ha diritto ad attivare le procedure di conciliazione e di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui alla Carta dei Servizi, tra cui, a titolo esemplificativo, la procedura di conciliazione paritetica, i cui presupposti e le cui modalità di svolgimento sono disciplinati dal regolamento allegato alla Carta dei Servizi, nonché il Servizio di

Conciliazione, gestito da Acquirente Unico S.p.A. per conto dell'Autorità (ARERA). Le procedure e le modalità per usufruire delle predette procedure sono esplicitate nella Carta dei Servizi e nell'informativa fornita dal Gestore sul sito internet aziendale o reperibile presso gli sportelli aziendali.

2. In ogni caso, il Foro Competente sarà esclusivamente quello di Cremona.

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali dell'Utente da parte del Gestore avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Il Gestore, con la sottoscrizione del contratto di cui all'art. 28 (Sottoscrizione del contratto e modalità di trasmissione delle istanze contrattuali) del presente Regolamento, consegnerà all'Utente specifica informativa relativa al trattamento dei dati personali.
3. Il conferimento dei dati è essenziale ai fini dell'identificazione del contraente, nonché per la stipula del contratto di somministrazione e per la successiva gestione del discendente rapporto negoziale, il quale non potrebbe trovare corretto adempimento in carenza, o parziale difetto, delle informazioni necessarie.

Articolo 8 - Uso razionale e corretto dell'acqua

1. Il Gestore è consapevole che la risorsa idrica è da intendersi come un patrimonio collettivo, bisognoso di tutela, dal punto di vista qualitativo e quantitativo; la tutela di tale bene deve essere affrontata non solo come una questione ambientale, ma anche come un elemento essenziale per uno sviluppo economico e sociale sostenibile.
2. Il Gestore, pertanto, attua rigorosi controlli sulla qualità dell'acqua erogata, politiche di gestione tese a ridurre al minimo le perdite nella rete idrica e, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, campagne di sensibilizzazione finalizzate alla promozione di una "cultura dell'acqua" che faccia comprendere l'importanza di attuare comportamenti "virtuosi" volti al risparmio idrico. A tal fine, svolge attività di ricerca programmata delle perdite, di ottimizzazione della pressione di rete, di bonifica di reti obsolete e favorisce l'installazione di impianti che riducano lo spreco di acqua, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano d'Ambito.
3. Parimenti, nell'ambito del convogliamento e del trattamento delle acque reflue, il Gestore è impegnato a svolgere i servizi applicando le migliori tecniche, nel pieno rispetto della normativa vigente e favorendo la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, con particolare riferimento alla ricerca delle perdite lungo la rete e delle infiltrazioni di acque parassite.
4. L'Utente si impegna ad utilizzare l'acqua per soddisfare le proprie necessità, adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa e a favorire il riutilizzo della stessa, ove possibile, nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento. Allo stesso modo, l'Utente si impegna a fruire del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui, nel rispetto delle norme vigenti e del presente Regolamento.
5. I titolari di insediamenti produttivi sono tenuti a rispettare, qualunque sia il sistema di smaltimento fognario adottato, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua indicati nel presente articolo e contenuti nella normativa vigente in materia. In particolare, essi dovranno:

- attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico, in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti, per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea soprattutto dal punto di vista della qualità;
 - ridurre, ove ciò sia possibile, l'approvvigionamento idrico ricorrendo al riutilizzo delle acque;
 - controllare la funzionalità delle reti di scarico. Le reti fognarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai tipi diversi di liquami adottati allo scarico; nelle progettazioni dovrà anche essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate; dovrà essere evitato l'inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche sia della rete idrografica; dovranno anche essere predisposti adeguati sistemi di sicurezza sulle reti, atti ad avviare tempestivamente all'inconveniente di un'accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione.
6. Il Gestore, oltre al controllo sul rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, svolge funzioni di indirizzo e di consulenza nei confronti degli insediamenti produttivi allacciati alla pubblica fognatura e fornisce l'assistenza necessaria volta a conseguire l'uso ottimale della risorsa idrica, commisurato alle sue reali disponibilità.
 7. Il Gestore si impegna, altresì, a promuovere sul territorio gestito l'uso consapevole della risorsa attraverso lo sviluppo della formazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado, la promozione dell'utilizzo a scopi irrigui di pozzi di prima falda, la promozione delle Case dell'Acqua ed il sostegno ad attività volte alla tutela e alla promozione della risorsa idrica.

Articolo 9 - Piani urbanistici attuativi: opere di urbanizzazione-realizzazione delle reti e/o impianti di distribuzione idrica e fognaria

1. I Piani Urbanistici Attuativi (PUA) sono gli strumenti urbanistici di dettaglio, finalizzati a dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e riqualificazione, disposti dai Piani Urbanistici Comunali; tra gli stessi, a titolo esemplificativo, si annoverano i Peep (Piano edilizia economica popolare), Piruea (Piano Integrato di Riqualificazione Urbanistica ed Ambientale), PP (piano particolareggiato) e PdR (Piani di recupero), di iniziativa pubblica e/o privata.
2. Fermo restando il disposto di cui all'art. 8, comma 5, della Convenzione di Gestione, i portatori di iniziative, nei Comuni appartenenti all'Ambito, che contemplino opere relative al SII in cessione, si impegnano a realizzarle a proprio carico, con caratteristiche di funzionalità, secondo le prescrizioni fornite dal Gestore.
3. In particolare, le opere inerenti al SII devono essere soggette al parere di conformità tecnica da parte del Gestore, il quale rilascia parere tecnico preventivo, obbligatorio e vincolante, relativamente a progetti concernenti la realizzazione di reti idriche e di fognatura, preliminarmente alla presa in carico delle stesse.
4. La procedura per richiedere il parere tecnico preventivo prevede che i portatori di interessi effettuino la compilazione della modulistica reperibile sul sito del Gestore o presso gli sportelli aziendali, trasmettendo i documenti ivi richiesti. Il Gestore, nel caso della rete fognaria, procede successivamente a verificare la congruità con le linee guida riportate nel documento contenente le specifiche tecniche per la realizzazione delle opere di fognatura in gestione, reperibile con le modalità predette.

5. Una volta trasmesso il parere tecnico preventivo, corredato delle tavole approvate dal Gestore, quest'ultimo procede con la fatturazione degli oneri di istruttoria tecnica, secondo quanto previsto nel Prezzario allegato al presente Regolamento.
6. Il portatore di interessi è tenuto a comunicare per tempo al Gestore la data prevista di inizio dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione.
7. In ordine alle modalità di trasmissione della documentazione e comunicazione di cui sopra potranno essere utilizzati i canali indicati nella Carta dei Servizi.
8. La procedura per richiedere la verifica tecnica funzionale delle opere di urbanizzazione realizzate dal lottizzante - e oggetto di collaudo da parte del Comune - prevede, anche in questo caso, che i portatori di interessi effettuino la compilazione della modulistica reperibile sul sito del Gestore, trasmettendo i documenti ivi richiesti. Il Gestore pianifica e svolge una o più visite in cantiere, al fine di accertare la rispondenza delle opere realizzate con quanto previsto in progetto.
9. Una volta terminati i lavori, il Gestore procede alla consuntivazione dei costi relativi alle attività svolte e trasmette l'esito delle verifiche tecniche funzionali al lottizzante e al Comune di competenza, unitamente all'indicazione dei costi da fatturare secondo il Prezzario allegato al presente Regolamento.
10. La suddetta presa in carico e conseguente gestione di tali beni avrà luogo previa acquisizione degli stessi da parte dell'Ente competente in ambito territoriale, corredata da apposito collaudo conclusosi con esito positivo, in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori.

Articolo 10 - Corrispettivo del servizio idrico integrato

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica, del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché dei costi della Regolazione locale e nazionale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.
2. Il metodo di calcolo e le diverse componenti tariffarie sono definite nelle sue linee generali dall'Autorità nazionale (ARERA) e declinate in sede locale dagli Enti di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali.
3. Le specificità afferenti agli aspetti tariffari ed al servizio di fatturazione sono contemplate nella sezione IV (Tariffe e fatturazione).

SEZIONE II - SERVIZIO ACQUEDOTTO

TITOLO I: OGGETTO E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 11 - Oggetto

1. Il Gestore espleta il servizio di acquedotto, come meglio definito all'art. 1 (Definizioni) del presente Regolamento.
2. La presente sezione del Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di fornitura di acqua potabile, stabilendone le condizioni di accesso da parte dell'Utente; nonché gli obblighi e i diritti derivanti dalla sottoscrizione del contratto, che le parti - Utente e Gestore - sono tenute a rispettare per tutta la vigenza contrattuale.
3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento sono da considerarsi integrate da quanto prescritto e disciplinato dalla Carta dei Servizi, dal contratto di fornitura e dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, nonché dai provvedimenti adottati dalle competenti Autorità.
4. Il Gestore fornisce il servizio di acquedotto ai richiedenti nei limiti dell'estensione e delle potenzialità delle reti e degli impianti gestiti, conformemente a quanto previsto nel Piano d'Ambito e sue eventuali variazioni.
5. Il Gestore garantisce che l'acqua erogata abbia caratteristiche chimico-fisiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea per il consumo umano (acqua potabile), nel rispetto delle normative vigenti.
6. In presenza di apposita rete di distribuzione possono essere, altresì, concesse - nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta - forniture d'acqua non potabile, esclusivamente per usi per i quali non è richiesta la caratteristica di potabilità, nel rispetto degli elementi qualitativi e quantitativi del Piano d'Ambito e del Piano di Tutela delle Acque. Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall'Utente nel contratto di fornitura.
7. Il servizio di acquedotto è fornito in modo continuativo, con le modalità indicate nel presente Regolamento, nella Carta dei Servizi, nel Contratto di fornitura e secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Sono ammesse interruzioni della fornitura unicamente in caso di manutenzioni ordinarie, straordinarie sulla rete e sugli impianti di produzione, adduzione e distribuzione ovvero a cause di forza maggiore, tutte fattispecie comunque normate dal presente Regolamento e dalla Carta dei Servizi.

Articolo 12 - Tipologie di utenza (o "tipologie d'uso")

1. La vigente articolazione tariffaria stabilita dall'Autorità competente, consultabile sui siti Internet dell'Ufficio d'Ambito, del Gestore e reperibile in bolletta, prevede le seguenti tipologie di utenza o "tipologie d'uso":
 - a. **uso domestico: (residente, non residente, condominiale):** sono tali le forniture d'acqua per locali adibiti ad abitazione a carattere familiare, e loro pertinenze;
 - b. **uso non domestico**, cui sono riconducibili le seguenti sotto-tipologie:
 - **uso industriale:** sono tali le forniture d'acqua nei locali destinati ad attività industriali e per la produzione di beni;

- **uso artigianale e commerciale:** sono tali le forniture d'acqua nei locali destinati ad attività commerciale o artigianale;
 - **uso agricolo e zootecnico:** sono tali le forniture d'acqua destinata esclusivamente all'attività agricola o di allevamento di animali;
 - **uso pubblico non disalimentabile:** sono tali le forniture d'acqua per uso pubblico destinate a: a) ospedali e strutture ospedaliere; b) case di cura e di assistenza; c) presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza; d) carceri; e) istituti scolastici di ogni ordine e grado; f) eventuali ulteriori utenze pubbliche (che, comunque, svolgano un servizio necessario per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le "bocche antincendio");
 - **uso pubblico disalimentabile:** sono tali le forniture d'acqua per uso pubblico non riconducibili alla tipologia "uso pubblico non disalimentabile";
 - **altri usi - Case di riposo:** sono tali le forniture d'acqua destinate alle strutture adibite a case di riposo per anziani e alle residenze sanitarie e assistenziali per disabili;
 - **altri usi:** sono tali le forniture d'acqua non comprese nelle categorie precedenti.
2. Allorché all'Utenza finale, servita da un unico contatore, siano sottese diverse tipologie di utenza (a titolo esemplificativo, domestico, artigianale/commerciale, altri usi), il Gestore provvederà a classificarla secondo la tipologia di utenza prevalente.
 3. Allorché ad uno stesso punto di fornitura siano sottese diverse tipologie di utenza (a titolo esemplificativo, domestico, artigianale/commerciale, altri usi) ognuna dotata di proprio contatore, a ciascuna di esse verrà applicata la specifica tariffa, ferma restando l'applicazione alla fornitura destinata ai beni pertinenziali di cui all'art. 817 c.c. della medesima tipologia tariffaria del bene principale.
 4. L'Utente si impegna ad utilizzare l'acqua in conformità delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, nonché delle specifiche condizioni definite in fase di stipula contrattuale (ad esempio, potenzialità richiesta, categoria d'uso dichiarata), ferma restando l'osservanza delle vigenti disposizioni normative.
 5. È fatto divieto all'Utente l'utilizzo dell'acqua fornita in difformità alla tipologia d'uso dichiarata e definita nel contratto di fornitura; qualora venisse accertata la suddetta violazione, il Gestore ha diritto ad effettuare il ricalcolo dei corrispettivi fatturati, applicando la tariffaria corrispondente alla tipologia d'uso effettivamente accertata. In siffatta ipotesi, il Gestore si riserva la facoltà di procedere alla sospensione del servizio, nel caso in cui l'Utente non provveda nell'immediato a richiedere la variazione della tipologia d'uso di cui al contratto di fornitura.
 6. Qualora l'Utente intenda variare la tipologia d'uso dichiarata nel contratto di fornitura, lo stesso dovrà darne preventiva comunicazione al Gestore, al fine di modificare, qualora possibile ai sensi del presente Regolamento, il contratto in essere ed applicare la corrispondente tipologia tariffaria.
 7. Allorché l'Utente disponga di una fonte autonoma alternativa di approvvigionamento idrico (ad esempio, un pozzo privato), tale condizione dovrà essere indicata all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura. In tale caso, l'Utente deve sottostare a tutte le prescrizioni che il Gestore detterà per garantire la separazione e la non miscelazione tra acque pubbliche e private (a titolo esemplificativo, valvole a tre vie, disconnettori idraulici, etc.).

8. L'Utente deve riservare priorità all'impiego delle risorse per gli usi potabili e igienico-sanitari, collaborando con il Gestore per evitare sprechi.
9. Non è prevista una tipologia d'uso per fini irrigui (a titolo esemplificativo: l'innaffiamento di giardini ed orti); allorché l'Utente utilizzi l'acqua potabile anche per usi irrigui, il Gestore provvederà ad applicare all'intero volume idrico prelevato la tipologia tariffaria relativa alla tipologia d'uso contrattualizzata, ivi compresa la quota di fognatura e depurazione, qualora dovuta ai sensi dell'art. 40 comma 8 e dell'art. 69 del presente Regolamento. Nel caso in cui l'acqua derivata sia esclusivamente utilizzata per usi irrigui, il Gestore provvederà ad applicare all'intero volume erogato la tariffa relativa alla tipologia d'uso "altri usi" applicando, altresì, la quota di fognatura e depurazione.
10. In particolari periodi dell'anno e, comunque, in caso di scarsità della risorsa idrica e/o in caso di uso improprio della risorsa (ad esempio per innaffiamento, per lavaggio autovetture, ecc.) dovesse diminuire la disponibilità idrica complessiva, l'Utente dovrà - a seguito di comunicazione del Gestore - eliminare/ridurre tale uso, o trasferirlo nelle ore di minor richiesta, anche in assenza di apposite ordinanze comunali che lo obbligano in tal senso.
11. Il Gestore, in presenza di particolari esigenze, al fine di garantire le forniture destinate alle utenze pubbliche non disalimentabili e alle utenze domestiche, può sospendere in tutto o in parte la fornitura idrica alle altre categorie di utenza.

Articolo 13 - Bocche antincendio

1. Le derivazioni antincendio potranno essere concesse previo rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e, pertanto, la richiesta di allacciamento dovrà essere corredata dalla documentazione progettuale ivi prevista.
2. I lavori inerenti a tali derivazioni saranno eseguiti dal Gestore a spese del richiedente, secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito.
3. Le predette reti dovranno essere dotate di sistemi antiriflusso, atti a prevenire l'inquinamento da riflusso della rete pubblica di distribuzione dell'acqua potabile, secondo le prescrizioni di cui al presente Regolamento.
4. Ogni presa antincendio dovrà essere dotata di una saracinesca di intercettazione posizionata a monte del contatore; la saracinesca ed il contatore saranno posizionati al limite della proprietà.
5. Per quanto concerne l'individuazione del punto di consegna della fornitura, con le responsabilità e gli obblighi manutentivi ad esso connessi, si rinvia al disposto di cui all'art. 15.
6. Il Gestore provvederà a sigillare, in posizione aperta, la valvola di presa all'ingresso della proprietà, in modo da mantenere in pressione le tubazioni a valle della presa. La rete di distribuzione interna per gli usi idropotabili e la rete per le derivazioni antincendio devono essere isolate e indipendenti l'una dall'altra.

Bocche antincendio senza contatore

7. Attualmente, le bocche antincendio installate sono prevalentemente dotate di contatore.

8. Quelle che dovessero risultare sprovviste, verranno progressivamente munite di misuratore, laddove tecnicamente possibile. In tal caso, le opere idrauliche necessarie a tal fine verranno realizzate a spese del Gestore; di contro, resteranno a carico dell'Utente le opere murarie occorrenti per la realizzazione della nicchia di alloggiamento dell'organo di misura. A seguito dell'intervento tecnico, il Gestore provvederà a modificare le condizioni contrattuali.
9. Anche per tali manufatti, il punto di consegna è individuato secondo le prescrizioni di cui all'art. 15.

Uso in caso di incendio

10. L'Utente ha diritto di usufruire dell'acqua esclusivamente nei casi di incendio, utilizzando la quantità e la pressione consentite dalle condizioni speciali di tempo e di luogo e dello stato di funzionamento della condotta pubblica dalla quale essa deriva, senza responsabilità alcuna del Gestore circa l'azione e l'efficacia della bocca medesima.
11. In caso di presa antincendio senza contatore, le valvole di chiusura delle bocche antincendio, in derivazione all'interno della proprietà, sono sigillate dal Gestore. Pertanto, nell'eventualità di un incendio, l'Utente potrà, rompendone il sigillo, aprire e servirsene, con l'obbligo di darne avviso al Gestore entro 24 ore.
12. Il consumo idrico imputabile all'evento incendio non è soggetto ad alcuna tariffazione, previa presentazione da parte dell'Utente di idonea documentazione attestante l'utilizzo per incendio.
13. Il Gestore, in presenza di utilizzo dell'acqua in caso di incendio, deve essere immediatamente informato, al fine di rilevare tempestivamente la lettura del contatore, qualora lo stesso sia presente, ovvero provvedere alla nuova sigillatura degli impianti interni, nel caso di cui al precedente punto 10.

Uso in caso di verifica periodica

14. In caso di verifica periodica condotta dall'Utente, quest'ultimo dovrà trasmettere al Gestore la relativa comunicazione entro le 48 ore precedenti la verifica e comunicare l'avvenuto uso delle bocche antincendio entro le 48 ore successive, onde permettere i necessari controlli. Nel caso di impianti provvisti di contatore, l'Utente dovrà precisare le letture di inizio e fine prova, mediante comunicazione scritta al Gestore.
15. L'uso di acqua in caso di verifica periodica è soggetto a tariffazione.

Uso improprio o mancata comunicazione dell'uso

16. Qualora le valvole delle prese ancora sprovviste di contatore venissero aperte per un utilizzo non previsto (quindi diverso dall'uso antincendio), o in tutti i casi in cui l'Utente ometta di trasmettere formale comunicazione al Gestore in merito all'uso delle stesse (proprio od improprio), l'Utente sarà passibile di una penale pari a euro 600,00 (euro seicento/00), replicabile nell'arco dell'anno solare, ad ogni mancanza rilevata. La penale connessa all'uso improprio delle bocche antincendio sarà addebitata, con apposita voce, nella bolletta successiva al periodo in cui sono state rilevate le irregolarità.

17. L'Utente che fa uso improprio di una presa antincendio provvista di contatore è soggetto, oltre ad una penale pari ad euro 300,00 (euro trecento/00), all'addebito dell'acqua consumata alle tariffe d'eccedenza, compresi i canoni di fognatura e depurazione.
18. In caso di utilizzo improprio delle bocche antincendio il Gestore, oltre all'applicazione delle penali di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere alla sospensione del servizio, nonché di esercitare ogni azione connessa alla violazione riscontrata.

Articolo 14 - Diritto alla fornitura

1. Il Gestore è tenuto alla fornitura esclusivamente nelle zone (strade o piazze) servite dalla rete di distribuzione, previa verifica delle condizioni di cui al contratto di somministrazione e al presente Regolamento e salvo sussistano impedimenti di natura tecnica; il Gestore è sempre tenuto al rispetto della pianificazione d'Ambito vigente.
2. Fermo restando il disposto di cui all'art. 9 (Piani urbanistici attuativi: opere di urbanizzazione-realizzazione delle reti e/o impianti di distribuzione idrica e fognaria), le opere acquedottistiche, in quanto opere specialistiche, sono realizzate di norma dal Gestore, ricadendo sullo stesso la responsabilità di erogazione del servizio e la conseguente gestione/manutenzione della rete pubblica.
3. Allorché non si possano soddisfare richieste di fornitura in aree già servite da reti acquedottistiche in conseguenza di cambi di destinazione d'uso o di interventi di trasformazione urbanistica non rientranti nella pianificazione d'ambito, le opere di adeguamento sono a totale carico dei soggetti attuatori degli interventi.
4. Gli interventi di potenziamento di reti ed impianti in aree già servite e caratterizzate da carenze strutturali, qualora previsti nella pianificazione d'Ambito, sono a carico del Gestore. È onere dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti attuatori verificare, in contraddittorio con il Gestore, la coerenza tra gli strumenti di pianificazione urbanistica e la pianificazione d'ambito vigente.
5. Comunque, in entrambi i casi, gli interventi sono realizzati secondo quanto previsto dai documenti allegati al Piano d'Ambito.
6. Nelle aree non servite da rete di distribuzione e per le quali il Piano d'Ambito non preveda interventi di estensione o potenziamento, il Gestore realizza le opere necessarie alla fornitura del servizio a carico del richiedente, secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito.

Articolo 15 - Modalità di fornitura e punto di consegna

1. Il Gestore fornisce acqua potabile nel rispetto delle disposizioni in materia, ivi compresa la vigente normativa in materia di risparmio idrico, nonché entro i limiti di potenzialità dei propri impianti e delle condizioni tecniche esistenti.
2. La fornitura d'acqua è effettuata di norma a deflusso libero; il volume erogato è misurato mediante il posizionamento di un contatore.
3. La pressione minima è garantita in 5 m di colonna d'acqua, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Per gli edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati (siano tali edifici non conformi, anche se sanati, o in deroga) il

sollevamento eventualmente necessario sarà a carico dell'Utente. I dispositivi di sollevamento eventualmente installati dai privati devono essere idraulicamente sconnessi dalla rete di distribuzione.

4. Il carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale non sarà superiore a 70 m in colonna d'acqua, salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto di fornitura.
5. Qualora si rilevino condizioni di installazione a valle del contatore non rispondenti a quanto indicato dal presente Regolamento, la fornitura del servizio può non essere concessa oppure può essere sospesa, a discrezione del Gestore.
6. Ogni immobile sarà servito da una sola derivazione dalla rete pubblica, ancorché siano installati diversi contatori, salvo sussistano particolari condizioni tecnico-impiantistiche che verranno valutate dal Gestore.
7. Il punto di consegna dell'acquedotto (per tutte le tipologie d'uso esistenti) è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico (rete pubblica) si collega all'impianto o agli impianti dell'Utente finale, corrispondente alla rete idrica (con eventuali annessi manufatti) ricadente in proprietà privata.
8. Specificatamente il suddetto punto di consegna è identificato dal punto di confine tra la rete acquedottistica pubblica (condotta insistente su suolo pubblico) e l'impianto interno privato (rete idrica ubicata in proprietà privata); pertanto, il Gestore è responsabile, anche in termini manutentivi, solo ed esclusivamente delle opere ubicate a monte del predetto punto di consegna.
9. Allorché il contatore sia installato sul punto di consegna di cui ai commi precedenti, il limite di responsabilità del Gestore è rappresentato dal contatore stesso.
10. Nel caso in cui il contatore sia ubicato in proprietà privata, il punto di consegna è esclusivamente identificato secondo il disposto di cui ai commi 7 e 8;
11. Le prescrizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle utenze centralizzate (utenza condominiale) e utenze raggruppate.
12. Il Gestore è tenuto ad eseguire i soli interventi in proprietà pubblica. Tuttavia, ferma restando l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi precedenti, ivi comprese le prescrizioni attinenti all'individuazione del punto di consegna, al fine di perseguire il contenimento delle perdite idriche ed assicurare il corretto espletamento del servizio, garantendone la piena funzionalità, laddove l'utente finale non intervenga per porre rimedio alla suddetta perdita, il Gestore - con esclusivo riferimento al solo servizio acquedotto - procederà ad eseguire, con costi a proprio carico, gli interventi di ripristino relativi alla rete idrica ubicata in proprietà privata esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
 - a) il contatore sia ubicato in proprietà privata (pertanto, collocato a valle del punto di consegna) e la perdita idrica sia determinata dalla rottura/lesione della rete ricadente in proprietà privata a monte del contatore;
 - b) la perdita idrica sia causata dalla rottura/lesione della rete ricadente in strade che, quantunque private, siano state dichiarate ad uso pubblico da parte dell'Ente territorialmente competente;
 - c) la perdita idrica sia determinata dalla rottura/lesione di una rete idrica che sia ubicata in proprietà privata e che sia a servizio di diverse e distinte proprietà.
13. Laddove non vi sia l'assenso dei privati interessati affinché il Gestore possa legittimamente intervenire presso le suddette proprietà o, laddove il privato non predisponga lo scavo necessario e propedeutico per la realizzazione dell'intervento di riparazione della perdita da parte del Gestore e/o, in tutti i casi, non metta quest'ultimo nelle condizioni di poter operare in tal senso, troverà applicazione il disposto di

cui al successivo comma 24 del presente articolo, ferma restando l'eventuale sospensione della fornitura, ai sensi e secondo termini e modalità previste all'articolo 19, comma 6.

14. In tutte le suddette fattispecie, il Gestore provvederà, altresì - laddove tecnicamente possibile - allo spostamento del contatore al limite di proprietà, ai sensi ed in conformità delle disposizioni di cui al presente Regolamento.
15. Il Gestore procederà alla riparazione della tubazione lesionata limitandosi ad effettuare gli interventi manutentivi atti alla sola eliminazione della perdita in atto, senza pertanto procedere al ripristino o sostituzione integrale della rete privata. A seguito del suddetto intervento di riparazione, il Gestore provvederà a ripristinare lo scavo previamente predisposto dal privato o, laddove richiesto/necessario dallo stesso Gestore, con conseguente riaddebito dei relativi costi. Rimane escluso, esulando dalla competenza e responsabilità del Gestore, ogni intervento atto al rifacimento di qualunque opera o manufatto che sia stato asportato, rimosso o lesionato in conseguenza e/o a causa dell'intervento atto alla riparazione della perdita idrica. La presente disposizione regolamentaria deroga all'onere di procedere al ripristino dello status quo ante, il quale rimarrà a carico della proprietà.
16. Con espresso riferimento alle ipotesi in cui sarà tecnicamente possibile lo spostamento del contatore, come previsto al precedente comma 14, il Gestore provvederà alla realizzazione degli interventi finalizzati al suddetto spostamento; restano a carico dell'utenza i costi di realizzazione del relativo alloggiamento (ubicazione e realizzazione della nicchia/pozzetto o cameretta ove collocare il contatore), in conformità al successivo comma 22.
17. In tutti i casi, il Gestore interverrà in proprietà privata, per porre rimedio alla perdita idrica, sino al confine con il muro perimetrale del fabbricato qualora il contatore sia posto all'interno del fabbricato stesso; qualunque intervento concernente le reti idriche private ubicate oltre il predetto confine e, pertanto, anche sullo stesso muro perimetrale dell'immobile - oltre che all'interno di ogni singola unità abitativa interessata - restano di esclusiva competenza della proprietà.
18. Allorché la lesione determinante la perdita idrica sia imputabile a negligenza, imperizia dell'utenza o, comunque, sia causalmente connessa ad attività dalla stessa svolte (a titolo esemplificativo, scavi, collocazione/realizzazione - sopra la rete - di opere o manufatti), il ripristino potrà essere eseguito dal gestore, ma i costi di intervento verranno interamente imputati alla proprietà.
19. Il gestore non potrà ritenersi in alcun modo responsabile dei danni, diretti od indiretti, causati alla proprietà o a soggetti terzi, causalmente connessi alla perdita idrica verificatasi a valle del punto di consegna o comunque allorché la stessa sia riconducibile alle fattispecie di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del comma 12.
20. La proprietà del contatore, indipendentemente dall'ubicazione dello stesso, permane in capo al Gestore, fermo restando gli obblighi di custodia (a carico dell'Utente) di cui all'art. 24.
21. Il diametro e la tipologia del contatore vengono stabiliti dal Gestore in base ai dati forniti dall'Utente, alla tipologia di fornitura ed alle esigenze tecniche; allorché il contatore installato non risultasse adeguato al consumo per errate indicazioni, il Gestore potrà effettuare la sostituzione a spese dell'Utente stesso, con conseguente eventuale modifica del contratto.
22. I contatori saranno di norma collocati sul punto di consegna di cui al comma 6; la posa del contatore è subordinata alla realizzazione di un idoneo alloggiamento (nicchia esterna o, in subordine, pozzetto) da realizzarsi a cura e spese dell'Utente, secondo le prescrizioni tecniche fornite dal Gestore. In caso di

realizzazione difforme da quanto prescritto, il Gestore potrà procedere alla modifica ed esecuzione delle opere con proprio personale, addebitando all'utenza la relativa spesa. Il manufatto di alloggiamento è di esclusiva pertinenza dell'utenza.

23. Qualora, in caso di nuovi allacciamenti o spostamenti di contatori preesistenti, divenga accertata l'impossibilità tecnica di posizionare il misuratore in un alloggiamento posto a confine con la proprietà pubblica, il Gestore si riserva la possibilità di valutare l'opportunità di installare il contatore in altra e diversa ubicazione, posizionando di conseguenza un organo di intercettazione al limite di proprietà; qualunque onere, autorizzazione o eventuale servitù, necessari alla realizzazione della tubazione di collegamento tra l'organo di intercettazione ed il contatore, è di esclusiva pertinenza dell'Utente.
24. Al di fuori delle circostanze e fattispecie di carattere eccezionale di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del comma 12, resta salvo il principio secondo il quale la manutenzione ordinaria e straordinaria e il ripristino della rete idrica (con eventuali annessi manufatti) ubicata a valle del punto di consegna di cui al comma 6, sono - ad eccezione del contatore - di esclusiva competenza dell'utenza servita, la quale dovrà comunque attenersi alle prescrizioni tecniche del Gestore; eventuali danni causati dalla suddetta tubazione alla proprietà presso cui è ubicata, al Gestore o a soggetti terzi, sono imputabili alla sola utenza.
25. In presenza di perdite idriche in proprietà privata, anche se a monte del misuratore, il Gestore, al fine di assicurare il corretto espletamento del servizio idrico, evitare gli sprechi, in pregio e virtù delle disposizioni vigenti in materia, oltreché per garantire la funzionalità del servizio pubblico e poter contabilizzare la stessa perdita - provvederà, laddove possibile, a spostare il contatore al confine tra la proprietà pubblica e la proprietà privata. Si applicano le medesime disposizioni di cui ai commi precedenti con riferimento alle attività di riparazione della perdita e il compimento di tutte le ulteriori opere ed attività di ripristino della proprietà privata.
26. Le spese sostenute per sopralluoghi, riparazioni o modifiche degli impianti e degli apparecchi di proprietà del Gestore, compresi i costi sostenuti per sostituzioni o riparazioni dovute al gelo, sono a carico dell'Utente qualora la necessità di intervento sia determinato da incuria o responsabilità dello stesso.
27. Nei casi di cui al comma 18, laddove l'intervento di riparazione venga, comunque, eseguito dal Gestore, quest'ultimo provvederà a richiedere il pagamento delle spese sostenute e delle prestazioni eseguite con l'emissione di apposito documento di fatturazione nei confronti dell'utenza interessata dalla realizzazione delle attività ivi contemplate.
28. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, le contestazioni in merito a pressione, quantità e qualità dell'acqua avranno come punto di misura e controllo la derivazione concessa fino al punto di consegna. Sono escluse dalle prescrizioni di cui ai commi precedenti, ivi incluso il comma 6, le reti idriche pubbliche, atte all'erogazione del SII, di proprietà del Gestore ed incidenti in proprietà privata a fronte di una servitù formale o "di fatto".

Articolo 16 - Qualità e destinazione dell'acqua

1. Ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 15 (Modalità di fornitura e punto di consegna) del presente Regolamento, il Gestore garantisce che la qualità dell'acqua potabile fornita è conforme alla normativa vigente.

2. L'acqua si intende erogata esclusivamente per gli usi previsti dal contratto, nel luogo ivi indicato. Non può essere utilizzata in locali e ambienti diversi, per natura e ubicazione, da quelli contrattualmente definiti.

Articolo 17 - Divieto di subfornitura

1. L'Utente non potrà, sotto qualsiasi forma, trasferire o cedere acqua a terzi tramite derivazioni o altri metodi di consegna. Al verificarsi delle suddette ipotesi il Gestore si riserva la facoltà di risolvere il contratto o sospendere la fornitura, previa preliminare comunicazione.
2. Il Gestore provvederà, in tal caso, all'applicazione di una penale pari ad euro 800,00 (euro ottocento/00).

Articolo 18 - Pressione e portata

1. Ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 15 (Modalità di fornitura e punto di consegna) del presente Regolamento, la pressione ai punti di consegna e le portate sono quelle consentite dalla rete esistente e possono subire limitazioni o sospensioni a causa di lavori o per cause di forza maggiore. Le procedure cui è tenuto il Gestore nei casi di disservizio e le tutele a garanzia dell'Utente, sono specificate nella Carta del Servizio.
2. Il Gestore si riserva di procedere a variazioni di pressione nel punto di consegna per esigenze di efficienza complessiva del servizio. Qualora tali variazioni, compatibilmente con gli obiettivi fissati dal Piano d'Ambito, siano definitive e possano comportare significative modifiche alle condizioni di erogazione preesistenti, l'informazione verrà tempestivamente fornita agli utenti, sia in forma scritta sia attraverso il sito internet del Gestore, affinché gli stessi possano disporre del tempo necessario all'eventuale adeguamento, a loro cura e spese, degli impianti interni al nuovo regime di pressione. Il Gestore non può ritenersi in alcun modo responsabile dei guasti o malfunzionamenti che possano derivare agli impianti interni, in conseguenza del loro mancato adeguamento alle variate condizioni di erogazione; qualunque ripristino o riparazione dei suddetti impianti saranno, pertanto, a cura e carico dei singoli utenti.

Articolo 19 - Interruzione, sospensione o diminuzione della fornitura ed interventi sulle reti

1. Ferme restando le ipotesi di sospensione conseguenti ad inadempimenti contrattuali, ivi compreso l'eventuale stato di morosità, il Gestore potrà sospendere o limitare la fornitura per cause di forza maggiore, per ragioni di carattere tecnico o per la necessità di effettuare interventi (manutenzioni, modifiche, ampliamenti) sulla rete e sugli impianti.
2. Il Gestore si impegna a provvedere, con la maggiore sollecitudine possibile, a rimuovere le cause della sospensione o diminuzione della fornitura, secondo quanto previsto nella Carta dei Servizi.
3. Il Gestore non assume responsabilità per danni a cose derivanti da interruzioni, sospensioni o diminuzioni della fornitura determinati da fatti ad esso non imputabili quali, a titolo esemplificativo, caso fortuito, forza maggiore, fatto di terzi, scioperi, atti dell'Autorità, nonché da oggettive esigenze di servizio quali manutenzioni, modifiche o ampliamenti della rete e degli impianti. In tali casi, l'Utente non potrà pretendere alcun abbuono, indennizzo, risarcimento di danni o rimborso di spese.

4. Il Gestore, in particolare, non può ritenersi responsabile e non è tenuto a corrispondere alcun indennizzo per danni conseguenti a:
- interruzione o limitazione della fornitura senza preavviso nei casi di pericolo;
 - interruzione o limitazione della fornitura senza preavviso dovuta ad impossibilità involontaria ed impreveduta per particolari fattispecie quali, a titolo esemplificativo, quelle di cui al precedente comma 3;
 - interruzione programmata della fornitura, con adeguato preavviso, dovuta ad esigenze tecnico operative del Gestore; il preavviso verrà comunicato con idonei mezzi di comunicazione, come definito nella Carta dei Servizi;
 - sospensione/limitazione della fornitura, con le modalità di cui alla Carta dei Servizi, successivamente all'invio di un sollecito di pagamento e preavviso di sospensione nei termini minimi di cui dalla Carta medesima;
 - perdite di acqua o guasti agli impianti ricadenti in proprietà privata o, comunque, nei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 7, a valle del punto di consegna;
 - verifiche di organismi deputati, per legge, all'accertamento sugli impianti, quali a titolo esemplificativo, Agenzia di tutela della salute, Comando dei Vigili del Fuoco, che dimostrassero non idonei gli impianti interni per l'uso della fornitura richiesta.
5. Ferme restando le altre ipotesi specificatamente disciplinate dal presente Regolamento, il Gestore si riserva di sospendere e/o disattivare la fornitura qualora l'Utente abbia rimosso il sigillo della saracinesca di monte, al fine di sostituire privatamente il contatore con un altro misuratore od apportare modifiche al gruppo contatore.
6. Il Gestore si riserva di sospendere la fornitura, previo invio della lettera di diffida, allorché l'Utente non provveda a ripristinare le condizioni di regolarità e sicurezza della fornitura nei seguenti casi:
- a) l'impianto e il contatore risultano collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza autorizzazione del Gestore e l'Utente non intenda provvedere, in modo comprovato, alla sistemazione in conformità alle prescrizioni del Gestore stesso;
 - b) l'impianto e il contatore risultino, per incrementi di portata non autorizzati, entrambi o singolarmente inadeguati da un punto di vista dimensionale;
 - c) venga impedito l'accesso al personale del Gestore o al personale da questo autorizzato, munito di tesserino di riconoscimento, per la lettura del contatore o per ogni verifica ritenuta opportuna;
 - d) vengano impedito modifiche agli impianti del Gestore o ai manufatti privati, a seguito di motivate ragioni tecniche da parte del Gestore.
 - e) l'utenza non provveda a ripristinare l'impianto interno, come meglio definito dall'art.15 (Modalità di fornitura e punto di consegna), allorché si verificano perdite idriche a valle o monte del contatore fino al punto di consegna (qualora il misuratore sia ubicato in proprietà privata).

Articolo 20 - Modifiche alle condizioni di fornitura e facoltà di recesso

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 4 (Ambito di efficacia del Regolamento), comma 4, il Gestore - al fine di razionalizzare o migliorare il servizio - si riserva, previa decisione dell'Autorità competente, la

facoltà di modificare e/o integrare le condizioni di fornitura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, dandone adeguata comunicazione all'Utente, mediante lettera o avviso in bolletta.

2. Nel caso di modifica delle condizioni o caratteristiche di fornitura, all'Utente è attribuita la facoltà di recesso, da esercitarsi, per iscritto, mediante lettera raccomandata o a mezzo e-mail/PEC inviata alla Posta Elettronica Certificata (PEC) del Gestore, entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della relativa comunicazione. In mancanza della dichiarazione di recesso, le variazioni di cui ai commi precedenti si intendono implicitamente approvate dall'Utente.

Articolo 21 - Misure e controlli

1. La lettura dei misuratori (raccolta delle misure di utenza) viene effettuata tramite persone a ciò incaricate dal Gestore, munite di distintivo o tessera di riconoscimento, con la periodicità dallo stesso stabilita, conformemente alla Carta dei Servizi e alla vigente normativa in materia.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 24 (Proprietà e manutenzione del contatore), l'Utente è tenuto a consentire agli incaricati del Gestore, muniti di distintivo o tessera di riconoscimento, l'accesso alla proprietà per ogni esigenza di servizio.
3. Le suddette esigenze, laddove dovessero comportare l'accesso in proprietà privata, verranno rese note all'utenza, a mezzo debita comunicazione anche per vie brevi (e-mail, telefonata), in modo da avere certezza dell'identità del soggetto deputato ad accedere all'abitazione privata per conto del Gestore.
4. In nessun caso potranno essere vantate nei confronti del Gestore richieste di risarcimento per eventuali truffe o eventi e/o condotte dannose a carico dell'utenza, verificatisi a causa di terzi.
5. Qualora si verificassero anomalie tecniche che possano pregiudicare la qualità del servizio reso, arrecare danni al Gestore o a soggetti terzi o determinare pericolo all'incolumità pubblica, l'Utente - previa richiesta del Gestore - riconosce al personale, interno o esterno, da questi preposto a tal fine, munito di apposito tesserino di riconoscimento, la facoltà di accedere alla proprietà privata, al fine di eseguire le normali operazioni di servizio quali, ad esempio, l'ispezione delle condotte per la verifica degli allacciamenti, la riparazione di eventuali guasti nelle condutture di proprietà del Gestore. Allorché sia impedito al Gestore l'accesso o sia dallo stesso rilevata un'anomalia o malfunzionamento dell'impianto interno per cui l'Utente non provveda al ripristino della sua funzionalità, il Gestore si riserva la facoltà di sospendere la fornitura fintanto che l'Utente non effettui le dovute manutenzioni.

TITOLO II: NORME TECNICHE PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO

Articolo 22 - Obbligatorietà dell'allacciamento alla rete acquedottistica

1. Ogni edificio deve essere allacciato al pubblico acquedotto.
2. L'utilizzo, ad uso potabile, di una diversa fonte di attingimento è consentito solo ove non sia possibile, ai sensi del comma 4, usufruire del locale servizio idrico di acquedotto; in siffatta ipotesi e ferme restando le vigenti disposizioni in materia di autorizzazioni, permessi e concessioni, sono consentiti altri modi di approvvigionamento, previo eventuale idoneo trattamento di potabilizzazione, da effettuarsi a cura e spese del titolare della derivazione.

3. Per le fonti di approvvigionamento di acqua potabile private, esistenti ed attive, laddove esista la possibilità di allacciamento al pubblico acquedotto e il titolare della derivazione non provveda spontaneamente, il Sindaco potrà procedere, mediante ordinanza, ad ingiungere all'interessato l'obbligo di allacciamento al pubblico servizio. Laddove il privato non procedesse con l'allacciamento, il Sindaco potrà intimare la cessazione del prelievo privato.
4. L'obbligo di allaccio di cui al comma 1 si applica in caso di distanza, intesa come tracciato minimo tecnicamente realizzabile, tra il confine della proprietà da allacciare e la rete acquedottistica inferiore o uguale a 50 metri. Eventuali deroghe potranno essere concesse a fronte dell'impossibilità tecnica di realizzare l'allacciamento, da valutarsi a cura del Gestore e ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1033 e ss. del Codice civile.
5. Relativamente alla disciplina attinente all'approvvigionamento da fonti diverse dalla rete pubblica acquedottistica, si rinvia, oltre alle vigenti disposizioni in materia, alle prescrizioni di cui all'art. 27 (Approvvigionamento idrico autonomo ed obbligo di installazione del contatore e della valvola antiriflusso).
6. Ad ogni modo, laddove il privato, a seguito allacciamento alla rete acquedottistica pubblica, determini di mantenere anche il prelievo privato, dovrà installare, a propria cura e spese, un disconnettore idraulico, al fine di tenere separate le due reti. In caso di inosservanza delle suddette prescrizioni, il Gestore si riserva di individuare i provvedimenti necessari.

Articolo 22 bis - Modalità di realizzazione dell'allacciamento alla rete di distribuzione

1. Il Gestore realizza l'allaccio eseguendo i lavori di derivazione dalla tubazione stradale fino al punto di consegna, come meglio definito all'art. 15 (Modalità di fornitura e punto di consegna) del presente Regolamento.
2. Le spese per la realizzazione dell'allaccio sono a carico dell'Utente. A tal fine, il Gestore determinerà il relativo contributo di allacciamento in conformità alle prescrizioni di cui alla Carta dei Servizi.
3. Non è concesso il collegamento a tubazioni di allacciamento di altri utenti, ancorché collocate su strade pubbliche.
4. Nel caso di estensione, la tubazione da realizzare dovrà essere munita di terminale aggiuntivo, rispetto al punto di innesto dell'allacciamento, per l'installazione di idrante di testata per le operazioni di spurgo.
5. La posa delle tubazioni di allacciamento o di estensione rete per nuove lottizzazioni potrà essere realizzata solo dopo il tracciamento delle strade, la realizzazione delle massicciate stradali e dopo la posa (o l'esatto posizionamento) di tutte le unità di arredo urbano (aiuole, rondò, panchine, etc.), al fine di evitare lo spostamento successivo degli impianti. Nel caso di situazioni urbanistiche indefinite, il richiedente è il solo responsabile della posizione indicata al Gestore per l'esecuzione delle opere.
6. Allorché si richieda la fornitura idrica nelle vie pubbliche ove non esiste la condotta, il prolungamento della tubazione esistente risulta a carico del richiedente. Di norma, e fermo restando la valutazione della fattibilità ed opportunità tecnica, l'estensione della rete esistente è prevista fino alla metà dello sviluppo del fronte della sua proprietà sulla strada. Qualora, sulla base degli strumenti urbanistici, il richiedente

attesti che non siano previsti ulteriori insediamenti dopo il proprio, il prolungamento della tubazione potrà arrestarsi al limite della proprietà da servire, in coincidenza con l'allacciamento.

7. Salvo esplicita autorizzazione, non sono concessi allacciamenti su tubazioni con diametro minore o uguale a DN 65 mm (acciaio, ghisa, prfv) o De 75 mm (pvc, pead).
8. Ai sensi dell'articolo 157 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di realizzazione di reti ed impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio da parte degli Enti locali o di soggetti terzi, a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, il Gestore provvederà a formulare specifiche prescrizioni progettuali, costruttive, di controllo e direzione lavori e ad assumere la gestione delle opere in conformità dell'art. 9 (Piani urbanistici attuativi: opere di urbanizzazione-realizzazione delle reti e/o impianti di distribuzione idrica e fognaria) del presente Regolamento.

Articolo 23 - Contatori e sistemi antiriflusso

Installazione

1. Ogni immobile sarà servito da una sola derivazione dalla rete pubblica, ancorché siano installati diversi contatori, salvo condizioni tecnico-impiantistiche che verranno valutate dal Gestore. Richiamato quanto previsto dall'art. 15 (Modalità di fornitura e punto di consegna) del presente Regolamento, i contatori verranno collocati in aree di proprietà privata, in prossimità del confine con quelle pubbliche.
2. L'Utente e il Gestore sono tenuti al rispetto della vigente normativa in materia di risparmio idrico.
3. In caso di utenze raggruppate, servite da un'unica derivazione privata con misuratori posti all'interno delle singole unità abitative, il Gestore si riserva la facoltà di installare, a sue spese, un misuratore generale. Il suddetto misuratore generale non sarà soggetto a contratto, né determinerà in capo all'utenza alcun onere tariffario, in quanto mero strumento di controllo dei volumi effettivamente erogati dal Gestore in favore di tali utenze. L'Utente non potrà spostare il gruppo di misura e gli accessori collegati senza l'intervento del Gestore.
4. I contatori saranno installati normalmente:
 - a) In nicchia con sportello, realizzata dall'Utente rispettando misure nette interne fornite dal Gestore.

Il sistema di coibentazione dovrà ridurre al minimo il pericolo di gelo dell'acqua; il manufatto dovrà essere dotato di un sistema di smaltimento delle acque.

Il Gestore non può ritenersi in alcun modo responsabile dell'inidoneo dimensionamento della nicchia, salvo lo stesso non sia causalmente connesso con le misure fornite dal Gestore. Le misure indicate dal Gestore includono gli ingombri dei sistemi antiriflusso (valvola di non ritorno), installati dal Gestore in funzione della tipologia di utilizzo; escludono, invece, l'ingombro di eventuale altra strumentazione, quale, a titolo esemplificativo, i misuratori deputati alla contabilizzazione di gas, da posizionarsi - da parte dell'Utente - in adiacenza o in prossimità dell'alloggiamento. Per la responsabilità in ordine alla manutenzione e custodia della valvola di non ritorno si rinvia al comma 10 del presente articolo.
 - b) In casi particolari ed autorizzati dal Gestore, il contatore potrà essere alloggiato in pozzetto o cameretta realizzati direttamente dal richiedente, nel rispetto delle misure nette interne fornite dal Gestore, assumendone ogni conseguente responsabilità per quanto attiene al

dimensionamento e alla realizzazione di qualunque elemento portante. La sua copertura dovrà sempre prevedere uno sportellino leggero e facilmente apribile per le operazioni di lettura. Dovrà, inoltre, essere previsto un sistema di coibentazione per ridurre al minimo ogni pericolo di gelo dell'acqua. Anche in questo caso, il manufatto dovrà essere dotato di un sistema di smaltimento delle acque.

5. Qualora l'Utente effettuasse modifiche non autorizzate, tali da rendere difficoltosa l'attività manutentiva, le operazioni inerenti alla lettura, la sostituzione del contatore o la manutenzione della rete e/o dei manufatti di proprietà del Gestore, lo stesso potrà imporre la modifica dell'allacciamento o l'eliminazione delle modifiche non autorizzate a cura e a spese dell'Utente, fatta eccezione per i rialzi imposti dalla modifica del piano stradale pubblico.
6. Qualora venga accertata l'impossibilità di posizionare i misuratori in nicchia e/o pozzetto e fermo restando quanto previsto dall'art. 15 (Modalità di fornitura e punto di consegna) del presente Regolamento, il Gestore può valutare la possibilità di installazione in locali chiusi (cantine, sotterranei, etc.). In tal caso, il contatore verrà posto in adiacenza al muro frontale in apposito locale, che dovrà:
 - avere dimensioni secondo le specifiche fornite dal Gestore;
 - essere areato ed illuminato naturalmente;
 - essere pulito, derattizzato e deblattizzato;
 - non contenere contatori o cavi di energia elettrica;
 - non contenere contatori o tubazioni del Gas;
 - non contenere condotte di fognatura, braghe, sifoni, esalatori, serbatoi di alcun genere, caldaie, etc.;
 - non contenere apparecchiature private di trattamento acqua e/o sopraelevazione della pressione.
7. Il Gestore fornisce in uso all'Utente il contatore funzionante e conforme alla normativa vigente.
8. Si darà luogo alla posa del contatore solo dopo la predisposizione di idoneo alloggiamento secondo quanto previsto dal presente Regolamento. La manutenzione e la cura dell'alloggiamento spettano all'Utente, in qualità di proprietario dello stesso e custode del contatore ivi deposto.
9. I nuovi allacci dovranno essere realizzati inserendo a valle del contatore, esternamente al contatore stesso, una valvola di non ritorno, atta ad impedire il riflusso di acqua in rete pubblica, in caso di guasti o malfunzionamenti della parte di impianto di competenza dell'Utente.
10. La valvola di non ritorno, il cui costo, indicato nel contributo di allacciamento, è a carico dell'Utente, verrà installata dal Gestore e rimarrà, alla pari del contatore, in custodia al privato richiedente. Quest'ultimo, in termini di esclusività, è responsabile di eventuali malfunzionamenti od anomalie inficianti le suddette apparecchiature, nonché di eventuali danni causati dal riflusso d'acqua dall'impianto interno alla rete pubblica.

Rimozione o sostituzione

11. Il Gestore si riserva di procedere alla rimozione del contatore con blocco della valvola di derivazione in posizione chiusa o al taglio della presa, in esito alle procedure richieste per i casi specifici previsti dalla

regolamentazione vigente e dalla Carta dei Servizi, nei casi di mancata regolarizzazione del contratto o morosità.

12. Il Gestore provvederà alla sostituzione del contatore, per anomalie di funzionamento o in caso di sostituzione programmata dallo stesso Gestore, al fine di procedere ad un rinnovamento dei misuratori. Parimenti, il Gestore provvederà alla sostituzione del misuratore a fronte dell'istanza di verifica avanzata dall'Utente ai sensi dell'art. 37 (Consumi e verifica del misuratore) del presente Regolamento, con le modalità e le tempistiche di cui alla Carta dei Servizi.
13. La rimozione o sostituzione del contatore, ai sensi dei commi precedenti, sarà effettuata esclusivamente dal Gestore o da personale dallo stesso incaricato; all'atto della rimozione e/o sostituzione del contatore, viene redatto, su apposito modulo, il relativo verbale firmato dagli incaricati del Gestore e, ove possibile, dall'Utente. Copia del verbale è rilasciata all'Utente, laddove presente, in occasione dell'avvenuta rimozione/sostituzione o, in caso di assenza dello stesso, potrà essere richiesta al Gestore.
14. Allorché l'Utente non partecipi all'operazione di rimozione o sostituzione dello strumento di misura, nonostante il Gestore abbia posto lo stesso nelle condizioni di assistere al predetto intervento, comunicandogli data ed ora del medesimo (anche tramite avviso nella cassetta postale "personale" o - in caso di sostituzione massiva - avviso affisso in luogo pubblico/aperto al pubblico e/o in più punti della pubblica via interessata dalle operazioni di sostituzione), i valori dei consumi contabilizzati dal contatore al momento della rimozione, specificati nel verbale di intervento, saranno imputati all'utenza e conteggiati ai fini della fatturazione, fatto salvo il caso di rimozione del misuratore, ai sensi dell'art. 37 (Consumi e verifica del misuratore) del presente Regolamento.
15. Un'eventuale successiva reinstallazione del contatore, su richiesta di nuova fornitura, darà luogo al pagamento di un contributo di riattivazione, secondo quanto previsto dal Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito.
16. Qualora l'Utente provveda, di sua iniziativa e con propri mezzi, alla rimozione del contatore concesso in uso dal Gestore, con eventuale sostituzione dello stesso con altro strumento di misura, il Gestore procederà alla sospensione della fornitura, rimanendo esente da qualunque responsabilità in ordine ad eventuali anomalie o malfunzionamenti dello stesso.

Spostamento

17. Lo spostamento del contatore sarà effettuato unicamente dal Gestore su richiesta dell'intestatario del contratto di fornitura e previa accettazione del contributo di allacciamento redatto dal Gestore in conformità alla Carta dei Servizi. Qualora il richiedente non sia proprietario dell'immobile presso cui è attiva la fornitura, la relativa istanza dovrà essere presentata congiuntamente al titolare del diritto di proprietà. Gli oneri relativi allo spostamento sono interamente a carico del richiedente, secondo quanto previsto dal Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito.
Qualora il contatore venga a trovarsi in luogo pericoloso o sia ubicato in una posizione che renda impossibile o difficoltosa la raccolta del dato di misura o l'attività manutentiva o, comunque, sia stato installato con modalità difformi alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, il Gestore provvederà ad intimare l'utenza affinché la stessa proceda alle operazioni di spostamento e, nel caso in cui tale intervento non venga eseguito, si riserva di effettuare in proprio lo spostamento, addebitandone integralmente il costo all'Utente, secondo quanto previsto dal Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio

d'Ambito. Allorché non sia possibile effettuare la raccolta del dato di misura a fronte dell'ubicazione del contatore o delle caratteristiche della nicchia o pozzetto ove lo stesso è ubicato e l'utenza non provveda allo spostamento, il Gestore non può ritenersi responsabile della predetta omissione.

Guasti, malfunzionamenti e verifiche

18. Qualora l'Utente si accorga di irregolarità nel funzionamento del contatore, ivi compreso il blocco dello stesso, deve avvisare il Gestore, con le modalità e tempistiche di cui alla Carta dei Servizi, al fine di provvedere al suo ripristino.
19. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori sono a carico del Gestore, salvo i casi di danneggiamenti per dolo, colpa o negligenza dell'Utente.
20. Qualora il Gestore abbia provveduto alla rimozione dello strumento di misura, a seguito dell'istanza di verifica di cui all'art. 37 (Consumi e verifica del misuratore) del presente Regolamento, tale sostituzione verrà addebitata dell'Utenza allorché l'esito della verifica comprovi la regolarità del funzionamento dello strumento di misura.
21. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore o sbloccare in maniera forzata la valvola di derivazione piombata per morosità, determina l'applicazione di una penale, pari ad euro 800,00 (euro ottocento/00), nonché la sospensione e/o disattivazione del servizio, con conseguente azione giudiziaria nei confronti dell'Utente.
22. In ordine all'operazione di rimozione si applica il disposto di cui al paragrafo "Rimozione o sostituzione", comma 14.

Articolo 24 - Proprietà e manutenzione del contatore

1. I contatori, compresi gli organi connessi e la valvola di non ritorno, sono installati direttamente dal Gestore, il quale ne mantiene la proprietà. Gli stessi sono messi a disposizione dell'Utente, in capo al quale insiste il dovere di custodia, rimanendo responsabile della loro buona conservazione, della cura del regolare funzionamento e del dovere di riferire tempestivamente al Gestore eventuali anomalie di funzionamento o manomissioni.
2. L'Utente è tenuto a preservare lo strumento di misura, mediante la realizzazione di un'idonea nicchia, cameretta, pozzetto o altro luogo di alloggiamento ai sensi dell'art. 23 (Contatori e sistemi antiriflusso) del presente Regolamento, dal gelo od altra causa che ne possa determinare il malfunzionamento o la rottura.
3. Le eventuali spese per le operazioni di disgelo, per attività manutentive ed eventuali sostituzioni del misuratore o di organi connessi, che si rendessero necessarie per incuria dell'utenza, sono alla stessa imputabili.
4. Le operazioni di rimozione, spostamento e sostituzione sono effettuate con le modalità di cui all'art. 23.
5. L'Utente deve agevolare le operazioni di raccolta del dato di misura, omettendo comportamenti tali da determinare l'impossibilità o la difficoltà per il Gestore di procedere in tal senso. In particolare, l'utente deve garantire al Gestore o suo incaricato (gli operatori saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento) l'accesso – laddove il contatore trovasi ubicato in proprietà privata. Il contatore deve

essere – di fatto – raggiungibile e trovarsi in condizioni tali da permettere non solo la lettura dello stesso ma anche tutte le eventuali operazioni di sostituzione di competenza del Gestore.

6. Allorché l'utente, in difformità a quanto sopra, precluda o renda difficoltoso l'accesso al contatore per l'esecuzione della raccolta del dato di misura o per la sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante o la cui sostituzione sia imposta da cogenti disposizioni normative, il gestore ha facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., di risolvere il contratto di somministrazione, fermo restando il diritto ad agire per il risarcimento dell'eventuale danno subito; difatti, la mancata rilevazione del dato di misura o l'impossibilità di procedere alla sostituzione del misuratore precludono al Gestore la possibilità di espletare la prestazione contrattuale in conformità alle condizioni contrattuali di cui al presente regolamento e alla vigente normativa in materia.

Articolo 25 - Impianti e reti interni

1. È vietata, salvo esplicita autorizzazione del Gestore, l'aspirazione diretta dalla rete principale con impianti di sopraelevazione della pressione. In tali casi, l'Utente si approvvigionerà tramite vascone con saracinesca a galleggiante e preleverà l'acqua da inviare alle pompe di sollevamento da detto vascone. La saracinesca a galleggiante dovrà essere posta sopra lo scarico di troppo pieno.
2. L'Utente deve garantire il non ritorno dell'acqua dall'impianto interno alle tubazioni del Gestore, a mezzo di idonea strumentazione (valvole di non ritorno/antiriflusso), in conformità del disposto di cui all'art. 23 (Contatori e sistemi antiriflusso - paragrafo "Installazione") del presente Regolamento.
3. L'Utente è il solo responsabile della funzionalità, dell'integrità e del dimensionamento della rete interna e delle opere accessorie (autoclavi, vasconi di raccolta, pompe di spinta, impianti di trattamento privati, etc.), nonché della conformità di tali manufatti alla normativa in vigore.
4. Il Gestore non si assume nessuna responsabilità in merito alla rumorosità dell'impianto interno; in merito ad eventuali danni che potessero derivare a detto impianto per effetto di manovre di brusca apertura/chiusura degli apparecchi di utilizzazione; per danni derivanti da improvvise variazioni di pressione nella rete principale oltre il range di cui all'art. 15 (Modalità di fornitura e punto di consegna) del presente Regolamento.
5. È vietato il collegamento diretto delle tubazioni d'acqua ai condotti di fognatura o a qualsiasi altra apparecchiatura di trattamento dell'acqua medesima.
6. Nel caso in cui la tubazione alimenti vasche o serbatoi di accumulo, la bocca di alimentazione delle vasche e/o dei serbatoi dovrà situarsi a quota superiore a quella massima raggiungibile dall'acqua nel recipiente e munita di valvola di limitazione della portata, in modo che la stessa rientri nei limiti di portata del contatore installato.
7. La tubazione di alimentazione dei serbatoi non dovrà risultare collegata a condutture di distribuzione in discesa dai serbatoi medesimi; i bollitori ad accumulo dovranno essere obbligatoriamente dotati di valvola tarata per le sovrappressioni.
8. Le apparecchiature di trattamento dell'acqua, per ottenere acqua calda o per correggere alcuni parametri (addolcitori, de-ionizzatori, etc.), dovranno essere dotate di valvola di non ritorno o di disconnettore idraulico, in posizione accessibile per eventuali controlli ed ispezioni da parte del personale del Gestore.

9. Il punto di erogazione di tutti i servizi (lavabi, bagni, vasche, bidet, vasi di espansione, etc.) dovrà essere a quota superiore a quella del troppo pieno dei servizi stessi.
10. È vietata ogni derivazione a monte del contatore. Il Gestore perseguirà civilmente e penalmente gli utenti che realizzeranno tali opere.
11. In condizioni particolari di consumo, il Gestore si riserva la facoltà di installare strumenti di misura con idonee caratteristiche.
12. Nel caso di più unità immobiliari con rete distributiva privata unica, il Gestore - qualora non fosse tecnicamente possibile posizionare nei termini di cui all'art. 15 (punto di consegna) un misuratore in corrispondenza di ogni singola unità immobiliare - installerà un unico contatore generale (utenza centralizzata) ed emetterà una sola bolletta, in relazione ai consumi dallo stesso contabilizzati.
13. Ferma restando la normativa in materia, ogni unità immobiliare deve collocare, a sua cura e spese, un proprio contatore privato, al fine di una migliore suddivisione delle rispettive quote di competenza, in relazione ai consumi rilevati dal contatore generale. Il Gestore, salvo le ipotesi di cui alla vigente normativa di settore, non provvede alla lettura dei consumi riportati dal contatore privato in uso alle singole unità immobiliari. Allorché i volumi contabilizzati dal misuratore centralizzato divergano dalla somma dei consumi rilevati dai singoli contatori, l'utenza nulla può opporre in ordine all'imputabilità dei volumi rilevati dal contatore centralizzato, posto che i singoli misuratori, installati dal privato e di sua proprietà, risultano esclusivamente funzionali ad una migliore gestione della ripartizione interna dei consumi.
14. All'Utente competono la realizzazione, la manutenzione, le eventuali modifiche e l'esercizio dell'impianto interno secondo le normative vigenti.
15. L'Utente ha facoltà di provvedere, a propria cura e spese, a regolare la pressione dell'acqua secondo le proprie esigenze, mediante l'installazione di impianti di sollevamento o apparecchi di riduzione della pressione; tali opere devono essere realizzate in modo che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua, installando, a propria cura e spese, idonee valvole di non ritorno.
16. Il Gestore non può ritenersi in alcun modo responsabile in ordine a danni eventualmente cagionati all'impianto interno da malfunzionamenti imputabili alle suddette opere. L'Utente, invece, è da ritenersi responsabile dei danni eventualmente cagionati agli impianti e reti del Gestore per cause connesse all'utilizzo, al malfunzionamento o alla mancata installazione delle predette strumentazioni.

Perdite su impianti e reti interne

17. L'Utente è tenuto a monitorare l'andamento dei consumi e la funzionalità del proprio impianto interno, al fine di verificare l'eventuale presenza di perdite d'acqua causate da guasti alle reti e/o agli impianti e/o alle strumentazioni di sua proprietà, rimanendo interamente a suo carico l'eventuale danno derivante dalle suddette fattispecie, fermo restando il disposto di cui all'art. 34 (Perdite occulte) del presente Regolamento.
18. L'Utente è tenuto al ripristino immediato dei guasti riscontrati; in caso di inerzia dello stesso, il quale non proceda con il ripristino dell'integrità dell'impianto interno, il Gestore procederà alla sospensione della somministrazione idrica, al fine di garantire la piena funzionalità della rete pubblica e l'erogazione del servizio alla generalità delle utenze servite.

19. Sono, inoltre, da osservarsi le seguenti prescrizioni:

- le tubazioni degli impianti interni dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia;
- le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità adeguata, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto o a quota ad essi superiore;
- nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore;
- nessuna tubazione dell'impianto interno può sottopassare o essere posta entro tubazioni di scarico di acque reflue, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando, per accertate necessità, non sia possibile altrimenti, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo-guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Il tubo-guaina dovrà essere prolungato per due metri da ambo i lati dell'attraversamento e alle estremità dello stesso dovranno essere posizionati pozzetti di ispezione;
- nei punti bassi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. È opportuno, inoltre, installare un rubinetto di intercettazione alla base di ogni colonna montante;
- è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee. È, inoltre, vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi a cacciata per servizi igienici senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante;
- è vietato utilizzare l'impianto dell'acqua come elemento dispersore degli impianti elettrici di terra;
- i collegamenti equipotenziali tra tubi metallici devono essere eseguiti, ove previsti, sull'impianto interno a valle del contatore. La parte aerea dell'allacciamento del Gestore è isolato elettricamente dalla parte interrata, pertanto non è da considerare massa o massa estranea ai fini dell'applicazione della norma CEI 64-8;
- è vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe su impianti derivati direttamente dalle tubazioni stradali. Gli schemi di impianti di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Gestore, il quale può prescrivere eventuali modifiche;
- qualora l'approvvigionamento di acqua avvenga da pozzi o sorgenti, oltre che dalla rete distributrice, si dovrà provvedere, mediante l'installazione di valvole di non ritorno, alla separazione degli impianti interni per impedire la miscelazione con l'acqua potabile erogata dal Gestore. In ordine alle responsabilità derivanti dall'utilizzo o mancata installazione di tale strumentazione si rinvia al disposto di cui al comma 14, sezione Impianti e Reti interne.

Articolo 26 - Richiesta di allacciamento

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 14 (Diritto alla fornitura) del presente Regolamento, la richiesta di allacciamento deve essere presentata al Gestore secondo le modalità dallo stesso previste e secondo quanto prescritto nella Carta dei Servizi.
2. La richiesta di preventivazione deve almeno specificare (la modulistica e l'elenco degli allegati è disponibile sul sito internet del Gestore):
 - le generalità del richiedente (titolare della fornitura);

- la natura dell'utenza e/o uso dell'acqua richiesto;
 - il luogo di fornitura, al fine di procedere ad un sopralluogo;
 - il numero e la tipologia delle unità immobiliari da servire;
 - per le forniture ad uso antincendio la domanda dovrà contenere le necessarie informazioni concernenti le caratteristiche tecniche dell'allacciamento richieste.
3. In ogni caso, il Gestore si riserva la possibilità di richiedere ulteriori informazioni ritenute necessarie al fine della predisposizione del contributo di allacciamento e per la corretta valutazione ed esecuzione dell'allacciamento.
 4. Successivamente all'accettazione del contributo di allacciamento, coincidente con il pagamento dello stesso da parte dell'Utente, i lavori relativi alle richieste di allacciamento saranno svolti dal Gestore nei tempi previsti dalla Carta dei Servizi; la validità del contributo di allacciamento e le tempistiche relative all'esecuzione delle opere sono disciplinate dalla Carta dei Servizi.
 5. Per le zone non provviste della rete di distribuzione, la richiesta di allacciamento è subordinata alla realizzazione di interventi di estensione rete, fermo restando il disposto di cui all'art. 14 (Diritto alla fornitura).

Oneri di allacciamento

6. Per poter usufruire del servizio d'acquedotto, l'Utente deve corrispondere al Gestore un contributo di allacciamento determinato secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito; il pagamento del contributo di allacciamento non attribuisce all'Utente alcun titolo di proprietà sulle opere realizzate.
7. Il Gestore se ne assumerà gli oneri di manutenzione, così come previsto nel presente Regolamento.

Oneri per allacciamenti che comportano estensione di rete e potenziamento impianti

8. Nelle aree non servite da rete di distribuzione e per le quali il Piano d'Ambito non preveda interventi di estensione rete, le opere connesse alla fornitura del servizio sono poste a carico del richiedente, secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito.

Articolo 27 - Approvvigionamento idrico autonomo ed obbligo di installazione del contatore e della valvola antiriflusso

1. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 22 (Obbligatorietà dell'allacciamento alla rete acquedottistica), tutti coloro che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica acquedottistica sono tenuti, a propria cura e spese, all'installazione e al buon mantenimento di idonei strumenti di misura atti alla contabilizzazione delle acque prelevate. Gli strumenti di misura devono essere preferibilmente di tipo Woltman e devono essere posti immediatamente a valle del punto di presa, prima di qualsiasi possibile derivazione.
2. Gli strumenti di misura devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza; qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata al Gestore.

3. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso e di sistemi di registrazione in continuo della portata.
4. Il Gestore si riserva la possibilità di verificare l' idoneità tecnica dell'impianto di misura e di procedere all'apposizione di sigilli di controllo. Qualsiasi operazione da compiersi sul contatore e/o sul sigillo di controllo deve essere preventivamente autorizzata dal Gestore.
5. L'utenza è tenuta all'installazione di una valvola di non ritorno, da posizionarsi a valle del contatore, al fine di impedire il reflusso di acqua in rete pubblica in caso di guasti o malfunzionamenti della parte di impianto di competenza dell'Utente. In ordine agli obblighi derivanti dalla custodia della suddetta valvola, si rinvia al disposto di cui all'art. 23 (Contatori e sistemi antiriflusso - paragrafo "Installazione") del presente Regolamento.
6. In riferimento all'utenza di tipo domestico, le casistiche possibili sono le seguenti:
 - allorché il pozzo costituisca l'unica fonte di approvvigionamento idrico e l'insediamento non sia allacciato a pubblica fognatura, la quantità d'acqua prelevata non è soggetta ad alcuna tariffazione per i servizi di fognatura e depurazione;
 - qualora il pozzo costituisca l'unica fonte di approvvigionamento idrico, l'unico utilizzo dichiarato sia quello igienico sanitario e l'insediamento sia allacciato alla pubblica fognatura, si applica un canone di fognatura e depurazione calcolato sulla base di un consumo per usi igienico-sanitari pari al valore maggiore fra quello denunciato e quello desunto dalla moltiplicazione dei 45 mc/anno per il numero di abitanti stabilmente residenti;
 - qualora il pozzo costituisca l'unica fonte di approvvigionamento idrico, venga dichiarato un uso promiscuo (igienico-sanitario e irriguo) e l'insediamento sia allacciato alla pubblica fognatura, si applica un canone di fognatura e depurazione calcolato sulla base di un consumo per usi igienico-sanitari pari a non meno di 45 mc/anno per abitante stabilmente residente, indipendentemente dal valore dichiarato nella denuncia (che se è maggiore, viene correlato all'uso irriguo, se minore ad una inadeguatezza della misura).
 - nel caso in cui l'insediamento sia servito da pubblico acquedotto, sia presente un pozzo per uso irriguo e non vi sia l'allacciamento alla pubblica fognatura, il volume d'acqua prelevato non è soggetto ad alcuna fatturazione;
 - nell'ipotesi in cui l'insediamento sia servito da pubblico acquedotto, sia allacciato alla pubblica fognatura e sia presente un pozzo privato per uso irriguo, il volume soggetto a fatturazione per il servizio di fognatura e depurazione è esclusivamente quello contabilizzato per il servizio acquedotto, purché il volume contabilizzato e fatturato per tale servizio risulti maggiore di quello ottenuto moltiplicando 45 mc/anno per il numero di componenti costituente il nucleo familiare; in caso contrario, si assume ai fini della fatturazione quest'ultimo valore;
 - qualora tra gli utilizzi dell'acqua prelevata da pozzo sia ricompreso l'uso geotermico e il recapito sia la pubblica fognatura (fermo restando quanto disposto all'art. 55, comma 1), per tale componente, determinata con apposito strumento di misura, il canone di fognatura viene calcolato applicando la tariffa specifica della tipologia di utenza; il canone di depurazione verrà applicato con una riduzione pari al 50% dei costi di tariffa.
7. Ai sensi all'art. 165, comma 2, del D. Lgs.152/2006, tutti coloro che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto sono tenuti a denunciare alla Provincia la quantità di

acqua prelevata. Nel caso di scarico in pubblica fognatura la suddetta denuncia va presentata anche al Gestore, al fine, per quanto di interesse, di consentire l'eventuale applicazione della tariffa di fognatura e depurazione.

8. Il modulo di denuncia di cui al precedente comma 8, è quello stabilito dalla DGR 26.1.2001 n. 3235, completato con le necessarie integrazioni e reperibile sul sito del Gestore.
9. Per la presentazione della denuncia al Gestore, essendo la stessa finalizzata alla tariffazione del servizio di fognatura e depurazione, non si applica l'esenzione prevista dal R.R. n. 2/2006 per pozzi ad uso domestico.
10. Nel periodo di mancata registrazione o nel caso in cui il titolare della derivazione ometta la denuncia dei prelievi, sarà conteggiato all'intestatario del contratto il consumo medio riscontrato nei 3 anni precedenti, aumentato del 25% o, allorché tale dato non sia disponibile, sarà applicato un canone di fognatura e depurazione calcolato sulla base di un consumo per usi igienico-sanitari pari a 45 mc/anno per abitante stabilmente residente, maggiorato del 25%.
11. In caso di utilizzo temporaneo dell'insediamento o di presenze non continuative, è facoltà del Gestore adottare le opportune parametrizzazioni.
12. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione è, comunque, stabilita secondo le norme vigenti al momento della fatturazione e secondo le disposizioni emanate o emanande dalle Autorità competenti in materia di tariffe.
13. In tutti i casi di doppio approvvigionamento, con uso del pozzo privato per altri e diversi consumi rispetto a quello umano, l'Utente dovrà dotarsi, ai sensi del disposto di cui all'articolo 22, di un disconnettore idraulico per separare le reti.

TITOLO III: NOTE TECNICHE SU APPARECCHIATURE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

Giunto dielettrico

Il giunto elettrico è un'apparecchiatura installata a monte del contatore, nel caso in cui la tubazione di allacciamento sia di acciaio o di ghisa.

Il Gestore non consente di usare le proprie tubazioni come conduttori di protezione e come dispersori. La presenza di giunti dielettrici o di tubazioni di allacciamento in materiale non conduttore non garantisce un'efficace dispersione a terra, rendendola – in alcuni casi - anche nulla.

I collegamenti equipotenziali richiesti dalla normativa vigente per le masse estranee potranno essere effettuati sulle tubazioni di proprietà dell'Utente, ovvero a valle del contatore, il quale ultimo, se posizionato al confine tra la proprietà pubblica e la proprietà privata, costituisce il limite di proprietà e responsabilità tra Gestore e Utente.

Si avvisano gli utenti che, nel caso non abbiano realizzato un dispersore di terra intenzionale, il collegamento equipotenziale potrebbe risultare pericoloso per tutti coloro i quali eseguano interventi sulle tubazioni, come ad esempio la lettura e/o la sostituzione del contatore, la manutenzione degli impianti, il rifacimento dell'allaccio, ecc.; pertanto, qualunque responsabilità in ordine a danni prodotti a cose e/o a persone sarà addebitata all'Utente.

Valvole di intercettazione di monte e di valle.

La valvola di intercettazione di monte del contatore è di competenza e di proprietà del Gestore e non potrà essere manovrata dall'Utente; quella ubicata a valle è di competenza e di proprietà dell'Utente e potrà essere manovrata senza l'autorizzazione dal Gestore.

Sistemi antiriflusso (valvole di non ritorno)

Fermo restando il disposto di cui all'art. 23 (Contatori e sistemi antiriflusso), paragrafo "installazione", comma II, tale strumentazione, installata a valle del contatore, ha la funzione di evitare il ritorno nella tubazione del Gestore dell'acqua già fornita o eventualmente prodotta da fonti di approvvigionamento private. Tali ritorni possono essere causati da aumenti di pressione delle reti private e/o da diminuzioni di pressione nelle reti del Gestore (per esempio per interventi manutentivi, per mancanza di energia, ecc...). I sistemi antiriflusso sono diversi in relazione al livello di rischio connesso alla tipologia d'utenza. In ordine alla responsabilità e custodia del predetto manufatto si rinvia all'art. 23.

TITOLO IV: CONTRATTO, RESPONSABILITA' E DIVIETI

Articolo 28 - Sottoscrizione del contratto e modalità di trasmissione delle istanze contrattuali

1. La fornitura d'acqua è effettuata a seguito della sottoscrizione da parte dell'Utente del contratto di somministrazione; il perfezionamento del contratto richiede la sottoscrizione dell'apposito modulo corredato dalla documentazione necessaria per ogni tipologia di fornitura, nonché il pagamento del contributo di allacciamento, qualora previsto.
2. La richiesta di attivazione della fornitura, le istanze di subentro, voltura e cessazione, possono essere presentate al Gestore tramite call center, posta ordinaria o posta elettronica, sito internet (sportello online) o presso gli sportelli aperti al pubblico, di cui alla Carta dei Servizi; le istanze di attivazione, subentro e voltura sono da ritenersi complete ed idonee alla decorrenza dei termini massimi (standard specifici) di cui alla Carta dei Servizi solo a fronte della sottoscrizione dell'apposito modulo contrattuale predisposto dal Gestore e dell'allegazione della documentazione prescritta o, comunque, necessaria a fronte di intervenute modifiche normative .
3. Sono legittimati alla sottoscrizione del contratto di cui sopra, quindi all'instaurazione del rapporto contrattuale, il proprietario dell'immobile, l'amministratore in carica in caso di utenze condominiali, il titolare di un diritto reale o personale di godimento, il legale rappresentante, allorché trattasi di società, enti od associazioni. Tali soggetti sono tenuti alla presentazione di idonea documentazione comprovante lo stato o la qualifica legittimante la sottoscrizione ai sensi del presente comma. I predetti legittimati potranno procedere alla stipula del contratto per il tramite di soggetti terzi cui sia conferita delega scritta, cui dovranno essere allegate copia della carta d'identità e del codice fiscale del delegante con apposta firma autografa in calce.
4. Negli edifici per i quali non sia prevista la figura dell'amministratore ai sensi dell'art. 1129 del Codice Civile ed in presenza di un unico punto di consegna a servizio di utenze raggruppate, i proprietari - o i soggetti dagli stessi delegati - sono tenuti alla stipula di un unico contratto di somministrazione; salvo i proprietari non abbiano, per l'utenza raggruppata, richiesto ed ottenuto l'attribuzione del codice fiscale,

colui che procederà alla stipula del contratto di somministrazione dovrà presentare al Gestore apposita delega, rilasciatagli da tutti i condomini, onde procedere alla sottoscrizione della richiesta di fornitura. Alla suddetta delega dovranno essere allegate copia delle carte di identità e del codice fiscale dei deleganti, con apposta firma autografa in calce (allorché l'istanza non sia avanzata dagli stessi personalmente presso gli sportelli). I predetti, o loro subentranti, risponderanno, ai sensi dell'art. 1292 del Codice civile, per ogni obbligazione derivante dalla somministrazione.

5. Allorché la richiesta di stipula del contratto di somministrazione sia presentata congiuntamente da più soggetti (persone fisiche richiedenti la cointestazione del contratto), per il medesimo punto di consegna, a servizio della medesima unità immobiliare, il Gestore procederà, per motivazioni di carattere tecnico-amministrativo, ad intestare il contratto di fornitura ad un unico soggetto; qualora l'intestatario, abbia proceduto alla sottoscrizione del contratto con delega scritta rilasciata dagli altri soggetti richiedenti, questi ultimi risponderanno in solido, unitamente al titolare della fornitura, delle obbligazioni derivanti dal contratto di somministrazione.
6. Qualora il richiedente la fornitura non sia il titolare del diritto di proprietà dell'immobile per il quale se ne richiede l'attivazione o del suolo o struttura, anche provvisoria, presso cui debba essere attivato il servizio, il Gestore si riserva la facoltà di richiedere che l'istanza sia corredata dalla documentazione attestante la titolarità del diritto reale (a titolo esemplificativo, usufrutto) o personale di godimento (a titolo esemplificativo, locazione) ovvero del diritto di occupazione, qualora trattasi di suolo pubblico o, in alternativa, che la documentazione contrattuale sia controfirmata dal proprietario, il tutto nel rispetto delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali.
7. Allorché l'utenza richieda l'applicazione della sotto-tipologia "uso domestico residente", la stessa è tenuta entro e non oltre 90 giorni dalla stipula contrattuale, ad avanzare all'ente preposto istanza di residenza presso il punto di fornitura "contrattualizzato"; diversamente, in caso di accertata omessa richiesta, il Gestore procederà d'ufficio ad applicare, anche retroattivamente, la sotto-tipologia d'uso "domestico non residente".
8. Qualora, l'attivazione della fornitura preveda la posa del contatore, l'efficacia del contratto è sempre subordinata alla presentazione da parte dell'Utente delle autorizzazioni, concessioni, certificazioni e permessi previsti dalla legge o dai regolamenti locali (a titolo esemplificativo, D.I.A., S.C.I.A., permesso di costruire) o dalle relative autocertificazioni, ai sensi della normativa vigente.
9. La richiesta di fornitura presuppone la conformità dell'impianto interno dell'Utente alla normativa tecnica vigente. Il Gestore si riserva la facoltà di richiedere idonea documentazione attestante tale conformità, rifiutando o sospendendo la stessa fornitura allorché la prova della conformità non venga fornita o qualora emerga la mancata rispondenza dell'impianto alla normativa vigente.
10. In ogni caso, l'Utente dovrà produrre la documentazione che il Gestore è tenuto ad acquisire sulla base delle normative vigenti, con le modalità ivi previste.
11. Il Gestore si riserva la facoltà di rifiutare la fornitura agli utenti che presentino posizioni debitorie nei confronti del medesimo, fintanto che non si provveda all'estinzione del debito, ancorché quest'ultimo sia maturato con riferimento a pregresse forniture. Nelle pratiche di subentro in forniture disattivate per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso e, pertanto, anche nell'ipotesi di voltura, il Gestore ha facoltà di richiedere all'Utente finale entrante un'autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione che attesti l'estraneità al precedente debito o, comunque, di non procedere all'esecuzione del subentro

fino al pagamento delle somme dovute, nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l'Utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

12. Gli oneri contrattuali saranno addebitati all'Utente con l'emissione della prima bolletta, fermo restando quanto disciplinato nella Carta dei Servizi in merito alla Voltura a titolo gratuito.

Articolo 29 - Deposito cauzionale

1. Il Gestore, al momento della costituzione del rapporto contrattuale, si riserva la facoltà di richiedere all'utenza il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, il cui importo viene definito con le modalità di cui alla vigente regolamentazione dell'Autorità nazionale in materia.
2. Il versamento del deposito cauzionale non potrà essere richiesto qualora l'Utente fruisca di agevolazioni tariffarie di carattere sociale od utilizzi, come modalità di pagamento, la domiciliazione bancaria (SEPA) o postale, a condizione, in tale ultima ipotesi, che i suoi consumi annui non siano superiori a 500 mc.
3. Il Gestore, in conformità alla vigente normativa, non potrà procedere alla sospensione della fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari all'ammontare del deposito eventualmente versato. In siffatta ipotesi, il Gestore provvederà a trattenere quanto versato a titolo di deposito cauzionale, fatturando nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito nella bolletta successiva.
4. Il Gestore, alla cessazione del rapporto contrattuale è tenuto, con le modalità di cui alla Carta dei Servizi, alla restituzione dell'eventuale importo versato, purché l'Utente abbia provveduto all'estinzione di tutti gli eventuali debiti pregressi derivanti dallo stesso contratto di somministrazione. Laddove dovessero sussistere posizioni debitorie aperte, l'azienda provvederà a detrarre dall'importo versato a titolo di deposito la somma di cui è creditrice, restituendo all'Utente l'eventuale importo residuale.
5. Il deposito cauzionale sarà aggiornato secondo le regole previste dall'Autorità competente.
6. La disciplina relativa al deposito di cui al presente articolo è da considerarsi integrata dalle disposizioni contemplate dalla Carta dei Servizi.

Articolo 30 - Durata e recesso

1. Il contratto di somministrazione è a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del medesimo. Costituiscono condizione sospensiva per l'efficacia del contratto il rispetto delle condizioni di cui al presente Regolamento, ivi compresa la presentazione da parte dell'Utente della documentazione atta al perfezionamento della richiesta di fornitura e il pagamento di ogni onere e costo inerente all'attivazione della fornitura.
2. L'Utente può recedere dal contratto in qualunque momento, mediante comunicazione scritta al Gestore; l'efficacia del recesso è subordinata alla chiusura del misuratore (sigillatura del contatore o rimozione). Indipendentemente dalla fruizione del servizio da parte dell'Utente, in mancanza di recesso scritto o di mancato perfezionamento dello stesso, l'Utente rimane responsabile rispetto agli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, per tutto il periodo in cui continuerà ad essere intestatario della fornitura.
3. Nel caso di disdetta da parte di un Utente, con contestuale perfezionamento di una pratica di subentro o voltura di cui all'art. 32 (Subentro, riattivazione e voltura) del presente Regolamento, gli effetti del

contratto di somministrazione si estinguono con la sottoscrizione del contratto di somministrazione da parte del soggetto subentrante.

4. L'Utente cessato rimane responsabile di tutte le obbligazioni assunte con il contratto di somministrazione e non ancora adempiute; all'Utente che ha presentato disdetta sono imputabili i consumi rilevati sino alla lettura del contatore, effettuata dal Gestore al momento della chiusura del misuratore (sigillatura del contatore o rimozione) o, in caso di voltura, dichiarata dallo stesso al momento della modifica dell'intestazione del contratto.

Articolo 31 - Modifiche contrattuali

1. L'Utente può in qualsiasi momento richiedere modifiche al contratto in essere, presentando al Gestore apposita domanda corredata della necessaria documentazione. A titolo esemplificativo, rientrano in siffatta ipotesi la variazione della tipologia di fornitura, la variazione di sede, domicilio o indirizzo di recapito delle bollette.
2. Nel caso in cui la modifica richiesta comporti un intervento da parte del Gestore, verrà redatto un apposito preventivo tecnico-economico i cui termini di validità, accettazione ed esecuzione restano identici a quelli del contributo per i nuovi allacciamenti.
3. Il Gestore si riserva, comunque, la facoltà di non accettare la modifica richiesta, esplicitando le ragioni tecniche-procedurali e/o normative a sostegno del proprio diniego.

Articolo 32 - Subentro, riattivazione e voltura

1. Allorché l'Utente subentri nell'utilizzo di una fornitura preesistente, inerente ad un punto di consegna disattivo, il subentrante dovrà provvedere alla stipula di un contratto di somministrazione (subentro), provvedendo al pagamento dell'eventuale deposito cauzionale, dell'imposta di bollo, dei diritti fissi e delle spese per il ripristino del contatore.
2. È da considerarsi istanza di riattivazione la domanda di fornitura avanzata dal medesimo Utente finale che aveva in precedenza richiesto la disattivazione del punto di consegna.
3. Qualora l'attivazione della nuova fornitura avvenga contestualmente alla cessazione del precedente contratto di somministrazione ed inerisca ad un punto di consegna ancora attivo, l'Utente è tenuto alla stipula del contratto di somministrazione (voltura) e al pagamento dell'eventuale deposito cauzionale, dell'imposta di bollo e dei diritti fissi. Allorché non sia possibile procedere alla chiusura del precedente contratto di fornitura per comprovata irreperibilità dell'intestatario, il Gestore si riserva la facoltà di richiedere al soggetto volturante, qualora non sia proprietario dell'immobile presso cui è attivo il servizio, la delega rilasciatagli dal proprietario al fine di procedere alla richiesta di cessazione del precedente contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 28 (sottoscrizione del contratto e modalità di trasmissione delle istanze contrattuali), comma 6.
4. In caso di decesso dell'intestatario del contratto di somministrazione, l'erede - legittimo o testamentario - ovvero il soggetto con lo stesso residente, che intenda richiedere la voltura del contratto in suo favore, sarà esclusivamente tenuto al pagamento delle imposte fiscali di cui alla vigente normativa, nonché del corrispettivo dovuto a fronte dei consumi imputabili al precedente intestatario al momento della stipula contrattuale, che il Gestore provvederà a fatturare mediante l'emissione della bolletta di cessazione. Le

condizioni di cui sopra devono essere attestate da idonea documentazione (stato di famiglia) o da relativa autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

5. Il volturante assume i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura, subentrando pertanto nella posizione debitoria allo stesso imputabile.
6. Gli eredi sono tenuti ad inoltrare al Gestore la comunicazione inerente al decesso dell'Utente entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento; qualora il Gestore venga a conoscenza dell'evento, senza che gli sia stato comunicato dagli interessati nel suddetto termine, il Gestore ha la facoltà di sospendere la fornitura, salvo gli eredi non procedano alla stipula di un nuovo contratto di somministrazione.
7. Il Gestore si riserva la facoltà di rifiutare la fornitura agli utenti che presentino posizioni debitorie nei confronti del medesimo, ancorché maturate per pregresse forniture, fintanto che non si provveda all'estinzione del debito; tale facoltà è esercitabile dal Gestore anche quando la richiesta di fornitura pervenga da un soggetto residente con il debitore suddetto al momento dell'istanza di voltura, come da certificato anagrafico o autocertificazione che il Gestore si riserva di richiedere, fermo restando il disposto di cui al comma 4 del presente articolo.
8. In ogni caso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 28 (Sottoscrizione del contratto e modalità di trasmissione delle istanze contrattuali) del presente Regolamento.

Articolo 33 - Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto

1. Fatti salvi i casi di cui all'art. 19 (Interruzione, sospensione o diminuzione della fornitura ed interventi sulle reti) del presente Regolamento, il Gestore si riserva il diritto di sospendere l'erogazione della fornitura, dietro preavviso, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 12 (Tipologie di fornitura), 13 (Bocche antincendio), 15 (Modalità di fornitura e punto di consegna), 17 (Divieto di subfornitura), 21 (Misure e controlli), 23 (Contatori e sistemi antiriflusso), art. 24 (Proprietà e manutenzione del contatore), 25 (Impianti e reti interni), 28 (Sottoscrizione del contratto e modalità di trasmissione delle istanze contrattuali), 32 (Subentro, riattivazione e voltura), 35 (Prelievi abusivi), 71 (Pagamenti e interessi di mora) e 73 (Fallimento). Ferme restando le prescrizioni di cui alla Carta dei Servizi, la riattivazione della fornitura è subordinata alla regolarizzazione della posizione da parte dell'Utente e alla rimozione degli effetti dell'inosservanza delle disposizioni contrattuali violate, nonché al riconoscimento al Gestore dell'eventuale risarcimento dei danni.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 16, in caso di inerzia da parte dell'Utente nel riparare le perdite a valle del punto di consegna, il Gestore si riserva la facoltà di sospendere la fornitura idrica, fintanto che l'Utente non provveda alla riparazione dell'impianto; il Gestore, in alcun caso, può ritenersi responsabile dei danni causati a soggetti terzi in conseguenza della perdita.
3. Fermo restando quanto disposto dalla vigente normativa in materia, le spese per la sospensione e la riattivazione della fornitura sono a carico dell'Utente; i tempi di riattivazione della fornitura e le condizioni e modalità di addebito delle spese sono definiti dalla Carta dei Servizi.
4. La sospensione della fornitura non esonera l'Utente dall'adempimento degli obblighi contrattuali, né determina in capo allo stesso diritto ad alcun abbuono, rimborso o indennizzo.
5. Ferma restando la facoltà di presentare al Gestore istanza di rateizzazione secondo le modalità di cui alla Carta dei Servizi e comunque in conformità della vigente normativa in materia, il Gestore, allorché

L'Utente risulti inadempiente per morosità, prima di effettuare la sospensione del servizio o successivamente ad essa, si riserva la facoltà di definire un piano di rateizzazioni finalizzato a sanare la posizione debitoria allo stesso imputabile.

6. Il mancato rispetto della dilazione concordata determina la revoca del beneficio e l'immediata sospensione del servizio, nel rispetto e nei termini di cui alla vigente normativa.
7. Il Gestore è, comunque, tenuto all'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di utenze non disalimentabili. Salvo diversamente disciplinato dalla vigente normativa in tema di morosità, trascorsi giorni 30 dalla sospensione del servizio per le motivazioni di sopra, allorché l'Utente non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione, eliminando la causa e gli effetti della sospensione, il contratto si intenderà risolto per inadempimento e, di conseguenza, il Gestore provvederà alla rimozione del contatore e/o al sezionamento dell'allacciamento con oneri a carico dell'utenza.
8. Si rinvia al contenuto della Carta dei Servizi in merito alle informazioni afferenti alle utenze non disalimentabili, alle misure volte a garantire l'erogazione del quantitativo minimo vitale agli utenti economicamente disagiati e agli utenti domestici residenti, alle procedure di sollecito e costituzione in mora e alle modalità di rateizzazione degli importi ivi contemplati, alle tempistiche e alle modalità con cui pervenire alla limitazione e/o alla sospensione e/o disattivazione della fornitura nei confronti delle utenze in stato di morosità.

Articolo 34 - Perdite occulte

1. L'Utente è responsabile della buona conservazione e manutenzione degli impianti idrici interni; ferme restando le prescrizioni vigenti in materia, lo stesso ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica dello strumento di misura, pertanto non è contemplata, ad eccezione dell'ipotesi di cui al presente articolo, alcuna riduzione tariffaria per dispersioni o perdite inficianti gli impianti interni, o strumentazioni ad esso connessi, posti a valle del punto di consegna di cui all'art. 15, né il Gestore, direttamente o indirettamente, è tenuto a rispondere dei danni che potessero dagli stessi derivare.
2. Laddove si verificano perdite idriche a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell'utente, e le stesse non siano affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta allo stesso per il controllo dei beni di sua proprietà, l'utente ha la facoltà di richiedere l'applicazione della tariffazione agevolativa e le tutele di cui al presente articolo, nel caso in cui la dispersione idrica abbia determinato un consumo pari ad almeno il **doppio del consumo medio giornaliero** di riferimento, come meglio definito dalla Carta dei Servizi.
3. Le tutele previste in caso di perdita occulta saranno applicate alla **fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo** e alle **fatture successive per un periodo pari a 3 mesi**, al fine di consentire all'utenza di procedere alla riparazione del guasto.
4. In riferimento alla fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo e nei 3 mesi successivi (di cui al comma 3), a seguito di dimostrazione della perdita nell'ambiente e limitatamente al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, il Gestore procederà ad esonerare il consumo anomalo dall'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione e, in relazione al servizio di acquedotto, dall'applicazione di **una tariffa pari alla metà della tariffa base**, fatta salva una franchigia sui volumi

fatturabili **pari al 30%**. Al volume non eccedente il consumo medio giornaliero saranno applicate le tariffe ordinarie (non agevolate).

5. **Laddove l'utenza non possa dimostrare la dispersione nell'ambiente o la dispersione stessa (riconducibile alla perdita) sia confluente in fognatura**, relativamente al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, il Gestore provvederà ad applicare le tariffe di fognatura e depurazione e, in relazione al servizio di acquedotto, una tariffa pari alla metà della tariffa base, senza l'applicazione di alcuna franchigia.
6. In riferimento alla bolletta contemplante la perdita occulta, l'utenza avrà diritto ad accedere alle modalità di **rateizzazione** previste e specificate nella Carta dei Servizi.
7. Laddove il gestore rilevasse un consumo anomalo in sede di raccolta della misura è tenuto a darne comunicazione tempestiva all'utente interessato, fermo restando che il gestore non può ritenersi in alcun modo responsabile della mancata rilevazione del consumo anomalo, allorché allo stesso sia stato precluso l'accesso al contatore o resa difficoltosa la raccolta del dato di misura per cause esclusivamente imputabili all'Utente, come - a titolo esemplificativo - nelle ipotesi di cui all'art. 24.
8. Rilevato il consumo anomalo, l'Utente, al fine della valutazione e dell'eventuale accoglimento della richiesta, dovrà presentare al Gestore, per iscritto e su apposito modulo fornito dal Gestore stesso, denuncia di perdita e, successivamente all'intervento di riparazione, la fattura attestante il ripristino dell'impianto rilasciata dalla ditta esecutrice, nonché la dichiarazione da questa fornita, contemplante la puntuale descrizione delle caratteristiche della lesione inficiante l'impianto, atta alla definizione della riconducibilità della perdita alla fattispecie di cui al presente articolo. In ogni caso, il gestore si riserva il diritto di effettuare ulteriori verifiche o di richiedere eventuale documentazione, anche fotografica, a riprova della natura e delle caratteristiche della perdita. L'intervento di riparazione, anche a fronte della disposizione di cui al punto successivo, deve avere carattere risolutivo, tale da determinare il ripristino dell'impianto interno e la conseguente eliminazione della causa o concause di dispersione.
9. Qualora l'utente, rilevata la perdita occulta (anche su segnalazione del Gestore), non provveda alla riparazione degli impianti interni o alla presentazione della denuncia di perdita a norma del comma precedente o non proceda al perfezionamento della pratica, omettendo la documentazione richiesta dal Gestore, quest'ultimo procederà alla fatturazione dei consumi mediante applicazione delle tariffe ordinarie (non agevolate).
10. L'Utente non potrà accedere nuovamente alla tutela nel biennio successivo alla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo; trascorso tale termine, potrà accedere nuovamente alle tutele di cui al presente articolo, alle condizioni e i termini ivi indicati.
11. Le tutele di cui ai commi precedenti sono applicabili ad ogni tipologia d'utenza.

Articolo 35 - Prelievi abusivi

1. Sono da ritenersi abusivi i prelievi effettuati a monte del contatore o effettuati in assenza di un contratto di fornitura.
2. Parimenti è da ritenersi illegittimo qualunque prelievo non espressamente autorizzato dal Gestore.

3. Sono, altresì, da considerarsi abusivi il prelievo effettuato dagli idranti antincendio ad uso pubblico per finalità diverse dall'uso antincendio e l'applicazione di derivazioni di qualunque tipo, finalizzate a convogliare acqua, applicate alle bocche erogatrici di fontanelle pubbliche.
4. Allorché sia accertata la suddetta violazione, il Gestore provvederà ad imputare al soggetto autore dell'illecito la quantità d'acqua abusivamente prelevata, misurata o quantificata su base presuntiva, applicando la tariffa in vigore, salvo l'applicazione di una penale, pari ad euro 800,00 (euro ottocento/00) ed ogni altra azione connessa con la natura dell'illecito perpetrato.

Articolo 36 - Raccolta delle misure di utenza ed autolettura

1. La lettura del contatore viene eseguita secondo le modalità di cui alla Carta dei Servizi ed in conformità a quanto stabilito dalla Convenzione di Gestione di cui all'art. 3 del presente Regolamento. In ogni caso possono sempre essere effettuate, per motivi tecnici e amministrativi, letture supplementari.
2. È facoltà dell'Utente comunicare al Gestore la lettura del proprio contatore (autolettura), secondo modalità e tempistiche indicati dal Gestore in bolletta e nella Carta dei Servizi.
3. L'Utente ha facoltà di richiedere al Gestore di ricevere la comunicazione del giorno e della fascia oraria in cui verranno effettuate le letture del misuratore, previa indicazione dei canali (riferimento telefonico per SMS/telefonata, indirizzo di posta elettronica) a mezzo dei quali trasmettere tale informativa.
4. Fermo restando il rispetto dei tentativi minimi di raccolta del dato di misura di cui alla vigente normativa, l'Utente che non abbia provveduto a comunicare i propri consumi mediante autolettura nei termini e con le modalità indicate dal Gestore, è tenuto al pagamento della fattura contemplante gli importi "stimati", ancorché gli stessi non corrispondano, per eccesso o difetto, ai consumi reali riscontrati dall'Utente, salvo possa essere imputabile al Gestore un palese errore nella procedura di stima. I criteri utilizzati dal Gestore per determinare la stima sono disciplinati dalla Carta dei Servizi.
5. L'Utente è tenuto a permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale del Gestore o a soggetti dallo stesso incaricati (muniti di apposito tesserino di riconoscimento), l'accesso al contatore per il rilievo delle letture e/o per permettere le attività di sostituzione del contatore. In caso di impossibilità a rilevare i consumi per mancato accesso al contatore per causa imputabile all'Utente, anche nelle ipotesi di cui all'art. 23 comma 17 ("Spostamento"), l'Utente – laddove richiesto dal Gestore - è tenuto a comunicare la lettura o a consentire, con modalità da concordarsi, la rilevazione della suddetta.
6. In caso di perdurante impossibilità ad effettuare la lettura del contatore per cause non imputabili al Gestore, lo stesso si riserva, ove consentito, la facoltà di sospendere la fornitura fintanto che l'Utente non provveda a porre il Gestore nelle condizioni di rilevare la lettura.
7. Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5, il Gestore ha la facoltà di procedere ad addebitare all'utenza consumi stimati, determinati con le modalità di cui alla Carta dei Servizi.
8. Nel caso di contatori riportanti sul totalizzatore l'indicatore del coefficiente moltiplicatore di misura, le quantità indicate saranno incrementate in funzione del moltiplicatore stesso.
9. Il Gestore non è tenuto ad una contestuale lettura dei contatori nel caso di variazioni tariffarie o inerenti ad imposte o tasse gravanti sulle tariffe medesime.

Articolo 37 - Consumi e verifica del misuratore

1. Il consumo idrico è contabilizzato mediante misuratore ed è espresso in metri cubi. Il Gestore è tenuto a procedere alla presa in carico del dato di misura e ad effettuare la validazione del dato fornito mediante autolettura in conformità alla Carta dei Servizi.
2. Il Gestore fornisce immediato riscontro all'Utente finale circa la presa in carico dell'autolettura al momento stesso della trasmissione del dato, nei casi in cui le modalità utilizzate permettano una risposta immediata, e procede successivamente alla validazione di tale valore entro nove giorni lavorativi, notificando all'Utente l'eventuale mancata validazione. La validazione del dato rilevato dal Gestore non soggiace al termine predetto.
3. Il Gestore, allorché il dato di misura comunicato dall'Utente non sia stato inizialmente preso in carico e/o non sia stato validato in quanto non conforme ai criteri adottati dal Gestore, ha facoltà di procedere, in un momento successivo ed in fase di fatturazione, valutato o verificato il dato, alla dichiarazione di ammissibilità dello stesso, nonché al suo utilizzo.
4. L'Utente, qualora imputi al misuratore un malfunzionamento nella contabilizzazione del dato di misura, può chiedere la verifica del misuratore, mediante richiesta scritta con le modalità di cui alla Carta dei Servizi; la verifica metrologica sarà effettuata con le modalità e le tempistiche ivi contemplate.
5. I contatori sono ritenuti idonei quando la loro misura rientra nei limiti di tolleranza definiti dalle norme vigenti.
6. In caso di accertato irregolare funzionamento, il Gestore procede alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati sulla base dei consumi stimati, secondo le modalità di cui Carta dei Servizi (Stima e ricostruzione dei dati di misura di utenza).
7. Nel caso in cui il Gestore rilevi una mancata contabilizzazione dei consumi, determinata da un blocco del contatore, lo stesso rideterminerà i consumi imputabili all'utenza, con le modalità di cui al comma precedente.
8. Nei casi accertati di manomissione del contatore da parte dell'Utente, ferma restando l'applicazione di una penale pari ad euro 800,00 (euro ottocento/00) e fatta salva la facoltà del Gestore di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 33 (Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto) del presente Regolamento e di promuovere ulteriori azioni di legge, il consumo è determinato dal Gestore ai sensi del comma 6 del presente articolo. In tali casi, il recupero dei consumi non addebitati all'intestatario del contratto sarà effettuato retroattivamente per un periodo pari a quello di malfunzionamento per manomissione e, comunque, non superiore al limite temporale della prescrizione legale.
9. I costi di verifica, i quali variano in base al diametro del contatore, sono dettagliati sia nel Prezzario allegato al presente Regolamento e alla Convenzione di Gestione, sia sul sito Internet del Gestore e reperibili seguendo le indicazioni riportate in bolletta (rinvio al Prezzario); oppure possono essere richiesti presso lo sportello aziendale, lo sportello online o attraverso il servizio telefonico.

Articolo 38 - Responsabilità e divieti

1. Le Responsabilità del Gestore e dell'Utente, relativamente agli impianti e strumenti funzionali alla fornitura dell'acqua contemplati dal presente Regolamento, nonché inerenti ad inosservanze di obblighi, diritti e divieti derivanti dal contratto di somministrazione, sono specificate e disciplinate nei singoli

articoli inclusi nei Titoli precedenti, afferenti ciascuno a diversi aspetti del servizio e del rapporto contrattuale.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano nei successivi commi le principali responsabilità e i divieti che risultano essere in capo a ciascuna parte.
3. Il Gestore risponde del funzionamento dei propri impianti fino al punto di consegna, come meglio identificato nell'art. 15 (Modalità di fornitura e punto di consegna) del presente Regolamento e dei danni che possono derivare da un malfunzionamento degli stessi. Non risponde dei danni derivanti agli impianti di competenza dell'Utente posti a valle del punto di consegna.
4. L'Utente, intestatario del contratto, deve provvedere a propria cura e spese ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla messa in opera degli impianti richiesti, nonché a realizzare, a proprie spese e secondo le prescrizioni del Gestore, i manufatti (nicchia di alloggiamento o pozzetto) di cui all'art. 15 (Modalità di fornitura e punto di consegna) del presente Regolamento.
5. L'Utente è responsabile della buona conservazione del contatore e degli organi connessi, curandone il regolare funzionamento e riferendo tempestivamente al Gestore eventuali anomalie di funzionamento o manomissioni.
6. L'Utente è, altresì, responsabile della corretta costruzione, manutenzione ed esercizio dell'impianto interno, inclusi i dispositivi di intercettazione (rubinetti, valvole) posti a valle del punto di consegna.
7. Non è consentito manomettere o, comunque, modificare alcuna parte dell'impianto di competenza del Gestore, né eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza.
8. È fatto assoluto divieto di:
 - effettuare la subfornitura dell'acqua;
 - utilizzare l'acqua per usi e con modalità diverse da quelle dichiarate nella richiesta di fornitura;
 - eseguire allacciamenti non autorizzati o, comunque, manomettere le tubazioni di distribuzione e di derivazione poste a monte del contatore;
 - manomettere il contatore;
 - prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dal consumo umano;
 - collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee. È, inoltre, vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante;
 - utilizzare l'impianto dell'acqua come elemento dispersore degli impianti elettrici di terra;
 - manomettere sigilli posti sul contatore o sulla valvola di derivazione.

SEZIONE III - SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE

TITOLO I: ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA

Articolo 39 - Oggetto

1. La presente sezione del Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo dei servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue domestiche e assimilate, delle acque reflue industriali, delle acque meteoriche e altri tipi particolari di acque reflue di cui sia ammesso il recapito in rete fognaria pubblica.
2. Sono, pertanto, individuate le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari connesse all'esercizio e all'utilizzo del servizio; sono definiti i limiti di accettabilità per i reflui immessi nelle reti fognarie, nonché le norme per esercitare il controllo e le verifiche connesse alla determinazione del corrispettivo del servizio.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione si applicano le norme generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, nonché le linee guida predisposte dal Gestore.

Articolo 40 - Obbligo di allacciamento degli scarichi alla rete fognaria

1. L'allacciamento fognario pubblico è costituito dalla condotta, ricadente in proprietà pubblica, che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura alla pubblica fognatura; la condotta di allaccio e le opere connesse poste a valle del punto di scarico, di cui all'art. 1, costituiscono la rete fognaria di esclusiva proprietà dell'utente.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate, ai sensi della vigente normativa, originati all'interno delle zone servite, devono essere recapitati nella rete fognaria pubblica, nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento. Le zone servite da pubblica fognatura all'interno dei singoli agglomerati sono individuate dall'Ufficio d'Ambito.
3. In mancanza dell'individuazione delle zone servite da parte dell'Ufficio d'Ambito, nelle more della completa rilevazione delle reti fognarie, l'obbligo di allaccio di cui al comma 2 si applica in caso di distanza, intesa come tracciato minimo tecnicamente realizzabile, tra il confine della proprietà da allacciare e la pubblica fognatura inferiore o uguale a 50 metri, qualora si raggiungano tali condizioni attraverso pubbliche vie o servitù attivabili.
4. Eventuali deroghe potranno essere concesse a fronte dell'impossibilità tecnica ed economica di realizzare l'allacciamento, da valutarsi a cura del Gestore e ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1043 e ss. del Codice civile.
5. I nuovi scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono essere allacciati alla rete fognaria a partire dalla data di attivazione dello scarico. Gli scarichi esistenti devono essere allacciati alle nuove reti entro un anno da apposita comunicazione effettuata dal Comune territorialmente competente al titolare dello scarico, a seguito di segnalazione del completamento dei lavori inviata al Comune da parte del Gestore. I titolari degli scarichi provvedono alla demolizione o alla rimozione delle opere e dei dispositivi

già realizzati per l'effettuazione degli scarichi in recapiti diversi dalle reti fognarie. Analoghe modalità e tempistiche valgono in caso di sdoppiamento delle reti o loro rifacimento. È facoltà del Comune accordarsi con il Gestore per esercitare l'attività di controllo circa l'adempimento.

6. Il comma precedente si applica anche nel caso in cui l'estensione della rete fognaria sia eseguita da soggetto diverso dal Gestore e, comunque, presa in carico da quest'ultimo, ai sensi del precedente art. 9 (Piani urbanistici attuativi: opere di urbanizzazione-realizzazione delle reti e/o impianti di distribuzione idrica e fognaria).
7. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di allaccio il Comune, informato il Gestore, prescrive la realizzazione dell'allaccio con provvedimento adottato ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
8. Ferme restando le conseguenze di legge, applicabili all'utente per il mancato rispetto delle ordinanze di cui al comma precedente, il Gestore procederà, previa diffida, alla realizzazione dell'allaccio, addebitandone il relativo costo all'utenza inadempiente e applicando, conseguentemente, la tariffa corrispondente all'uso, comprensiva delle quote del servizio di depurazione e fognatura.
9. È vietato lo scarico in rete fognaria nera o mista di acque derivanti da pompe di calore, di acque di falda emunte per operazioni di disinquinamento o drenaggio della falda, di acque di raffreddamento indiretto, con esclusione delle acque di spurgo delle torri evaporative (classificate acque reflue industriali). In caso di impossibilità allo scarico in recapito diverso dalla fognatura, l'Ufficio d'Ambito può derogare al divieto di cui al presente comma, definendo le prescrizioni necessarie a garantire la corretta funzionalità del sistema.
10. Il comma 9 si applica ai nuovi scarichi e in caso di rinnovo dell'autorizzazione. In funzione delle necessità di buon mantenimento delle prestazioni del sistema di fognatura e depurazione, l'Ufficio d'Ambito può prevedere, sulla base delle indicazioni del Gestore, l'adeguamento alle previsioni di cui al comma 9 anche prima della scadenza dell'autorizzazione, definendo una congrua tempistica che tenga conto di eventuali pregressi specifici investimenti di cui non è ancora stato completato il recupero finanziario. Tale tempistica non può, comunque, essere inferiore a tre anni.
11. Gli scarichi di acque reflue industriali, qualora abbiano caratteristiche quali-quantitative compatibili con il buon funzionamento dell'esistente sistema di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, devono preferibilmente essere ad esso allacciati.
12. Gli scarichi in zone non servite da rete fognaria pubblica, dovranno attenersi alle disposizioni stabilite dalla vigente normativa, con particolare riferimento al Regolamento Regionale n. 6/2019.

Articolo 41 - Modalità di allacciamento alle reti fognarie pubbliche

1. Il proprietario dell'immobile che intende realizzare l'allaccio alla rete fognaria pubblica presenta la relativa domanda al Gestore, secondo le modalità indicate nella Carta dei Servizi.
2. Le opere di allacciamento alle reti fognarie pubbliche dal punto di scarico, posto in prossimità del confine di proprietà privata, fino alla rete fognaria pubblica ricevente, sono realizzate dal Gestore.
3. La manomissione della fognatura pubblica, con tutto ciò che ne consegue, al fine di realizzare un nuovo allacciamento fognario, può essere eseguita solo dal Gestore a spese dell'Utente, secondo le modalità di cui all'art. 42 (Ulteriori indicazioni per gli allacciamenti). Il Permesso di Costruire o la Denuncia di Inizio

Attività, o altri atti amministrativi che autorizzano l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, non costituiscono titolo abilitativo per la realizzazione dell'allaccio in fognatura, la cui richiesta esplicita deve essere inoltrata al Gestore secondo le modalità di cui al comma 1.

4. La quota e il punto nel quale si deve allacciare la rete di fognatura interna vengono determinati dal Gestore, previa richiesta del cliente, preliminarmente alla realizzazione delle reti interne. Le opere di allaccio realizzate dal Gestore e le opere di allaccio collaudate con esito positivo, per la porzione ricadente su suolo pubblico, costituiscono parte integrante della rete fognaria pubblica e sono da considerarsi a tutti gli effetti proprietà pubblica. Compete al titolare dello scarico la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ricadenti al di sotto dell'area non di proprietà pubblica, ivi compresa la pulizia, anche mediante autospurgo, del tratto di allacciamento fino alla condotta principale, fatto salvo che l'eventuale malfunzionamento, determinatosi da intasamento o altra disfunzione, non sia riconducibile ad anomalie funzionali afferenti alla condotta stessa.
5. I costi per la realizzazione dell'allacciamento fognario sono a carico del richiedente e sono determinati in conformità al Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito.
6. La tempistica per la preventivazione ed esecuzione dei lavori di allacciamento è definita nella Carta dei Servizi.
7. Successivamente alla formale accettazione da parte dell'Utente del contributo di allacciamento ed al contestuale pagamento, i lavori relativi alle richieste di allacciamento ritenute accoglibili saranno svolti dal Gestore, nei tempi e con le modalità di cui alla Carta dei Servizi. Il pagamento del contributo di allacciamento non conferisce all'Utente alcun titolo di proprietà sulle opere realizzate. Il Gestore se ne assumerà gli oneri di manutenzione in conformità del presente Regolamento.
8. Per le zone non servite da pubblica fognatura, la richiesta di allacciamento è subordinata alla realizzazione degli interventi di estensione rete.
9. Nel caso di scarichi di acque reflue domestiche, l'allacciamento costituisce titolo valido per l'attivazione dello scarico.
10. Nel caso di scarichi di acque reflue industriali o di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, il titolare per poter attivare tali scarichi dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dalla vigente normativa.
11. L'allacciamento alle reti fognarie pubbliche è subordinato alla verifica da parte del Gestore della capacità idraulica delle reti fognarie e della potenzialità degli impianti di trattamento, nonché del rispetto delle prescrizioni e norme richiamate nel Regolamento e delle normative vigenti. L'allacciamento alla rete pubblica può essere negato nel caso di grossi quantitativi di acque bianche incompatibili con la capacità di smaltimento della condotta, nel caso di acque reflue con caratteristiche chimico/fisiche non compatibili con il trattamento finale o nel caso di opere non conformi al progetto presentato.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nel caso di richiesta di modifica di un allacciamento esistente alla pubblica fognatura, richiesto dall'Utente per necessità di potenziamento o per risolvere un inconveniente igienico.
13. A fronte dell'attuazione di un intervento previsto dal Piano d'Ambito per il rifacimento di una rete fognaria, il Comune territorialmente competente ed il Gestore, prima dell'inizio dei lavori, procederanno ad informare i proprietari degli immobili interessati. Il Gestore, durante l'esecuzione dei lavori di rifacimento della rete di fognatura, provvederà direttamente alla realizzazione delle opere necessarie per l'allacciamento degli utenti, fino al limite della proprietà pubblica. Qualora nella medesima via venga

rilevato un edificio il cui scarico abbia un recapito diverso dalla pubblica fognatura, il Gestore provvederà a darne avviso scritto al proprietario, al fine di procedere alla regolarizzazione dello scarico.

14. Allorché sia in programma l'attuazione di un intervento previsto dal Piano d'Ambito per la costruzione di nuove reti di fognatura, il Comune territorialmente competente ed il Gestore, prima dell'inizio dei lavori, provvederanno a darne avviso a tutti i proprietari degli immobili interessati, informando dell'obbligo di allaccio alla nuova rete per le utenze domestiche ed assimilate, ancorché sia garantito lo scarico sino al momento della ricostruzione dei manufatti. Anche in questo caso, i nuovi allacci dovranno essere conformi alle prescrizioni del presente Regolamento e il Gestore, durante l'esecuzione dei lavori di costruzione della rete di fognatura, provvederà direttamente alla realizzazione delle opere per l'allacciamento degli utenti fino al limite della proprietà pubblica.
15. In casi eccezionali, in funzione della tipologia delle opere da realizzare ovvero in presenza di opere di urbanizzazione già in corso o di particolari criticità, le opere di allacciamento possono non essere realizzate dal Gestore; spetta, comunque, a quest'ultimo autorizzarne la realizzazione, prescrivendo il rispetto di specifiche norme tecniche e costruttive e riservandosi di effettuare la verifica tecnica, attraverso idoneo collaudo funzionale, dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori. Gli oneri del collaudo sono a carico dell'Utente e sono determinati nel Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito.

Articolo 42 - Ulteriori indicazioni per gli allacciamenti

1. Ogni stabile deve essere allacciato alla rete fognaria separatamente; in casi particolari, il Gestore - su specifica richiesta - potrà accettare, accogliendo la relativa istanza, che uno stesso condotto d'allacciamento sia posto a servizio di più proprietà. In tale caso, prima di costruire il condotto, i proprietari devono stipulare una servitù reciproca.
2. Per l'immissione nelle condotte di fognatura dotate di predisposizioni di allaccio si dovrà usufruire esclusivamente di queste; ove le medesime non siano previste o adeguate, il Gestore provvederà ad individuare il punto di immissione tecnicamente più idoneo.
3. È vietato l'allacciamento a gravità alla rete fognaria pubblica, nel caso in cui le reti interne abbiano il fondo di scorrimento ad una quota inferiore rispetto all'estradosso della fognatura principale, salvo l'utenza non provveda all'inserimento di dispositivi di salvaguardia atti ad evitare rigurgiti (valvole di non ritorno, impianti di sollevamento); parimenti è vietato l'allacciamento di nuovi scarichi a gravità di locali al di sotto del piano campagna. Il Gestore, allorché l'Utente non provveda a posizionare tali manufatti o gli stessi risultino inadeguati o malfunzionanti, non potrà ritenersi in alcun modo responsabile dei danni derivanti da anomalie di funzionamento dell'impianto interno. È, inoltre, vietato l'allacciamento diretto alla rete fognaria di scarichi costituiti da tubazioni prementi senza l'inserimento di apposito pozzetto di smorzamento (vedasi anche art. 47 comma 14).
4. Laddove l'utente non abbia la possibilità di posizionare la valvola di non ritorno sul proprio suolo privato, previa autorizzazione dell'Ente Comunale competente, potrà posizionare il suddetto dispositivo su suolo pubblico, al confine con la proprietà privata. In tal caso, resta salva ed indiscussa la responsabilità del privato rispetto agli obblighi di manutenzione della stessa valvola, nonché il regime di responsabilità in capo allo stesso soggetto proprietario del dispositivo.
5. Fatto salvo quanto riportato ai commi precedenti, l'installazione dei dispositivi di salvaguardia sopra menzionati non è condizione sufficiente per la realizzazione dei collegamenti alla rete fognaria, qualora

l'immobile sia ubicato nelle aree con classe di fattibilità geologica aventi consistenti limitazioni (classe 3) o gravi limitazioni (classe 4). A titolo di esempio, si citano le zone potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena, con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni (Zone I - art.49 NTA P.A.I.); le aree ricadenti in fascia A, B o C del P.A.I.; le aree a rischio idrogeologico molto elevato (L. 267/98) interne al centro abitato o le aree esondabili o allagabili. In tali casi è indispensabile che, qualora si preveda un intervento edilizio, il rischio idraulico debba essere ridotto rispetto alla situazione preesistente.

6. Sarà cura del Gestore provvedere a tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione dell'allacciamento, come i permessi per l'occupazione di suolo pubblico e i provvedimenti relativi alla salvaguardia degli altri servizi che interferiscono con i lavori e tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico.
7. È facoltà del Gestore durante la costruzione totale o parziale di nuove fognature, predisporre gli allacciamenti nel modo più opportuno ed idoneo in relazione anche alla situazione del sottosuolo; in tali casi l'allacciamento sarà eseguito in corrispondenza di quanto già predisposto. La rete di raccolta interna alla proprietà privata dovrà, fra l'altro, tenere conto di tale vincolo.
8. Le specifiche norme tecniche e costruttive sono fornite e rese disponibili dal Gestore.
9. Nei casi di ristrutturazioni e/o manutenzioni straordinarie delle reti fognarie che comportino modifiche agli allacciamenti preesistenti ovvero nei casi in cui risulti necessario ripristinare il regolare funzionamento degli stessi, il Gestore provvede all'esecuzione, rifacimento, riordino e ricostruzione delle sole opere in suolo pubblico costituenti l'allacciamento fognario di cui all'art. 1. Le opere suddette sono a totale carico del Gestore, qualora gli allacciamenti siano stati realizzati, collaudati con esito positivo o presi in carico, dall'attuale Gestore e/o da Gestori precedenti, o qualora gli allacciamenti preesistenti siano stati realizzati a regola d'arte ai sensi delle norme vigenti. Per gli interventi di cui sopra, la tempestività di realizzazione dell'opera sarà in funzione delle modalità e delle tempistiche previste per la manomissione del suolo pubblico, concordate con il Comune territorialmente competente. In caso di opere realizzate direttamente dai privati, in tempi anche anteriori rispetto alla presa in carico del servizio da parte del Gestore, le quali non siano collaudate, non siano state prese in carico dall'attuale Gestore o dai Gestori precedenti o, in tutti i casi, non siano state realizzate a regola d'arte ai sensi del presente regolamento e delle norme vigenti, gli oneri relativi alla regolarizzazione e messa a norma dell'allacciamento saranno a carico dell'utenza, così come previsto nel caso di nuovi allacciamenti. Sono, inoltre, a carico dell'utenza tutti i costi degli interventi che si dovessero rendere necessari a causa di scarichi non conformi, esercitati in violazione dei divieti di cui al successivo art. 45 (divieti di scarico).
10. Qualora per necessità del titolare dell'allacciamento si dovessero introdurre delle modificazioni agli allacciamenti esistenti, le medesime per la parte su suolo pubblico saranno eseguite dal Gestore a spese del titolare dell'allacciamento, mentre per la parte su suolo privato potranno essere realizzate direttamente dall'Utente previo nulla-osta da parte del Gestore.

Articolo 43 - Cameretta di ispezione e pozzetti di campionamento

1. Tutti gli scarichi, prima di essere immessi nella rete fognaria pubblica, devono passare attraverso una cameretta o un punto di ispezione (in tal caso dotato di braga), eventualmente di sifone e di valvola a clapet, in relazione alle condizioni di cui all'art. 47 (Realizzazione delle reti di fognatura interna alla proprietà privata). La cameretta o il punto di ispezione sono realizzati all'interno della proprietà e devono

essere facilmente accessibili ed avere dimensioni adeguate.

2. Per quanto riguarda gli scarichi soggetti ad autorizzazione e vincolati al rispetto dei limiti imposti, oppure esclusi dall'obbligo di autorizzazione fino al permanere di determinate caratteristiche qualitative, l'Ufficio d'Ambito, sentito il Gestore, impone l'installazione di idonei pozzetti di campionamento o verifica, anche al fine di intercettare ogni singola componente prima della confluenza con le reti di valle, o in corrispondenza dell'allacciamento alla rete fognaria pubblica, immediatamente a monte della cameretta di ispezione di cui al comma 1.
3. I pozzetti di campionamento devono essere mantenuti puliti e accessibili al Gestore, il quale ha la facoltà di imporre l'installazione di un misuratore volumetrico o, in particolari casi, di portata e di un autocampionatore refrigerato per il monitoraggio quali-quantitativo degli scarichi di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui i reflui di cui sopra siano soggetti a pretrattamenti di depurazione, deve essere installato idoneo pozzetto di campionamento, anche immediatamente a valle del sistema di trattamento. I pozzetti di campionamento del tipo indicato devono essere collocati prima del recapito locale delle acque meteoriche.
5. È assolutamente vietato utilizzare le caditoie stradali o le griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi di tipo diverso.

Articolo 44 - Vasche Imhoff e fosse biologiche

1. Fatto salvo quanto previsto negli articoli successivi, gli allacciamenti alle reti fognarie pubbliche servite da impianti di trattamento dei reflui urbani, devono essere eseguiti senza interposizione di sistemi di pretrattamento dei reflui domestici (vasche Imhoff, fosse biologiche). Le reti di fognatura interne devono adeguarsi alla presente disposizione nei tempi e nei modi stabiliti dal Gestore.
2. Ferma restando l'esistenza di divieti da parte delle Autorità sanitarie competenti, il Gestore potrà derogare al criterio di cui sopra nel caso in cui, per condizione delle strutture fognarie e/o depurative esistenti, risulti opportuno effettuare il pretrattamento dei reflui domestici.
3. A seguito della dismissione dei sistemi di pretrattamento dei reflui domestici, previa autorizzazione di fattibilità da parte del Gestore, i titolari degli allacciamenti dovranno provvedere a loro cura e spesa alla bonifica dei manufatti, all'espurgo completo del materiale presente ed alla sconnessione delle condotte di scarico da tali manufatti, anche laddove gli stessi siano ubicati su suolo pubblico.
4. Tutti gli allacciamenti di fognatura alle reti fognarie pubbliche, non servite da impianti di trattamento dei reflui urbani, devono essere eseguiti tramite interposizione di sistemi di pretrattamento dei reflui domestici (vasche Imhoff, fosse biologiche), fatta salva la necessità del titolare dello scarico di adeguarsi ai criteri di cui sopra, una volta che si sarà provveduto a connettere le reti fognarie ancora sprovviste di tale servizio agli impianti di trattamento dei reflui urbani. Gli oneri per la manutenzione dei sistemi di pretrattamento dei reflui domestici sono a carico del titolare dello scarico.

Articolo 45 - Divieti di scarico (immissione di reflui)

1. È vietata l'immissione in rete fognaria pubblica di reflui che possano:
 - arrecare danno alla salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di

trattamento e depurazione;

- danneggiare le reti fognarie e gli impianti di trattamento e depurazione, nonché le connesse attrezzature;
- costituire pregiudizio per la funzionalità dei processi di trattamento e depurazione delle acque e dei fanghi;
- avere conseguenze negative sull'ambiente, incidendo sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento e pregiudicando la conformità alle disposizioni vigenti delle acque recipienti;
- pregiudicare lo smaltimento dei fanghi, il quale deve avvenire in modo conforme dal punto di vista ambientale;
- pregiudicare il regolare funzionamento degli allacciamenti e delle reti fognarie.

2. In particolare, è vietato lo scarico delle seguenti sostanze:

- benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose in soluzione o in sospensione che possono determinare condizioni di esplosività o infiammabilità del sistema fognario;
- ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da olii da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali, o l'ambiente e che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e, comunque, contenenti sostanze che, a temperature comprese fra i 10 e i 38 °C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, rottami, carcasse di animali, fanghi di risulta da trattamenti di depurazione, stracci, piume, paglie, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici od industriali;
- reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento;
- reflui contenenti sostanze inerti, granulari, sedimentabili, ghiaia, sabbia, argilla, ecc. che sedimentando sul fondo dei condotti fognari e/o vasche di depurazione ne riducano sezioni e volumi utili;
- liquami derivanti dallo svuotamento di cisterne, pozzi neri o fosse settiche di insediamenti abitativi e non.

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa per la violazione di specifiche disposizioni, gli eventuali danni derivanti alle reti ed agli impianti da comportamenti vietati, saranno addebitati ai responsabili.

Articolo 46 - Autorizzazione allo scarico

1. Lo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue domestiche e assimilate decadenti da stabilimenti industriali, è sempre ammesso fatto salvo, per i nuovi scarichi, l'obbligo di presentare domanda di allacciamento ai sensi dell'art. 40 (obbligo di allacciamento degli scarichi alla rete fognaria) del presente Regolamento.
2. Ai sensi della vigente normativa gli scarichi in rete fognaria di acque reflue industriali, di acque di prima pioggia, di seconda pioggia passibili di contaminazione, e di lavaggio delle aree esterne sono soggetti a preventiva autorizzazione, previo formale parere tecnico del Gestore relativamente all'ammissibilità dello scarico in riferimento alle caratteristiche tecniche e gestionali della rete fognaria e dell'impianto di trattamento finale.
3. Il titolare dello scarico dovrà presentare istanza di nuova autorizzazione allo scarico o rinnovo della stessa, mediante la compilazione e l'inoltro della modulistica prevista, seguendo le modalità indicate nelle apposite sezioni del sito dell'Ufficio d'Ambito.
4. Il Gestore, durante la fase di istruttoria della pratica autorizzativa, ha la facoltà di effettuare i necessari sopralluoghi all'interno degli insediamenti produttivi e gli eventuali controlli quali-quantitativi sullo scarico oggetto di istanza. Nell'espressione del parere tecnico, il Gestore potrà subordinare il rilascio dell'autorizzazione allo scarico all'attuazione di interventi infrastrutturali e/o gestionali volti a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni del Regolamento e delle norme vigenti e senza che consegua alcun pregiudizio per l'esercizio delle reti fognarie e degli impianti di trattamento.
5. Il Gestore esprimerà il parere di competenza richiedendo il versamento degli oneri di istruttoria stabiliti dall'Ufficio d'Ambito.
6. L'Autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'Autorità competente ai sensi della vigente normativa, a fronte del pagamento degli oneri di procedibilità.
7. L'atto autorizzativo contiene le norme comportamentali, gli obblighi e le prescrizioni cui il titolare dello scarico deve attenersi.
8. Nel caso di insediamenti produttivi sprovvisti di autorizzazione allo scarico, o qualora il Gestore accerti la violazione dei divieti di cui all'articolo 45 o la non compatibilità dal punto di vista quali-quantitativo dello scarico, tale per cui risulti compromesso il funzionamento della rete fognaria o dell'impianto di depurazione a cui i reflui sono collegati, questo si riserva di sollecitare la ditta a provvedere alla regolarizzazione dello scarico, segnalando nel contempo la situazione alle Autorità competenti affinché valutino gli eventuali aspetti sanzionatori e pervengano eventualmente ad imporre l'interruzione dello scarico.
9. In caso di morosità del titolare dello scarico a fronte del mancato pagamento del corrispettivo fatturato dal Gestore per il servizio erogato, qualora l'utenza non provveda alla regolarizzazione del pagamento entro 3 mesi dalla costituzione in mora (da trasmettersi a mezzo raccomandata a.r./Pec) e ferma restando l'osservanza delle disposizioni prescritte dalla vigente normativa, il Gestore procederà ad avanzare all'autorità competente istanza di sospensione, revoca o di diniego al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, nonché ad azionare ogni tutela atta al recupero del credito vantato.

Articolo 47 - Realizzazione delle reti di fognatura interne alla proprietà privata

1. È fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubbliche fognature di separare, al proprio interno, le reti di raccolta, come meglio specificato al comma successivo, salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte del Gestore. Per gli insediamenti esistenti, tale separazione dovrà essere effettuata in occasione della richiesta o del rinnovo di atti autorizzativi e permessi, nonché nel caso di interventi di ristrutturazione che prevedano interventi sulle reti, o comunque dietro richiesta motivata del Gestore. In ogni caso gli oneri relativi alla realizzazione o alla modifica delle reti di fognatura interna risultano totalmente a carico del titolare degli scarichi.
2. La separazione delle reti interne all'insediamento deve riguardare, quantomeno:
 - le acque reflue domestiche o assimilate (con recapito finale in rete nera o mista);
 - le acque meteoriche di prima pioggia o di lavaggio delle superfici esterne (con recapito finale in rete nera o mista);
 - le acque meteoriche diverse da quelle di cui sopra (con recapito finale in rete bianca o mista);
 - le acque reflue industriali, qualora presenti (con recapito finale in rete nera o mista).
3. Le reti interne separate (come al precedente comma) aventi il medesimo recapito finale si dovranno unire all'interno della proprietà, per essere allacciate in un unico punto alla rete pubblica recipiente.
4. In caso di comprovata impossibilità tecnica ad ottemperare a quanto sopra, è facoltà del Gestore consentire o definire altre soluzioni per lo scarico.
5. Le condotte e le colonne di scarico saranno eseguite con tubazioni ad elevate caratteristiche di levigatezza, inattaccabilità all'azione chimica, meccanica e termica delle acque di scarico. Le giunzioni devono avere un buon grado di elasticità, flessibilità e tenuta.
6. Nella costruzione della canalizzazione interna di uno stabile si devono adottare provvedimenti tali da ovviare agli inconvenienti che possano derivare da un eventuale eccesso di pressione nelle colonne montanti. I tubi dovranno essere disposti sotto regolari livellette, con giunti e chiusure a perfetta tenuta idraulica, capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas, alle pressioni alle quali potrebbero essere assoggettati per effetto del funzionamento della fognatura. Nel sottoterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente al di sopra del pavimento e, in caso contrario, dovranno collocarsi in apposita incassatura di muro, facilmente ispezionabile.
7. Gli apparecchi igienici devono essere muniti di chiusura idraulica a sifone. Le colonne discendenti da allacciarsi alla fognatura devono essere munite di ventilazione secondaria o dimensionate in modo da assicurare la ventilazione attraverso la stessa colonna; in tal caso, dovranno essere prolungate sopra il tetto o terrazzo per un'altezza non inferiore ai 50 cm. Il loro allacciamento al collettore di scarico può essere diretto o indiretto, mediante interposizione di sifone (in tal caso dovrà essere collocato all'interno dell'area privata), salvo che la rete di ventilazione secondaria non sia collegata con il collettore di scarico. In tal caso se il privato intende installare, prima dell'innesto in fognatura, un sifone, esso dovrà essere a tenuta idraulica, con esalatore e a sezione agevolmente controllabile.
8. Nei cortili comuni e nelle strade private la fognatura dovrà essere realizzata per tratti rettilinei, con interposizione di pozzetto d'ispezione ad ogni cambiamento di direzione; la distanza fra pozzetto e pozzetto dovrà essere adeguata, per consentire le eventuali operazioni di pulizia.
9. Quando le acque di scarico, che si riuniscono nei fognoli e nei canali privati, non siano sufficienti ad

assicurarvi la circolazione e la nettezza, i proprietari degli stabili utenti della fognatura, dovranno valutare la necessità di installare apparecchi automatici per la cacciata d'acqua, sufficienti per quantità e numero di scarichi.

10. Le canalizzazioni interrato per le acque nere o miste, che si trovano all'interno di proprietà private, non dovranno di norma essere collocate in aree edificate. I proprietari degli immobili posti in fregio a strade private o cortile con accesso su strade servite da pubblica fognatura, dovranno provvedere alla costruzione di una regolare fognatura lungo le strade o i cortili stessi. Tali stabili sono soggetti a tutte le norme del presente Regolamento.
11. La realizzazione, manutenzione, ordinaria e straordinaria, della rete fognaria interna ricompresa sino al limite della proprietà privata, da identificarsi con il margine della strada pubblica, saranno totalmente a carico del richiedente.
12. Le canalizzazioni dovranno essere costituite da tubi di materiale assolutamente impermeabile e resistente all'azione chimica e meccanica delle acque che li percorrono, con guarnizioni a perfetta tenuta, idonee a resistere anche alle eventuali pressioni che dovessero verificarsi, nella fognatura pubblica, per evenienze straordinarie. Il diametro dei tubi deve essere sufficiente a garantire le portate previste, e la loro posa in opera a sufficiente profondità, con pendenza costante e regolare, non inferiore al 6 per mille, protetti da adeguato rivestimento salvo motivate deroghe concesse dal Gestore.
13. Le canalizzazioni devono essere collocate sempre al di sotto delle tubazioni della distribuzione idrica e, nel caso siano poste in vicinanza di alberi o piantumazioni sarà necessario porre attenzione al problema delle azioni esercitate dalle radici.
14. Nel caso la canalizzazione interna dovesse risultare ad una quota inferiore rispetto all'estradosso della fognatura principale (art. 42 comma 3), il proprietario dovrà provvedere al sollevamento delle acque con apposita apparecchiatura meccanica munita di valvole di non ritorno e alloggiata in un pozzetto. In tali condizioni è obbligatorio installare sistemi di emergenza, di allarme e di sicurezza tali da garantirsi da possibili inconvenienti igienico-sanitari, prevedendo eventualmente dispositivi di accumulo interni in caso di impossibilità a scaricare, oltre ad una cameretta di smorzamento prima dell'immissione a gravità nella pubblica fognatura.
15. La condotta d'allacciamento dovrà essere collocata in opera, su sottofondo in sabbia, alla profondità prescritta dai tecnici del Gestore dalla quota del piano viabile o del piano di campagna.
16. Tutte le opere di canalizzazione interna sono considerate opere edilizie e quindi soggette alla disciplina del Regolamento Edilizio e d'Igiene vigenti.
17. Il Gestore non potrà ritenersi in alcun modo responsabile in ordine ad eventuali malfunzionamenti, determinati da difetti costruttivi, mancata manutenzione od inosservanza delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, inficianti la rete fognaria privata interna e dei danni dalla stessa derivanti; l'utenza, di contro, è responsabile di qualunque danno o anomalia di funzionamento, causati dalla stessa alla rete fognaria pubblica.

Articolo 48 - Condotte fognarie in uso a più utenti

1. Quando un fabbricato o una proprietà fossero divisi in più appartamenti di diversi proprietari, questi, di norma, sono obbligati ad unire le rispettive canalizzazioni per dare luogo ad una sola immissione nel

condotto di fognatura stradale. Qualora ciò non risultasse tecnicamente possibile, sarà il Gestore a stabilire il numero massimo di immissioni separate.

2. Per le proprietà intercluse è fatto obbligo di allacciamento ad una contigua rete di scarico privato, che già immetta o che stia per essere immessa nella fognatura comunale. A tale scopo gli interessati, in mancanza di accordo bonario con il fondo servente, dovranno procedere ai sensi degli artt. 1032 e 1043 - secondo comma - del Codice Civile al fine di ottenere che, a mezzo di sentenza, venga costituito il passaggio coattivo. Allorché l'allacciamento stradale, eseguito a spese del fondo servente, non risultasse sufficiente a ricevere le nuove immissioni, chi abbia ottenuto di farlo dovrà eseguire a sue spese i lavori occorrenti a rendere l'allacciamento atto alla maggiore portata.

TITOLO II: AMMISSIBILITA' DEGLI SCARICHI NELLA RETE FOGNARIA

Articolo 49 - Acque reflue domestiche

1. Le acque reflue domestiche sono definite dalla norma nazionale come "*acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche*".
2. Sono, altresì, considerate acque reflue domestiche, qualora provenienti da insediamenti di tipo residenziale, le acque reflue:
 - derivanti da pompe di calore,
 - costituite da condense di caldaie ad uso riscaldamento ambienti,
 - costituite da condense degli impianti di condizionamento,
 - derivanti da impianti di osmosi inversa per la demineralizzazione delle acque di rete/pozzo.
3. Gli scarichi di acque reflue domestiche non necessitano di preventiva autorizzazione e sono ammessi in pubblica fognatura nera o mista, nel rispetto delle modalità di allacciamento descritte al precedente TITOLO I.
4. In particolare, per quanto riguarda le acque reflue derivanti da pompe di calore vale il divieto di cui all'art. 40 comma 9.

Articolo 50 - Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche

1. Le acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche sono a queste ultime equiparate formalmente quanto alla disciplina e al regime autorizzatorio degli scarichi. I criteri per l'assimilazione alle acque reflue domestiche sono stabiliti dalla normativa nazionale e regionale come meglio specificato ai commi seguenti.
2. In basa alla normativa nazionale (D.Lgs.n. 152/2006 - Art. 101, comma 7), sono assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue:
 - a. provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - b. provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
 - c. provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività

di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

- d. provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e. provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore;

In riferimento alla suddetta lettera c), la materia prima lavorata si intende proveniente in maniera prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità, se dall'attività suddetta si ricava più del 50% della materia prima lavorata annualmente.

- 3. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche in base alla normativa nazionale (D.lgs. n. 152/2006 - Art. 101, comma 7bis), le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l'Ufficio d'Ambito e il Gestore del SII non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal Gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.
- 4. In base alla normativa regionale (R.R. n. 6/2019 - Art. 4, comma 1, lettera a e comma 2) sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
 - a. provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine o mense;
 - b. provenienti da pompe di calore installate presso insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi;
 - c. costituite da condense di caldaie ad uso riscaldamento ambienti e provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi;
 - d. costituite da condense degli impianti di condizionamento e provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi;
 - e. provenienti da rigenerazione di sistemi di addolcimento di acque destinate a usi tecnologici;
 - f. provenienti da svuotamento di impianti di riscaldamento a circuito chiuso;
 - g. provenienti da attività alberghiere, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili;
 - h. provenienti da laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza con consumo idrico giornaliero inferiore a 1 mc al momento di massima attività;
 - i. provenienti da lavanderie ad acqua, sia self-service che tradizionali, la cui attività sia rivolta unicamente all'utenza domestica e con un consumo idrico giornaliero inferiore a 20 mc;
 - j. provenienti da laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari destinati alla

vendita a terzi, con un consumo giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività;

- k. provenienti da grandi magazzini adibiti alla vendita di beni, senza laboratori alimentari, fisici o chimici;
- l. provenienti da servizi di centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona;
- m. provenienti da piscine, stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di controlavaggio dei filtri non preventivamente trattate;
- n. provenienti da piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseari, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 20 mc/giorno;
- o. provenienti da conservazione, lavaggio, confezionamento di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi, esclusa trasformazione, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 20 mc;
- p. provenienti da depositi e centri di vendita all'ingrosso di prodotti vegetali o animali senza annesso macello;
- q. provenienti da erboristerie con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita al dettaglio a terzi;
- r. provenienti da saloni di toelettatura animali, allevamenti animali da compagnia;
- s. provenienti da laboratori di analisi chimiche, analisi biologiche e analisi mediche a condizione che le matrici analizzate, i reattivi, i reagenti vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/2006 parte quarta;
- t. provenienti da laboratori odontotecnici a condizione che i materiali e le sostanze impiegate nell'attività vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/2006 parte quarta;
- u. derivanti da operazioni di verifica di tenuta idraulica di macchinari prodotti nello stabilimento;
- v. costituite dalle condense di refrigeratori, forni e caldaie per usi industriali provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi.

Laddove sia indicato quale requisito per l'assimilazione il "consumo idrico giornaliero" questo va inteso come prelievo, ossia come acqua approvvigionata per quel determinato uso (al netto di prelievi per altri usi) e non come acqua scaricata.

5. In base alla normativa regionale (R.R. n. 6/2019 - Art. 4, comma 1, lettera b) sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della tabella 2 dell'allegato B (di seguito riportata) e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite indicati;

| PARAMETRI | UNITA' DI MISURA | VALORI LIMITE |
|-----------------------|------------------|---|
| pH | -- | 6,5 ÷ 8,5 |
| Temperatura | °C | 30 |
| Colore | -- | Non percettibile su uno spessore di 10 cm dopo diluizione 1:40 |
| Odore | -- | Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere |
| Solidi sospesi totali | mg/l | 350 |
| BOD5 | mg/l | 250 |
| COD | mg/l | 500 |
| Cloruri (come Cl) | mg/l | La concentrazione rilevata nelle acque |

| | | approvvigionate + 40 mg/l |
|---|------|--|
| Fosforo totale (come P) | mg/l | 6 |
| Azoto ammoniacale (come NH ₄) | mg/l | 40 |
| Azoto nitroso (come N) | mg/l | 0,6 |
| Azoto totale (come N) | mg/l | 50 |
| Grassi e oli animali/vegetali | mg/l | 60 |
| Tensioattivi totali | mg/l | 10 |
| Tutti quelli ulteriormente contemplati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006 | -- | I valori di emissione prescritti nella medesima Tabella 3 per scarichi in acque superficiali |

6. L'assimilazione di reflui derivanti da operazioni di pulizia e igienizzazione di locali, superfici e macchinari dovrà essere valutata caso per caso.
7. L'Ufficio d'Ambito si riserva motivatamente di estendere l'assimilazione ad ulteriori particolari tipologie di acque reflue.
8. Le procedure per l'assimilazione alle acque reflue domestiche non sono ammesse nel caso di acque di raffreddamento diretto e/o indiretto e di scarichi che contengano sostanze pericolose.
9. Lo scarico in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche è sempre ammesso in pubblica fognatura nel rispetto delle modalità di allacciamento descritte al precedente TITOLO I, nell'osservanza della normativa in materia di scarichi e delle ulteriori condizioni eventualmente previste dall'Ufficio d'Ambito. Tali condizioni possono essere costituite, tra l'altro, dall'obbligatorietà di pretrattamenti del refluo finalizzati a garantire la funzionalità dell'impianto di depurazione nonché dal rispetto di specifici valori limite in concentrazione o di valori limite di portata immessa nel sistema fognario.
10. Ai fini dell'attivazione di uno scarico in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche, a seconda delle condizioni alle quali è ammessa l'assimilazione, il titolare dello scarico è tenuto a presentare all'ufficio d'ambito:
 - a. una **comunicazione di assimilazione** qualora l'assimilazione sia ammissibile in base:
 - al D.lgs. 152/2006, art. 101, comma 7 e comma 7bis
 - al R.R. n. 6/2019, art.4, comma 1, lettera a)
 - al R.R. n. 6/2019, art.4, comma 2
 - b. una **richiesta di assimilazione** qualora l'assimilazione sia ammissibile in base:
 - al R.R. n. 6/2019, art. 4, comma 1, lettera b).
11. La **comunicazione di assimilazione** deve attestare la presenza dei requisiti e/o la conformità alle caratteristiche che implicano l'assimilazione, quali ad esempio, ove previsto, la provenienza del refluo, il volume massimo scaricato o utilizzato. In caso di comunicazione, l'assimilazione si ritiene confermata qualora l'Ufficio d'Ambito non riscontri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; l'ufficio d'ambito, qualora stabilisca che lo scarico sia ammissibile solo a specifiche condizioni, le comunica al titolare dello scarico entro il medesimo termine.
12. La **richiesta di assimilazione** deve contenere tutte le informazioni necessarie a descrivere lo scarico e un'analisi dello stesso per la verifica del rispetto dei limiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B. In caso di richiesta di assimilazione l'Ufficio d'Ambito si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

L'ufficio d'ambito, qualora stabilisca che lo scarico sia ammissibile solo a specifiche condizioni, le comunica al titolare dello scarico entro il medesimo termine.

13. I titolari degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche sono tenuti a comunicare all'Ufficio d'Ambito e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Padania Acque S.p.A.):
 - a. le variazioni della titolarità, chiedendo contestualmente la voltura dell'eventuale atto di assimilazione rilasciato dall'Autorità competente;
 - b. le variazioni quali-quantitative delle acque reflue da scaricare, al fine della valutazione di permanenza delle condizioni di assimilazione.
14. Il Gestore comunica alla Provincia competente l'avvenuto allaccio alla rete fognaria di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate aventi precedente recapito in acque superficiali o su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ai fini della presa d'atto, da parte dell'ente competente, della cessazione dello scarico e dell'effettuazione delle conseguenti verifiche relative alla dismissione e alla rimozione dei manufatti di scarico.

Articolo 51 - Acque reflue industriali

1. La vigente normativa definisce le acque reflue industriali come *"qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento"*.
2. Gli scarichi di acque reflue industriali sono ammessi nella rete fognaria qualora preventivamente autorizzati dalla Provincia su parere dell'Ufficio d'Ambito, o direttamente dall'Ufficio d'Ambito se competente, in ogni caso sentito il Gestore.
3. L'accettabilità di uno scarico in fognatura ed i valori limite stabiliti nell'atto autorizzativo tengono conto delle caratteristiche dimensionali e tecniche dell'impianto di trattamento, delle perdite della rete fognaria interessata, dell'adeguatezza degli sfioratori di piena sottesi dalla rete medesima, della necessità di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore, nonché del rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita dalla vigente normativa nazionale e regionale.
4. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni ed ai valori limite stabiliti nell'atto autorizzativo.
5. In assenza di limiti stabiliti nell'atto autorizzativo sono obbligatori i limiti stabiliti nelle vigenti norme in materia ambientale per lo scarico in rete fognaria. Qualora la rete fognaria non sia servita da depurazione, si applicano i limiti per scarico in acque superficiali.
6. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. Qualora nello scarico finale siano convogliate frazioni di acque reflue di diversa tipologia, l'acqua reflua scaricata è considerata nella inscindibile composizione dei suoi elementi: ad esempio, scarichi finali di reti interne che raccolgano acque reflue industriali e acque di dilavamento costituiscono, fermi restando gli eventuali obblighi di separazione vigenti in materia, scarichi di acque industriali, non rilevando che parte di essi siano composti da liquidi non derivanti dal ciclo produttivo. Lo scarico complessivo è soggetto ad autorizzazione unicamente come scarico industriale.
8. Il prelievo per i campionamenti è eseguito al fine di garantire la rappresentatività delle analisi in relazione

alla reale natura dello scarico ed una efficace protezione dei corpi ricettori. A tal fine è possibile prevedere, salvo eccezioni dovute ad esempio ad impossibilità tecnica, una verifica sugli scarichi di ogni specifico ciclo produttivo, in idonei pozzetti, prima della confluenza con altri scarichi anche aventi natura diversa dalle acque reflue industriali.

9. I pozzetti di campionamento devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato mediante una periodica pulizia e rimozione di fanghi/sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi e sempre facilmente accessibili ai soggetti incaricati del controllo.
10. Può essere richiesta, a spese del titolare, l'installazione di appositi dispositivi di controllo qualitativo delle acque scaricate e di misura e registrazione delle portate. Il Gestore si riserva, in particolare, la facoltà di richiedere la misura dei volumi e/o delle portate scaricate in fognatura nei casi in cui la ditta dichiara di non inviare l'intera aliquota di acque prelevate in fognatura (ad esempio acque inglobate nei prodotti, acque evaporate, acque inviate in altro recapito). Analogamente, il Gestore può richiedere l'installazione di autocampionatori automatici nel caso in cui non sia possibile caratterizzare correttamente lo scarico tramite prelievo istantaneo per la sua variabilità qualitativa nell'arco della giornata (ad esempio in assenza di accumulo e/o omogeneizzazione), richiedendone, se del caso, il suo funzionamento quotidiano al fine di consentire una più corretta effettuazione dei campionamenti gestionali e tariffari.
11. Al fine della classificazione di uno scarico come industriale, gli insediamenti ove, pur non avendo luogo la produzione di beni, siano condotte attività economiche o di prestazione di servizi che generano scarichi di acque con caratteristiche diverse da quelle delle acque metaboliche o domestiche, sono considerati produttivi, ferma restando la disciplina in materia di assimilazione.
12. Lo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali è soggetto a specifica tariffa per i servizi di fognatura e depurazione, da applicarsi secondo le disposizioni di tempo in tempo vigenti.
13. Su richiesta esplicita del titolare dello scarico, il Gestore è tenuto a fornire i risultati delle analisi, per il solo utilizzo interno, relativo ad un campione prelevato nell'ambito dell'attività di controllo del Gestore stesso di cui all'art. 68 (sopralluoghi, accertamenti e controlli).
14. I valori di portata degli scarichi autorizzati sono in sede di rilascio dell'atto, dedotti dai valori dichiarati nel modulo di istanza di autorizzazione allo scarico e sono sottoposti a verifica di compatibilità con la rete fognaria e l'impianto di depurazione da parte del Gestore del servizio.
15. Previa verifica dell'adeguatezza della rete fognaria e dell'impianto di depurazione finale, l'Autorizzazione può stabilire in sede di rilascio o modificare in corso di validità dell'atto, a seguito di variazioni della situazione complessiva degli scarichi, delle reti e degli impianti, le modalità di scarico, con particolare riferimento ai valori di portata massima ammissibili, alla modulazione nel tempo dello stesso e al carico inquinante immesso.
16. Qualora intervengano modifiche strutturali dell'attività o dell'impianto, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico la cui compatibilità con le condizioni che ne hanno determinato l'autorizzabilità non sia già assentita nell'atto autorizzativo in vigore, il titolare dell'autorizzazione dovrà preventivamente darne comunicazione all'autorità competente che valuterà la necessità di rilasciare una nuova autorizzazione.
17. Qualora tale circostanza sia verificata d'ufficio, il titolare dello scarico verrà informato della necessità di attivare la procedura di cui al comma precedente.

18. L'Autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione e al controllo può, assegnando idonei tempi di adeguamento, modificare motivatamente le condizioni accettabilità contenute nell'atto autorizzativo.

Articolo 52 - Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne soggette ad autorizzazione

1. La vigente normativa regionale definisce acque di prima pioggia quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta acque meteoriche, ove si intende per evento meteorico una o più precipitazioni, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verificano o che si susseguono a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento.
2. Le acque di prima pioggia e quelle provenienti da operazioni di lavaggio delle aree esterne derivanti dalle superfici scolanti potenzialmente inquinate, pertinenza di installazioni in cui si svolgono le attività individuate all'art. 3 del Regolamento Regionale n. 4/2006, sono ammesse nella condotta adibita al trasporto delle acque nere o miste, nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni e dei valori limite contenuti nell'atto autorizzativo.
3. In particolare, la formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia sono soggetti alle disposizioni del suddetto regolamento qualora tali acque provengano:
 - a) da superfici scolanti di estensione superiore a 2.000 mq, calcolata escludendo le coperture e le aree a verde, costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgono le seguenti attività:
 1. industria petrolifera;
 2. industrie chimiche;
 3. trattamento e rivestimento dei metalli (di norma sono escluse le operazioni di verniciatura);
 4. concia e tintura delle pelli e del cuoio;
 5. produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
 6. produzione di pneumatici;
 7. aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
 8. produzione di calcestruzzo;
 9. aree intermodali (aree appositamente destinate all'interscambio di merci e di materiali mediante l'uso specializzato di differenti mezzi di trasporto);
 10. autofficine;
 11. carrozzerie;
 - b) dalle superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione;
 - c) dalle superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli (sono esclusi – vedi art. 62 – gli impianti di distribuzione carburanti ad uso privato e i distributori pubblici di soli carburanti gassosi);
 - d) dalle superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5

dell'allegato 5 al D. Lgs. 152/2006 (non è da considerarsi il semplice trasporto o transito di tali sostanze qualora effettuato con modalità che impediscano il contatto delle sostanze medesime con la superficie scolante interessata).

4. Gli scarichi di acque di prima pioggia e di acque provenienti da operazioni di lavaggio delle aree esterne di cui al precedente comma sono ammessi nella rete fognaria qualora preventivamente autorizzati dalla Provincia su parere dell'Ufficio d'Ambito, o direttamente dall'Ufficio d'Ambito se competente, sentito il Gestore.
5. L'accettabilità di uno scarico in fognatura ed i valori limite stabiliti nell'atto autorizzativo tengono conto delle caratteristiche dimensionali e tecniche dell'impianto di trattamento, delle perdite della rete fognaria interessata, dell'adeguatezza degli sfioratori di piena sottesi dalla rete medesima, della necessità di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore, nonché del rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita dalla vigente normativa nazionale e regionale.
6. Alle medesime disposizioni sono assoggettate le acque di seconda pioggia nel caso ne sia accertato l'inquinamento in conformità alle procedure previste dalla vigente normativa, nello specifico dalla D.g.r. 21 giugno 2006 – n. 8/2772.
7. In assenza di limiti stabiliti nell'atto autorizzativo sono obbligatori i limiti stabiliti nelle vigenti norme in materia ambientale per lo scarico in rete fognaria. Qualora la rete fognaria non sia servita da depurazione, si applicano i limiti per scarico in acque superficiali.
8. Lo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne è soggetto alla medesima tariffa di fognatura e depurazione di cui al precedente art. 51 (Acque reflue industriali), comma 12.
9. Sono soggette ad autorizzazione anche le acque di pioggia provenienti da "superfici scolanti a ridotto impatto ambientale" di cui all'art. 13 del R.R. n. 4/2006, il cui recapito è ammesso anche in rete bianca.
10. I valori di portata degli scarichi autorizzati sono in sede di rilascio dell'atto, dedotti dai valori di superficie scolante dichiarati nel modulo di istanza di autorizzazione allo scarico e sono sottoposti a verifica di compatibilità con la rete fognaria e l'impianto di depurazione da parte del Gestore del servizio.
11. Previa verifica dell'adeguatezza della rete fognaria, l'Autorizzazione può stabilire in sede di rilascio o modificare in corso di validità dell'atto, a seguito di variazioni della situazione complessiva degli scarichi e delle reti, le modalità di scarico, con particolare riferimento ai valori di portata massima ammissibili ed alla modulazione nel tempo dello stesso.
12. Qualora intervengano modifiche strutturali dell'attività o dell'impianto, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi una variazione areale o di utilizzo delle superfici scolanti, il titolare dell'autorizzazione dovrà preventivamente darne comunicazione all'autorità competente che valuterà la necessità di rilasciare una nuova autorizzazione.
13. Qualora tale circostanza sia verificata d'ufficio, il titolare dello scarico verrà informato della necessità di attivare la procedura di cui al comma precedente.
14. L'Autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione e al controllo può, assegnando idonei tempi di adeguamento, modificare motivatamente le condizioni di accettabilità contenute nell'atto autorizzativo.
15. In ogni caso dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di invarianza idraulica ed idrologica di cui al Regolamento Regionale n. 7/2017 e successivi aggiornamenti.

Articolo 53 - Acque di pioggia non soggette ad autorizzazione

1. Le acque meteoriche provenienti dalle coperture e raccolte sui piazzali di pertinenza di attività non riconducibili a quelle regolamentate dalla normativa regionale non sono soggette a preventiva autorizzazione allo scarico.
2. Tali acque, sono di norma convogliate in acque superficiali o in fognatura bianca; qualora non siano disponibili tali recapiti possono essere immesse in fognatura mista ma non possono essere recapitate nella fognatura nera.
3. In ogni caso, devono essere attuati tutti i possibili apprestamenti e accorgimenti operativi per evitare pericoli di contaminazione delle superfici scolanti tali da provocare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento (queste ultime non dovranno infatti contenere sostanze in qualche modo correlabili all'attività svolta o conseguenti ad una non corretta gestione delle superfici impermeabili dell'insediamento) o problemi idraulici alla rete.
4. Per tali immissioni in rete fognaria può essere prevista una specifica tariffazione.
5. In ogni caso dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di invarianza idraulica ed idrologica di cui al Regolamento Regionale n. 7/2017 e successivi aggiornamenti.

Articolo 54 - Scarichi di sostanze pericolose

1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano, ai sensi degli artt. 108 e ss. del D. Lgs. n. 152/2006, agli stabilimenti per i quali siano contemporaneamente verificate le due condizioni concorrenti sottoesposte:
 - a) l'attività comporti la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006;
 - b) negli scarichi sia accertata la presenza delle suddette sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere, come aggiornate ai sensi del punto 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006.
2. Al fine della verifica della condizione riportata sotto la lett. a) del comma precedente, è necessario che la presenza di sostanze pericolose sia collegata, direttamente o indirettamente, al ciclo produttivo da cui origina lo scarico. E' esclusa in tal senso la rilevanza di situazioni accidentali implicanti la presenza negli scarichi di sostanze pericolose, ma rilevano le situazioni prevedibili in relazione all'organizzazione dell'attività, seppur occasionali, da cui scaturisca detta presenza ai fini della produzione, trasformazione o utilizzazione.
3. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima Tabella, l'autorizzazione stabilisce la quantità massima della sostanza, espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante, e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità a quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui all'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006.
4. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2, del D.lgs. 152/2006 impediscano o pregiudichino il conseguimento degli

obiettivi di qualità previsti nel Piano di Tutela di cui all'art. 121 del Decreto stesso, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, in sede di rilascio dell'autorizzazione l'Ufficio d'Ambito fissa valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi del citato art. 101. L'Ufficio d'Ambito, su richiesta del Gestore del SII, può comunque ridurre i valori limite tenendo conto anche delle caratteristiche dell'impianto di trattamento finale e del grado di abbattimento garantito dai processi depurativi presenti presso tale impianto nei confronti delle sostanze suddette.

5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, il punto di misurazione dello scarico è fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.
6. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, l'Ufficio d'Ambito può richiedere che gli scarichi parziali contenenti tali sostanze siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell'art. 124, comma 2, secondo periodo del D.lgs. 152/2006, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 del medesimo Allegato 5 riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane contenenti sostanze diverse non utili ad una modifica o a una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'Ufficio d'Ambito riduce opportunamente i valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.
7. L'Ufficio d'Ambito e/o il Gestore può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri da 1 a 10, 12, e da 15 a 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
8. Non è consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma precedente, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del D.lgs. 152/2006. In sede di autorizzazione l'Ufficio d'Ambito prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma precedente.
9. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5, l'autorizzazione può prescrivere, ai sensi dell'art. 131 del D.lgs. 152/2006, l'installazione di strumenti di controllo in automatico a carico del titolare, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'Ufficio d'Ambito, del Gestore del SII e dell'ARPA per un periodo non inferiore a quattro anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.
10. Il richiedente dichiara in sede di istanza di autorizzazione allo scarico la presenza di sostanze pericolose ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs. 152/2006; qualora non dichiarate, tali sostanze devono essere presenti nello scarico in concentrazioni inferiore al 10% del limite di legge.

Articolo 55 - Acque prelevate per scopi geotermici (pompe di calore)

1. È vietato lo scarico in rete fognaria nera o mista di acque prelevate a scopo geotermico e utilizzate negli impianti di scambio termico a mezzo di "pompa di calore".
2. In caso di impossibilità allo scarico in recapito diverso, l'Ufficio d'Ambito, in accordo con il Gestore del SII, può derogare al divieto di scarico nella fognatura mista, definendo le prescrizioni necessarie a

garantire la corretta funzionalità del sistema.

3. Le acque di cui al presente articolo sono ammesse preferibilmente in corpo idrico superficiale o in rete bianca qualora la loro immissione non interferisca con eventuali infrastrutture finalizzate alla laminazione delle portate meteoriche.
4. Fatte salve le condizioni e le cautele previste dalla DGR 6203 dell'8/2/2017, si ritiene pertanto possibile che gli scarichi provenienti da pompe di calore siano reimmessi nella falda di provenienza oppure su suolo o nei primi strati del sottosuolo (mediante l'adozione degli idonei sistemi di infiltrazione).
5. Il comma 1 si applica ai nuovi scarichi e in caso di rinnovo dell'autorizzazione. In funzione delle necessità di buon mantenimento delle prestazioni del sistema di fognatura e depurazione, l'Ufficio d'Ambito può prevedere, sulla base delle indicazioni del Gestore del SII, l'adeguamento alle previsioni di cui al comma 1 anche prima della scadenza dell'autorizzazione, definendo una congrua tempistica che tenga conto di eventuali pregressi specifici investimenti di cui non è ancora stato completato il recupero finanziario. Tale tempistica non può comunque essere inferiore a tre anni.
6. Al fine della tariffazione del servizio di fognatura degli scarichi di pompe di calore ammessi in fognatura mista si applica quanto previsto all'art. 27 comma 6.

Articolo 56 - Acque di falda emunte per operazioni di disinquinamento o drenaggio della falda

1. E' vietato lo scarico in rete fognaria nera o mista di acque di falda emunte per operazioni di disinquinamento (interventi di messa in sicurezza e/o bonifica) o drenaggio della falda.
2. In caso di impossibilità allo scarico in recapito diverso, l'Ufficio d'Ambito, in accordo con il Gestore del SII, può derogare al divieto di scarico nella fognatura mista definendo le prescrizioni necessarie a garantire la corretta funzionalità del sistema.
3. Le acque di cui al presente articolo sono ammesse preferibilmente in corpo idrico superficiale o in rete bianca qualora la loro immissione non interferisca con eventuali infrastrutture finalizzate alla laminazione delle portate meteoriche.
4. Il comma 1 si applica ai nuovi scarichi e in caso di rinnovo dell'autorizzazione. In funzione delle necessità di buon mantenimento delle prestazioni del sistema di fognatura e depurazione, l'Ufficio d'Ambito può prevedere, sulla base delle indicazioni del Gestore del SII, l'adeguamento alle previsioni di cui al comma 1 anche prima della scadenza dell'autorizzazione, definendo una congrua tempistica che tenga conto di eventuali pregressi specifici investimenti di cui non è ancora stato completato il recupero finanziario. Tale tempistica non può comunque essere inferiore a tre anni.
5. L'autorizzazione allo scarico di tali acque conterrà le prescrizioni in materia di raccolta, misura e divieto di diluizione.
6. Qualora ammesso in fognatura mista, lo scarico di acque di falda di cui al presente articolo è soggetto alla tariffazione per i servizi di fognatura e depurazione come previsto per le acque reflue industriali.

Articolo 57 - Acque di raffreddamento indiretto

1. È vietato lo scarico in rete fognaria nera o mista di acque di raffreddamento indiretto, con esclusione di quelle provenienti da torri evaporative.

2. In caso di impossibilità allo scarico in recapito diverso, l'Ufficio d'Ambito, in accordo con il Gestore del SII, può derogare al divieto di scarico nella fognatura mista definendo le prescrizioni necessarie a garantire la corretta funzionalità del sistema.
3. Le acque di cui al presente articolo sono ammesse preferibilmente in corpo idrico superficiale o in rete bianca qualora la loro immissione non interferisca con eventuali infrastrutture finalizzate alla laminazione delle portate meteoriche.
4. Il comma 1 si applica ai nuovi scarichi e in caso di rinnovo dell'autorizzazione. In funzione delle necessità di buon mantenimento delle prestazioni del sistema di fognatura e depurazione, l'Ufficio d'Ambito può prevedere, sulla base delle indicazioni del Gestore del SII, l'adeguamento alle previsioni di cui al comma 1 anche prima della scadenza dell'autorizzazione, definendo una congrua tempistica che tenga conto di eventuali pregressi specifici investimenti di cui non è ancora stato completato il recupero finanziario. Tale tempistica non può comunque essere inferiore a tre anni.
5. L'autorizzazione allo scarico di tali acque conterrà le prescrizioni in materia di raccolta, misura e divieto di diluizione.
6. Qualora ammesso in fognatura mista, lo scarico di acque di raffreddamento indiretto di cui al presente articolo è soggetto a specifica tariffazione per i servizi di fognatura e depurazione che prevede la valorizzazione a zero della tariffa unitaria di depurazione ($T_{d_{ind}}$).

Articolo 58 - Regime autorizzatorio degli scarichi di cui agli artt. 55, 56 e 57

1. Le acque prelevate a scopo geotermico e utilizzate negli impianti di scambio termico a mezzo di pompa di calore sono classificate come acque reflue "domestiche" se derivanti da insediamenti residenziali, "assimilate alle domestiche" se derivanti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi. Tali scarichi se ammessi in pubblica fognatura, previo permesso di allacciamento richiesto al Gestore dell'infrastruttura (Gestore del SII per le reti miste o generalmente il Comune per le reti bianche), devono osservare la normativa in materia di scarichi e le ulteriori condizioni eventualmente previste dall'Ufficio d'Ambito a seguito della comunicazione di assimilazione presentata dall'Utente. Tali condizioni possono essere costituite ad esempio dall'adozione di idonei sistemi di riutilizzo che limitino al minimo indispensabile la portata di scarico. Qualora il recapito sia costituito dalla falda di provenienza, dal suolo o dai primi strati del sottosuolo o da corpo idrico superficiale, è necessario acquisire uno specifico atto autorizzativo dalla Provincia di Cremona.
2. Le acque di falda emunte per operazioni di disinquinamento o drenaggio seguono il regime autorizzatorio delle acque reflue industriali ma sono escluse dall'ambito di applicazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) dalla regolamentazione regionale. Qualora il recapito sia la pubblica fognatura, l'istanza di autorizzazione va inoltrata direttamente all'Ufficio d'Ambito che acquisisce nel corso dell'istruttoria il parere del Gestore dell'infrastruttura (Gestore SII per le reti miste o generalmente il Comune per le reti bianche).
3. Le acque di raffreddamento indiretto seguono il regime autorizzatorio delle acque reflue industriali. Qualora il recapito sia la pubblica fognatura, l'Ufficio d'Ambito, nel corso dell'istruttoria di competenza finalizzata al rilascio dell'autorizzazione allo scarico o del parere autorizzativo, acquisisce il parere del Gestore dell'infrastruttura (Gestore SII per le reti miste o generalmente il Comune per le reti bianche).

Articolo 59 - Quadro di sintesi: immissione in pubblica fognatura degli scarichi di cui agli art. 55, 56, 57.

1. Relativamente alle tipologie di reflui in esame, si evidenzia il seguente quadro di sintesi:

| REFLUI \ RECAPITI E LIMITI | rete bianca | rete mista | rete nera | Limiti imposti |
|--|-------------|--------------------|-----------|--|
| Acque prelevate a scopo geotermico e utilizzate negli impianti di scambio termico a mezzo di pompa di calore | SI | NO salvo deroga | NO | Nessuno (acque reflue domestiche o assimilate) |
| Acque di falda emunte per operazioni di disinquinamento o drenaggio della falda | SI | NO salvo deroga | NO | Tabella 3, allegato 5, parte terza D.L.gs. 152/2006 colonna "scarico in cis" se in rete bianca colonna "scarico in fognatura" se in rete mista |
| Acque di raffreddamento indiretto | SI | NO salvo deroga | NO | Tabella 3, allegato 5, parte terza D.L.gs. 152/2006 colonna "scarico in cis" se in rete bianca colonna "scarico in fognatura" se in rete mista |

Articolo 60 - Acque di scarico contenenti inquinanti non previsti nelle tabelle dei limiti di accettabilità

1. Qualora le acque reflue, soggette a limiti di accettabilità, contengano o possano contenere sostanze inquinanti, non contemplate dalle Tabelle dei limiti di accettabilità in rete fognaria pubblica, richiamate dal presente Regolamento, il Gestore potrà proporre all'Ufficio d'Ambito, in sede di autorizzazione allo scarico, limiti e prescrizioni specifiche per tali sostanze.

Articolo 61 - Scarichi di strutture ospedaliere, case di cura e di assistenza e case di riposo

1. Le strutture ospedaliere e le case di cura e di assistenza rientrano nella tipologia di utenza "Uso pubblico non disalimentabile"; le case di riposo sono invece ricomprese nella specifica tipologia "Altri usi – Case di riposo".
2. Lo scarico di acque reflue derivante dalle strutture di cui al presente articolo si classifica come scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in accordo alla definizione di cui all'art. 50 comma 4 lettera a) del presente Regolamento. L'eventuale presenza di laboratori di analisi chimiche, analisi biologiche e analisi mediche è ricompresa nell'assimilazione di cui alla lettera s) del medesimo articolo e comma.
3. La presenza di eventuali componenti di scarico non assimilabili secondo la vigente normativa dovrà

essere valutata caso per caso.

4. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare all'Ufficio d'Ambito e al Gestore del SII una comunicazione di assimilazione secondo quanto disposto all'art. 50 comma 10 del presente Regolamento. L'Ufficio d'Ambito, entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, può stabilire specifiche condizioni per l'ammissibilità dello scarico.
5. In particolare, l'Ufficio d'Ambito, su indicazione del Gestore del SII, può richiedere l'installazione di un adeguato trattamento di disinfezione da utilizzarsi in tutti i casi in cui sia necessario evitare il diffondersi di batteri patogeni.

Articolo 62 - Scarichi di distributori carburanti e autolavaggi

1. Gli impianti di distribuzione carburanti devono essere dotati di impianto di trattamento delle acque meteoriche o di prima pioggia costituito almeno da una efficace dissabbiatura ed una successiva disoleatura in cui sia installato un filtro a coalescenza, per una migliore efficacia di trattenimento delle sostanze oleose.
2. Gli impianti di autolavaggio devono essere dotati di idoneo impianto di trattamento delle acque reflue industriali costituito da moduli di tipo fisico, e/o di tipo chimico-fisico e/o di tipo biologico, e di tutte le possibili combinazioni degli stessi in grado di garantire il rispetto dei limiti di legge.
3. Non sono soggette ad autorizzazione per lo scarico in fognatura le acque di pioggia provenienti da distributori pubblici di soli carburanti gassosi e da impianti di rifornimento carburanti liquidi ad uso privato.

L'installazione di impianti di rifornimento carburanti liquidi ad uso privato su piazzali collegati a pubblica fognatura (mista o bianca) dovrà essere comunicata al Gestore del SII, che potrà richiedere, sulla base di valutazioni sul singolo caso, che:

- l'area sottostante il serbatoio sia impermeabilizzata e dotata di pendenza tale da far convergere le acque di dilavamento verso un pozzetto;
- detto pozzetto vada a convogliare le acque raccolte verso un idoneo apparato disoleatore;
- a valle del trattamento sia realizzato un pozzetto di ispezione e verifica dedicato.

Per quanto riguarda gli impianti esistenti, il Gestore potrà valutare in che termini richiedere l'adeguamento ad una o più delle precedenti indicazioni.

Articolo 63 - Scarichi da attività di ristorazione

1. Le acque di scarico provenienti da attività di ristorazione dovranno essere sempre dotate di degrassatore da posizionare a monte della immissione in fognatura, al fine di evitare l'ingresso di rifiuti di origine organica che possano creare problemi di ostruzione sia nelle condotte private che nella fognatura pubblica.
2. Tale dispositivo dovrà essere soggetto a controlli periodici e a regolare pulizia, con la conseguente gestione dei rifiuti risultanti nel rispetto della normativa vigente.
3. Gli eventuali danni derivanti alle reti ed agli impianti pubblici dovuti alla mancata installazione o alla non adeguata gestione dei presidi di cui sopra, saranno addebitati ai responsabili.

Articolo 64 - Scarichi di sostanze radioattive

1. Per gli scarichi contenenti sostanze radioattive, saranno osservate le disposizioni e le cautele stabilite dal D.lgs. n. 230/1995 e sue successive modifiche e integrazioni.

Articolo 65 - Definizione dei valori limite di accettabilità per le acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006, fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto stesso e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria nera o mista sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni e ai valori limite stabiliti dall'Ufficio d'Ambito nell'atto/parere autorizzativo.
2. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) del R.R. n. 4/2006, le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di cui all'art. 52 del presente Regolamento che recapitano in rete fognaria nera o mista sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni e ai valori limite stabiliti dall'Ufficio d'Ambito nell'atto/parere autorizzativo. Alle medesime disposizioni sono assoggettate le acque di seconda pioggia nel caso ne sia accertato l'inquinamento in conformità alle procedure previste dalla deliberazione della D.G.R. 21 giugno 2006, n. 2772.
3. I limiti per lo scarico in rete fognaria, di cui alla Tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.n. 152/2006 sono obbligatori in assenza di limiti diversi stabiliti dall'Ufficio d'Ambito.
4. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
5. L'Ufficio d'Ambito può stabilire valori limite meno restrittivi rispetto ai valori stabiliti dalla vigente normativa, purché siano rispettate le condizioni sottoelencate:
 - la richiesta di modifica in senso meno restrittivo rispetto ai valori di cui sopra (in seguito "deroga") non riguardi i parametri per i quali la deroga è vietata dalla vigente normativa;
 - la richiesta di deroga sia motivata;
 - non venga compromessa la funzionalità dei manufatti fognari e sia escluso il rischio di danni all'ambiente;
 - la fognatura confluisca in un impianto di depurazione;
 - l'impianto di trattamento finale presenti le seguenti caratteristiche:
 - o un processo di depurazione idoneo a trattare lo scarico;
 - o una adeguata capacità depurativa residua, fermo restando che la potenzialità dell'impianto, ovvero il carico depurabile, è riservato prioritariamente agli scarichi di acque reflue domestiche, assimilate alle acque reflue domestiche e industriali conformi ai limiti di legge già allacciati alla rete fognaria o il cui allacciamento sia già stato previsto, e solo secondariamente agli scarichi di acque reflue in deroga;
 - l'effluente dell'impianto di trattamento finale rispetti i limiti di emissione vigenti;
 - non sia compromesso l'eventuale riuso o pregiudicata la possibilità di riutilizzo delle acque depurate e dei fanghi prodotti dall'impianto di trattamento.

6. L'Ufficio d'Ambito istruisce la richiesta motivata di deroga acquisendo il parere tecnico del Gestore, che dovrà tener conto quantomeno della natura della rete fognaria, della presenza di scaricatori di piena a valle dello scarico, della tipologia di trattamento del depuratore al quale confluisce lo scarico, dello stato ambientale complessivo dei corpi ricettori, in funzione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico e della tipologia di attività all'origine dello stesso.
7. La durata della deroga o la sua modulazione temporale è stabilita in autorizzazione, nella quale possono altresì essere imposte prescrizioni integrative a tutela della rete fognaria e dell'impianto di depurazione. L'Ufficio d'Ambito si riserva la facoltà di ritirare o modificare la deroga concessa al verificarsi di mutamenti alle condizioni che ne hanno permesso il rilascio, ed in tal caso assegna al titolare dello scarico un periodo di tempo, a proprio parere congruo, entro il quale il suddetto titolare possa adeguarsi alle nuove condizioni.
8. La concessione e la fruizione della deroga influiscono sull'entità del canone di fognatura e depurazione secondo la tariffa stabilita dall'Ufficio d'Ambito.
9. Possono essere indirizzate all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione richieste di scarico in regime di deroga temporanea, qualora si verificano cause di momentanea impossibilità al rispetto dei limiti allo scarico vigenti, sia accidentali - come nel caso di guasti - sia programmate - come nel caso di adeguamenti o manutenzione straordinaria degli impianti.
10. Costituisce caso speciale di deroga temporanea *ex ante* la disciplina della messa a punto funzionale degli impianti di trattamento di cui al successivo art. 66 (Messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento).

Articolo 66 - Messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento

1. L'Ufficio d'Ambito, sentito il Gestore del servizio, nell'istruire l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne può stabilire, su istanza dell'Utente, per la messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento, un periodo di tempo non superiore a mesi tre dall'attivazione dello scarico, eventualmente prorogabile a fronte di motivata richiesta.
2. Con l'autorizzazione è definita la disciplina dello scarico durante il periodo assegnato per la messa a punto funzionale, comprensiva delle procedure di sicurezza e di emergenza; tale disciplina definisce i valori limiti di emissione da rispettare nel periodo indicato, ferma restando l'inderogabilità dei valori limite per i quali la deroga è vietata dalla vigente normativa.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la domanda di autorizzazione deve contemplare la motivata richiesta di assegnazione di un periodo di tempo per la messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento e la relazione tecnica allegata alla domanda deve descrivere la prevista fase di avvio.
4. Per le acque di prima pioggia, la disciplina di cui al comma 2 tiene conto della documentazione tecnica fornita ai fini della valutazione della conformità impiantistica dei sistemi che si intendono installare per il trattamento delle acque stesse e del corrispondente programma di gestione.
5. Il titolare dello scarico è tenuto ad effettuare controlli periodici di riempimento, l'adeguata pulizia e la manutenzione ordinaria dei presidi depurativi sopra indicati, con la conseguente gestione dei rifiuti risultanti nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 67 - Riduzione delle portate meteoriche immesse in rete fognaria

1. Al fine di conseguire l'obiettivo della riduzione delle portate meteoriche drenate dai sistemi di raccolta, il vigente Programma di Tutela ed Uso delle Acque lombardo richiede una raccolta separata delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate e il loro smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e, in via subordinata, in corpi d'acqua superficiali. Tale indicazione di carattere generale è peraltro da valutare in relazione alle aree di risalita della falda ed alle specifiche situazioni locali, con possibile diverso approccio sotto il profilo della scelta del ricettore più opportuno. In generale la riduzione delle portate meteoriche immesse in rete fognaria è attuata in applicazione del criterio dell'invarianza idraulica così come regolamentato dalla normativa regionale in materia, applicabile a tutti gli interventi urbanistici ed edilizi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla condizione preesistente all'urbanizzazione.
2. In linea generale le acque bianche non contaminate dovranno essere smaltite in loco se la situazione geologica locale lo consente o trattenute temporaneamente mediante dispositivi di invaso.
3. Lo scarico in rete fognaria dovrà essere regolato nel rispetto dei valori massimi ammissibili previsti dalla regolamentazione regionale in materia, così come pure dovrà essere valutata l'eventuale gestione delle acque di prima pioggia secondo quanto indicato nello specifico Regolamento Regionale.
4. In ogni caso il Gestore si riserva la possibilità di accettare una portata con valori limite più restrittivi in funzione della capacità della rete a valle.

Articolo 68 - Sopralluoghi, accertamenti e controlli

1. Il Gestore si riserva il diritto, previo appuntamento concordato, di effettuare ispezioni sugli impianti e sulle apparecchiature utilizzate dall'Utente al fine di prevenire disfunzioni del servizio o di controllare l'osservanza delle prescrizioni relative allo scarico.
2. L'Utente riconosce al personale del Gestore e ad altro personale da esso incaricato, munito di apposito tesserino di riconoscimento, la facoltà di accedere alla sua proprietà per eseguire le normali operazioni di servizio quali, ad esempio, l'ispezione delle condotte per la verifica degli allacciamenti, la riparazione di eventuali guasti nelle condutture di proprietà del Gestore e, nel caso di insediamenti produttivi, le operazioni di controllo dello scarico di acque reflue industriali, come meglio specificato al comma 7.
3. Le spese sostenute per sopralluoghi presso le proprietà private, nel caso in cui sia stata accertata la responsabilità dell'Utente in ordine ad eventuali inconvenienti igienico-sanitari o strutturali che avessero comportato la necessità di effettuare ispezioni e interventi sulle reti private, compresi i costi sostenuti per sostituzioni e/o riparazioni, sono esclusivamente a carico dell'Utente.
4. L'Ufficio d'Ambito, in attuazione del Programma di Controlli, approvato di anno in anno, o a seguito di particolari esigenze, effettua, anche avvalendosi della struttura del Gestore, secondo le modalità previste nella Convenzione di Gestione, le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o regolamentari, delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi e del permanere delle condizioni per l'assimilazione alle acque reflue domestiche.
5. L'ispezione presso lo stabilimento industriale, il prelievo e le analisi dei campioni, configurano attività amministrative per le quali l'unica garanzia da assicurare è quella prevista dal combinato disposto dagli

artt. 15 della L. 689/81 e dall'art. 223 del disp. att. del Codice di procedura penale.

6. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico. La vigente normativa sanziona penalmente il comportamento del titolare dell'autorizzazione qualora fosse volto a non consentire l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo.
7. Il Gestore, ai sensi del comma 2 dell'art. 128 del D.lgs. 152/2006, organizza un servizio di controllo degli insediamenti produttivi, del quale è responsabile, ai fini di assicurare il corretto funzionamento del pubblico sistema di fognatura e depurazione. Il personale del Gestore è quindi legittimato a svolgere tutti i controlli necessari, quando lo ritenga opportuno e senza alcun preavviso, sul refluo immesso in fognatura attraverso i pozzetti direttamente accessibili all'esterno dell'insediamento, e, col consenso del titolare, anche sulle modalità di formazione dello scarico finale all'interno dell'insediamento stesso.
8. Il controllo di cui al comma 7, il quale non ha carattere sostitutivo dei controlli attribuiti dalla legge alle autorità competenti, ha natura tecnica e non amministrativa, pertanto ha come obiettivi essenziali:
 - verificare gli scarichi a fini tariffari;
 - evitare danni e disfunzioni alla rete fognaria e all'impianto di depurazione;
 - proporre all'Ufficio d'Ambito per la relativa approvazione le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori di emissione che gli scarichi devono rispettare;
 - segnalare gli scarichi di maggior rischio dal punto di vista della presenza di situazioni di violazione;
 - in generale, garantire la corretta gestione della rete e degli impianti.

SEZIONE IV - TARIFFE E FATTURAZIONE

Articolo 69 - Corrispettivo del servizio, tariffe e corrispettivi accessori

1. Il corrispettivo del servizio idrico integrato, relativo alla somministrazione d'acqua, è costituito dalla tariffa di vendita, dalla quota fissa e dall'imposta sul valore aggiunto. La quota fissa e le tariffa di vendita sono deliberate dall'Autorità d'Ambito in conformità ai provvedimenti regolatori emanati dall'autorità competente.
2. Per quanto riguarda gli usi civili, la tariffa è differenziata secondo le tipologie di utenza di cui all'art. 12 (Tipologie di utenza o "Tipologie d'uso") del presente Regolamento ed è strutturata secondo diversi scaglioni tariffari. Nel caso in cui l'utenza sia allacciata alla pubblica fognatura, il prezzo del servizio idrico include anche le tariffe di fognatura e depurazione, ivi comprese le relative quote fisse.
3. Nella vigenza del contratto di somministrazione, previa autorizzazione dell'Ufficio d'Ambito, le quote variabili e le quote fisse potranno subire variazioni, nei limiti della normativa, senza che ciò comporti modifica del rapporto contrattuale, fermo restando l'obbligo del Gestore di riportare in bolletta le suddette variazioni e fatto salvo il diritto di recesso da parte dell'Utente, ai sensi dell'art. 30 (Durata e recesso). Nel caso di variazioni dei corrispettivi del servizio, dovute a motivi tariffari o fiscali, il Gestore applicherà le suddette eventuali variazioni alle condizioni ed in conformità di quanto stabilito dall'Autorità competente.
4. Qualunque imposta e tassa stabilita dalla normativa vigente a carico dell'intestatario della fornitura deve essere corrisposta al Gestore unitamente all'importo fatturato per la fornitura effettuata.
5. Il Gestore provvederà ad applicare eventuali agevolazioni tariffarie stabilite dall'Autorità competente.
6. Possono essere inseriti in bolletta altri importi accessori quali corrispettivi di servizi forniti dal Gestore, come, a titolo esemplificativo, spese contrattuali (es. attivazione e fornitura del servizio, voltura del contratto), imposta di bollo gravante sui contratti, arrotondamenti, interessi moratori determinati da ritardati pagamenti delle fatture e oneri di perequazione.
7. Il Gestore è tenuto ad indicare in bolletta, unitamente all'importo da corrispondersi, anche la causale dello stesso.
8. Per gli scarichi di acque reflue industriali, la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. I criteri di applicazione ed i relativi coefficienti sono stabiliti dall'Autorità competente in base alle disposizioni normative in materia.
9. Per gli Utenti allacciati al pubblico acquedotto e che esercitano esclusivamente scarichi domestici o assimilati, l'addebito della tariffa di fognatura e di depurazione è effettuato nella stessa bolletta di consumo dell'acqua.
10. Allorché l'utenza si approvvigioni in tutto od in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e sia allacciato alla pubblica fognatura, il Gestore provvederà ad applicare al volume idrico dichiarato ai sensi dell'art. 165, comma 2, del D.lgs. 152/2006, la tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione, qualora dovuta ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 27 (Approvvigionamento idrico autonomo ed obbligo di installazione del contatore e della valvola antiriflusso) del presente Regolamento; in caso di omessa denuncia, il Gestore ha facoltà di applicare la predetta tariffa al volume di cui al comma 10 del medesimo

articolo. Nel periodo di mancata registrazione o nel caso in cui il titolare della derivazione ometta la denuncia dei prelievi, sarà conteggiato all'intestatario del contratto il consumo medio riscontrato nei 3 anni precedenti, aumentato del 25% o, allorché tale dato non sia disponibile, sarà applicato un canone di fognatura e depurazione calcolato sulla base di un consumo per usi igienico-sanitari pari a 45 mc/anno per abitante stabilmente residente, maggiorato del 25%.

Articolo 70 - Fatturazioni e rettifiche di fatturazione

1. Le modalità e la periodicità di fatturazione è stabilita dal Gestore in base alle vigenti prescrizioni normative o regolamentari ed in conformità della Carta dei Servizi.
2. Il servizio di fatturazione prevede l'emissione di bollette di tipo "misto", ovvero comprensive sia di consumi rilevati, sia di consumi stimati calcolati fino alla data di emissione della bolletta, e di bollette di tipo "stimato", ovvero basate sui consumi storici dell'Utente; la determinazione dei consumi stimati, contemplati nelle bollette miste o stimate è determinato ai sensi della Carta dei Servizi (Stima e ricostruzione dei dati di misura di utenza). Le modalità di addebito e fatturazione, nonché la periodicità della stessa sono meglio esplicitate nella Carta dei Servizi.
3. La bolletta comprende al suo interno gli addebiti relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione ed altre voci, di cui all'art. 69 (Corrispettivo del servizio, tariffe e corrispettivi accessori).
4. Allorché l'Utente provveda a contestare, per iscritto, l'importo fatturato per asserita non correttezza del corrispettivo relativamente ad uno o più servizi (a titolo esemplificativo, per errata applicazione delle componenti tariffarie, addebiti relativi a servizi non erogati o lavori non effettuati, determinazioni di stime palesemente errate od erronea rilevazione del dato da parte del Gestore), contemplato in una bolletta in scadenza, già scaduta o per la quale sia possibile, ai sensi della Carta dei Servizi (Modalità per la rateizzazione dei pagamenti), richiederne la rateizzazione, il Gestore, verificato il fondamento della lamentela, procederà alla trattazione della richiesta ed all'eventuale rifatturazione ed accredito dell'importo con le modalità di cui alla Carta dei Servizi.
5. L'importo oggetto di rimborso da parte del Gestore non è fruttifero.

Articolo 71 - Pagamento e interessi di mora

1. L'Utente è tenuto al pagamento delle fatture secondo i termini e le modalità indicate nelle fatture stesse, come meglio specificate nella Carta dei Servizi.
2. Fermo restando il disposto di cui all'art. 6 (Risoluzione extragiudiziale delle controversie e foro competente) del presente Regolamento, la pendenza di reclami o contestazioni non dà diritto all'Utente di differire o sospendere i pagamenti, fatte salve le eventuali e specifiche casistiche individuate dalla vigente normativa e dalla Carta dei Servizi.
3. L'Utente è tenuto al pagamento dell'importo indicato in bolletta, senza possibilità alcuna di operare decurtazioni dello stesso, adducendo qualsivoglia motivazione; è altresì vietato applicare di propria iniziativa dilazioni di pagamento non autorizzate e definite dal Gestore, con le modalità e i termini di cui alla Carta dei Servizi.
4. Le fatture vengono inoltrate al domicilio indicato dall'intestatario.

5. In caso di morosità o, comunque, ritardato pagamento si applicheranno all'utenza i costi e gli interessi di mora di cui alla Carta dei Servizi.
6. In caso di morosità, il Gestore, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura invierà un sollecito bonario di pagamento, specificando l'importo a debito, la/e fattura/e insoluta/e, le modalità per procedere alla regolarizzazione della posizione e i termini oltre i quali il Gestore procederà alla costituzione in mora. Nei confronti delle utenze sollecitate, che non abbiano provveduto a regolarizzare la posizione debitoria (costituita da un debito scaduto da almeno 25 giorni solari), il Gestore procederà ad inviare, a mezzo raccomandata a.r., una comunicazione di costituzione in mora, secondo i termini e le prescrizioni di cui alla Carta dei Servizi.
7. In caso di persistente morosità, Il Gestore potrà procedere alla limitazione, sospensione e/o disattivazione della fornitura alle condizioni e nei termini di cui alla Carta dei Servizi.
8. Il Gestore è comunque tenuto ad applicare quanto disposto dall'Autorità Competente o dalle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 72 - Informazioni e reclami

1. Le informazioni su consumi, pagamenti ed importi della fornitura sono fornite solo agli intestatari dei contratti o a soggetti cui sia stata conferita apposita delega od abbiamo la rappresentanza del soggetto intestatario (tutore o curatore o legale rappresentante).
2. Nel caso in cui l'intestatario del contratto sia un'unità condominiale (utenza centralizzata), le informazioni potranno essere fornite all'amministratore pro tempore o ai singoli condomini dietro richiesta scritta.
3. I Reclami dovranno essere presentati su apposito modulo predisposto e fornito dal Gestore e saranno classificati e gestiti con le modalità e prescrizioni di cui alla Carta dei Servizi; gli stessi potranno essere consegnati presso gli sportelli aziendali, o inviati tramite posta a "Padania Acque S.p.A. – Via del Macello, 14 – 26100 Cremona", oppure trasmessi tramite telefax al numero 0372/479239 o inoltrati tramite e-mail agli indirizzi reclami@padania-acque.it o reclami@pec.padaniaacque.it. Qualora l'Utente provveda alla formulazione del reclamo senza utilizzare l'apposito modulo, la comunicazione, ai fini della classificazione e trattazione, dovrà presentare i requisiti minimi di cui alla Carta dei Servizi (Procedura di presentazione dei reclami scritti).

Articolo 73 - Fallimento

1. In caso di procedura fallimentare nei confronti dell'Utente, il Gestore provvederà, a fronte della comunicazione del deposito della sentenza dichiarativa di fallimento, alla sospensione della fornitura, fermo restando la facoltà di cui all'art. 72 della Legge Fallimentare.
2. Le spese inerenti alla riattivazione della fornitura sono a carico del Fallimento richiedente e dovranno essere versate anticipatamente.
3. Qualora il curatore fallimentare subentri nel contratto di somministrazione sarà tenuto, ai sensi dell'art. 74 della Legge Fallimentare, al pagamento integrale dei corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate anteriormente alla dichiarazione di fallimento.

Articolo 74 - Sanzioni

1. Nei casi in cui non sia prevista una sanzione in norme statali/regionali o una specifica penale nel presente Regolamento, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente documento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000.

Allegato A

Criteri per la determinazione del volume di acqua meteorica assoggettabile a tariffazione

Al fine di determinare i volumi delle acque meteoriche scaricate in fognatura mista/nera, in assenza di idonei sistemi di misura, si procede nel seguente modo:

Il Volume totale scaricato annualmente viene calcolato d'ufficio moltiplicando la superficie S, riportata nell'atto autorizzativo, per l'altezza media annua di pioggia (h) registrata dall'ARPA.

$$V_{\text{tot}} \text{ (mc/anno)} = S \text{ (mq)} \times h \text{ (mm/anno)}$$

Il volume di "acque di prima pioggia" è considerato pari al 30% del volume totale calcolato come sopra.

$$V_{\text{prima pioggia}} = 30\% V_{\text{tot}}$$

Il volume di "acque di seconda pioggia" è considerato pari al 70% del volume totale calcolato come sopra.

$$V_{\text{seconda pioggia}} = 70\% V_{\text{tot}}$$

Nel caso lo scarico sia attivo solo per una parte dell'anno, il Volume dovrà essere rapportato al periodo (mesi) dichiarato dall'interessato sul modulo *"Denuncia dei dati necessari alla determinazione dei canoni per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o produzione di beni"*.

Si intende per:

S: la superficie impermeabilizzata interessata al dilavamento che afferisce alla fognatura. La superficie impermeabilizzata può comprendere la superficie scolante (es: piazzali, cortili, ecc.) e la superficie coperta (es: tetti).

h: altezza media annua di pioggia riferita registrata dall'ARPA

acque di prima pioggia: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita su un'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche (art. 2 del R.R. n. 4/2006)

acque di seconda pioggia: la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia (art. 2 del R.R. n. 4/2006)

Allegato B

Link Utili

- **Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)**
www.arera.it
- **Normativa nazionale:**
www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171¤tPage=1
- **Normativa regionale:**
www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/governo-delle-acque/normativa-risorse-idriche/normativa-risorse-idriche
- **Tariffe:**
www.atocremona.it
www.padania-acque.it
- **Moduli relativi alle prestazioni contrattuali del Gestore:**
www.padania-acque.it
- **Scarichi in pubblica fognatura:**
www.atocremona.it
- **Scarichi sul suolo o in acque superficiali:**
www.provincia.cremona.it
- **Uso dell'acqua:**
www.provincia.cremona.it